

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1212-A)

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

· COMPOSTA DAI SENATORI

JANNUZZI, *Presidente*; MONNI e BERTOLI, *Vice Presidenti*; GIANCANE e SCARPINO, *Segretari*; BARTOLOMEI, BOLETTIERI, BOSCO, CIPOLLA, CONTE, CROLLALANZA, DI PAOLANTONIO, FLORENA, FRANZA, GUANTI, JODICE, MAGLIANO Giuseppe, MAMMUCARI, MARULLO, MASCIALE, MILITERNI, MONGELLI, MONTINI, NICOLETTI, PETRONE, RESTAGNO, SALERNI, SPATARO, TRIMARCHI, VALSECCHI Pasquale e VECCELLIO

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1965*  
(V. Stampato n. 2017)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**di concerto con tutti i Ministri**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*  
*il 25 maggio 1965*

**Comunicata alla Presidenza il 12 giugno 1965**

**Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno**

ONOREVOLI SENATORI. — L'esame di questo disegno di legge pone, sul piano politico, economico e sociale, alcuni temi di fondo che la Commissione speciale, che il relatore ha avuto l'onore di presiedere, ha svolto con una ampiezza, profondità e obiettività d'interventi — con la partecipazione di tutte indistintamente le parti politiche e con la partecipazione attiva del ministro Pastore — delle quali non può non darsi doverosamente atto.

Questi temi, che la relazione deve illustrare, riguardano sia la politica del Mezzogiorno nel suo insieme, sia i singoli settori economici e sociali in cui essa opera.

Lasciando questa seconda parte all'esame dei singoli capi del disegno di legge, occorre soffermarsi sul primo ordine di temi trattati:

- validità o meno della politica d'intervento finora attuata;
- rapporto tra i piani pluriennali previsti da questo disegno di legge e il progetto di programma di sviluppo economico nazionale elaborato dal Governo e di imminente presentazione al Parlamento e, quindi, accettabilità o meno della continuazione del sistema di intervento straordinario rispetto a quel programma;
- politica degli incentivi;
- principio della concentrazione degli interventi sulla base dei criteri contenuti nel disegno di legge;
- posizione dei singoli settori, e specialmente dell'agricoltura, rispetto ai piani pluriennali per il Mezzogiorno, rispetto alla programmazione nazionale e, in genere, rispetto all'economia interna e internazionale dello Stato italiano.

Il primo punto di questo esame è, dunque, uno sguardo al quindicennio passato.

Ai risultati positivi, ammessi o negati da singoli componenti della Commissione, che debbono riconoscersi ottenuti dalla politica meridionalistica, se ne deve indubbiamente premettere uno: l'opera svolta nel primo quindicennio ha creato nel Mezzogiorno le

premesse, inesistenti nel 1950, per un organico coordinamento dell'economia meridionale con quella nazionale, e consente ora di definire il tempo tecnico-economico occorrente per conseguire, secondo ponderate previsioni, l'obiettivo dell'equilibrio finale dell'economia del Paese e l'eliminazione degli strumenti di intervento straordinario nel Sud.

Sommando il passato con le previsioni per il futuro, questo tempo è di 30 anni. Molti, in termini assoluti; non molti, se si considera che i problemi da risolvere sono di secoli e che l'impegno a risolverli deve avere un carattere di lunga stabilità nel futuro; necessari, comunque, se si tien conto delle disponibilità limitate su cui lo Stato ha potuto far conto, reduce, com'era, dal più grande disastro economico, sociale e morale della sua storia, disponibilità che pur hanno rappresentato il massimo sforzo a cui potessero sottoporsi le finanze italiane.

Passando, dopo questa premessa, alla esposizione dei fatti del passato, occorre iniziare con una sintesi degli interventi effettuati nel Mezzogiorno.

La legge iniziale — 10 agosto 1950, n. 646 — contemplava l'intervento solo per complessi organici di opere di bonifica, miglioramenti fondiari, riforma agraria, sistemazioni montane, viabilità, acquedotti, valorizzazione turistica e dotava la Cassa per il Mezzogiorno di mille miliardi.

Seguì la legge 25 luglio 1952, n. 949, che, ai fini di una dotazione suppletiva, destinata alla rete ferroviaria e alla industrializzazione mediante prestiti esteri, stanziò altri 280 miliardi.

Ma la dotazione più importante del quindicennio fu fatta con la legge 29 luglio 1957, n. 634, fondamentale nella politica meridionalistica, che, prorogando a 15 anni la durata del piano, introducendo un sistema di incentivi nel settore industriale, artigianale e della pesca, allargando le possibilità d'intervento nelle opere pubbliche e infrastrutturali e ponendo le prime norme dirette a stabilire i rapporti tra azione straordinaria della Cassa e ordinaria attività dell'Amministrazione e degli enti a partecipazione sta-

tale, destinava al Mezzogiorno altri 760 miliardi di lire.

Con legge 28 dicembre 1957, n. 1349 era poi destinata alla Cassa parte dei prestiti USA sui *surplus* agricoli, ai fini dell'istruzione professionale, per otto miliardi e mezzo di lire.

La legge 29 settembre 1962, n. 1462, invece, pur disponendo l'intervento della Cassa in settori interamente nuovi, come porti, ospedali, partecipazioni finanziarie, non prevedeva nuovi stanziamenti, ma richiedeva al Comitato dei ministri di rielaborare i piani fatti fino allora, in modo che in essi potessero essere inseriti i nuovi compiti.

Infine, con la legge 6 luglio 1964, n. 108, definita legge di saldatura, la Cassa veniva dotata di altri 80 miliardi al fine di proseguire nell'attuazione del programma fino alla scadenza del 30 giugno 1965.

La legge sul Piano verde (2 giugno 1961, n. 454) con 30 miliardi destinati specificamente al Mezzogiorno; la legge 20 gennaio 1962, n. 28, sulla città di Palermo con altri 4 miliardi e 250 milioni e le leggi 26 novembre 1955, n. 1177 e 10 luglio 1962, n. 890, contenenti provvedimenti straordinari per la Calabria con uno stanziamento di 254 miliardi completano la destinazione di fondi diretti agli interventi previsti dalla politica meridionalistica.

Dell'attuazione di tale politica e, quindi, dell'impiego di questi mezzi e dei risultati che con essi si sono ottenuti il Parlamento è stato annualmente informato, dal 1960 in poi, con la relazione sulla attività di coordinamento presentata dal Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, ai sensi della legge 18 marzo 1959, n. 101.

È vero che è mancata finora una sede propria per l'esame di questi documenti, redatti sempre con completezza di riferimenti statistici e abbondanza di considerazioni (e perciò questo disegno di legge, all'articolo 22, opportunamente, provvede a disciplinare la materia) ma certamente gli onorevoli colleghi ne conoscono largamente il contenuto sul quale, comunque, conviene soffermarsi.

La situazione dell'impiego dei mezzi destinati al Mezzogiorno al 30 giugno 1964 (scadenza del 14° esercizio finanziario della

Cassa per il Mezzogiorno) era la seguente: il complesso degli investimenti realizzati direttamente dalla Cassa o da questa provocati mediante i vari incentivi è di 3.709 miliardi, dei quali il 38,1 per cento costituito da infrastrutture a totale carico della Cassa, il 59,1 per cento da opere private realizzate con l'intervento finanziario dell'Ente e il 2,8 per cento da opere a favore della città e della provincia di Napoli, dalla istruzione professionale e da contributi per attività sociali.

Un'analisi di questi investimenti porta a far conoscere che le opere di infrastruttura attuate dalla Cassa ammontano a 1.413,1 miliardi; gli investimenti privati sostenuti da incentivi della Cassa sono di 2.191,6 miliardi e gli altri investimenti testè accennati sono di 105 miliardi.

Le infrastrutture realizzate dalla Cassa sono:

	<i>Miliardi</i>
bonifiche, sistemazioni montane e riforma fondiaria . . . . .	844,1
viabilità ordinaria . . . . .	160,6
acquedotti e fognature . . . . .	257,9
opere ferroviarie e marittime . . . . .	102,2
opere di interesse turistico . . . . .	37,9
opere varie . . . . .	10,4

Gli investimenti privati sostenuti da incentivi, invece, sono così suddivisi:

	<i>Miliardi</i>
miglioramenti fondiari . . . . .	422,3
iniziative industriali . . . . .	1.697,3
pesca e artigianato . . . . .	72

Gli altri investimenti, infine, sono così distinti:

	<i>Miliardi</i>
edilizia scolastica, istruzione professionale e contributi per attività sociali . . . . .	71,8
provvedimenti a favore di Napoli e provincia . . . . .	33,2

L'Amministrazione ordinaria, dal 1° luglio 1950 al 31 dicembre 1964, ha realizzato o

provocato nel Mezzogiorno investimenti per 3.849 miliardi, che rappresentano il 38 per cento degli investimenti totali.

L'intervento dell'Amministrazione ordinaria riflette:

le opere del *Ministero dei lavori pubblici*, la cui percentuale media a favore del Sud supera il 40 per cento e che comprendono: edilizia scolastica (45,8 per cento), edilizia ad uso di abitazioni civili (39,3 per cento), opere igienico-sanitarie (48,9 per cento), nuove costruzioni ferroviarie (39,4 per cento), opere marittime (48,8 per cento), viabilità ordinaria (34,8 per cento), opere idrauliche ed elettriche (30,7 per cento), edifici pubblici e di culto (41,7 per cento), opere varie (57,2 per cento);

le opere dell'*Azienda nazionale autonoma* delle strade che dal 1° luglio 1950 al 31 dicembre 1964 ha impegnato nel Mezzogiorno per lavori di sistemazione, ampliamento, ammodernamento, riparazioni, nuove costruzioni, manutenzione ordinaria e straordinaria, 371 miliardi con una percentuale quasi pari alla metà dell'intera spesa di 745 miliardi;

gli investimenti patrimoniali e le commesse del *Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile* per un importo di 662.264 miliardi e con una incidenza a favore del Mezzogiorno del 34,7;

la *Gestione case lavoratori* (GESCAL) e, prima di essa, l'INA-Casa dal 1° luglio 1950 al 31 dicembre 1964 hanno costruito nel Mezzogiorno 115.000 (su 300.000) alloggi con 647.000 (su 1.700.000) vani;

le opere del *Ministero dell'agricoltura e delle foreste* che, nello stesso periodo, ha eseguito nel Mezzogiorno investimenti in opere pubbliche per 700 miliardi (tra opere a cura degli enti di riforma e delle Aziende di Stato per le foreste demaniali, e opere di bonifica e di bonifica montana) e investimenti in opere di miglioramento fondiario per 1.110 miliardi.

Le partecipazioni azionarie ad iniziative del Mezzogiorno sono state poi dell'importo di 5.582 miliardi.

Gli investimenti delle aziende a partecipazione statale, in applicazione della legge 29 luglio 1957, n. 634, che riservava al Mezzogiorno il 60 per cento delle nuove iniziative e poneva come limite minimo da raggiungere il 40 per cento degli investimenti totali, hanno invece in 7 anni superato quelle percentuali. La quasi totalità, infatti, delle nuove iniziative è stata collocata nel Mezzogiorno e il 40 per cento della riserva totale è stato superato fino a raggiungere il 45,4 per cento. Nel 1964 il sistema d'intervento delle aziende a partecipazione statale ha potuto impedire che nel Mezzogiorno si manifestassero gli effetti del rallentamento produttivo nazionale.

Completano il quadro della provvista di fondi a favore del Mezzogiorno i prestiti esteri.

Al 30 giugno 1964, il complesso delle somme acquisite, in dollari o in altre valute straniere, ammontava ad un controvalore di 339 miliardi di lire italiane. La Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo ha concesso la quota maggiore dei prestiti (186,3 miliardi); dal 1959, ad essa è subentrata la Banca europea degli investimenti che, a ritmo sempre crescente, ha concesso prestiti per un totale di 115,6 miliardi. Sono stati contratti, inoltre, alcuni prestiti obbligazionari sul mercato degli Stati Uniti, tramite un consorzio di istituti di credito che fa capo alla banca Morgan (18,8 miliardi di lire), su quello svizzero tramite la Société de Banque Suisse di Basilea (7,1 miliardi) e su quello del Lussemburgo tramite la banca Lambert di Bruxelles (11,3 miliardi di lire).

Il ricavo netto di tali prestiti è stato impiegato in finanziamenti ad impianti elettrici (115,9 miliardi, pari al 34,2 per cento) ed in finanziamenti ad impianti industriali ed irrigui (223 miliardi, pari al 65,8 per cento). Una quota (134 milioni) è stata utilizzata, invece, per l'assistenza tecnica.

Dopo questa sommaria esposizione di dati e di cifre relativi ai mezzi sui quali il Mezzogiorno ha potuto far conto nel quindicennio passato, in via straordinaria e ordinaria, è opportuno un accenno alle opere e agli investimenti realizzati dalla Cassa per il Mezzogiorno e dagli altri organismi di in-



tervento straordinario in tale periodo, per poi far seguire qualche considerazione di ordine generale sugli effetti conseguiti, in relazione ai rilievi fatti dalla Commissione.

A) Nel settore delle *infrastrutture* il programma previsto è stato esaurito interamente fin dall'esercizio 1962-63.

Per gli acquedotti e le fognature sono stati approvati progetti per 296,7 miliardi e appaltati lavori per 291,2 miliardi.

Nel settore della *viabilità ordinaria* sono stati approvati progetti per 227,7 miliardi ed appaltati per 216,2 miliardi. La densità stradale per chilometro quadrato, che nel Mezzogiorno era caratterizzata, nel 1950, da un coefficiente di 0,34 Km./Kmq. è salita ad un coefficiente 0,45 con un incremento del 32,4 per cento, mentre tale incremento è stato del 7,6 per cento nel Nord e dell'11,5 per cento nell'Italia centrale. A questi risultati ha concorso largamente la Cassa.

Nelle *opere ferroviarie e marittime*, la realizzazione del programma è quasi completa. A fronte di uno stanziamento di 109,9 miliardi sta un impegno effettivo di 104,9 miliardi, di cui 90,7 per opere ferroviarie e 14,9 per collegamenti marittimi. Sono stati effettuati il raddoppio quasi totale della linea Battipaglia-Reggio Calabria, l'elettrificazione della linea Ancona-Pescara-Foggia-Bari e della Pescara-Sulmona e il potenziamento delle linee che, facendo capo a Metaponto, si dirigono a Reggio Calabria, Taranto, Bari e Potenza-Battipaglia. Sono stati costruiti 70 carri refrigeranti per il trasporto dei prodotti agricoli del Mezzogiorno. Nel campo marittimo sono state costruite tre navi-traghetto per i rapporti tra il continente e la Sardegna e realizzate attrezzature portuali a Civitavecchia e Porto Aranci.

Per i *porti e gli aeroporti* l'intervento della Cassa ha avuto dalla recente legge 29 settembre 1962, n. 1462 carattere di emergenza, e deve esser considerato preliminare al più generale programma di risanamento di tutte le attrezzature portuali italiane. Sono stati approvati progetti per 14,4 miliardi riguardanti i porti di Taranto, Porto Torres, Porto Vesme, Arbatax, Reggio Calabria, Crotona, Augusta, Bari, Vasto, Vibo Valentia.

Lo stesso carattere ha avuto dalla stessa legge l'intervento nel *settore ospedaliero*, nel quale le somme impegnate ammontano a 5,6 miliardi, ma il completamento del programma richiede non meno di altri 25 miliardi.

B) Nell'*agricoltura* nella quale gli interventi riguardano i due fondamentali settori delle opere pubbliche di bonifica e delle opere private di miglioramento fondiario, le attività del quindicennio trascorso possono riassumersi in due cifre e cioè 710 miliardi per il primo settore, 221 miliardi per il secondo.

L'incidenza maggiore in tale spesa è stata data dalle *opere di valorizzazione irrigua*. Nel periodo 1950-1964 sono stati, difatti, approvati progetti per 244,3 miliardi, pari al 32,8 per cento del totale. Al 30 giugno 1964 la superficie resa irrigabile superava i 250.000 ettari, di cui 194.000 entrati in effettivo esercizio (il piano di irrigazione prevede di addurre acqua a 500.000 ettari). Le reti di distribuzione ultimate hanno raggiunto 8.386 chilometri di sviluppo. La capacità degli invasi artificiali costruiti è di 1 miliardo di metri cubi, ed aumenterà prossimamente di altri 500 milioni di metri cubi per opere in costruzione.

Le opere di valorizzazione irrigua hanno avuto il presupposto nella creazione di opere idrauliche e di sistemazione montana interessanti il processo di conservazione e consolidamento del suolo. Queste opere, è necessario porlo in evidenza, hanno interessato *circa la metà della superficie forestale del Mezzogiorno*.

Va sottolineato, a questo punto, che il processo di conservazione e consolidamento del suolo non è soltanto volto ai fini della creazione di opere di irrigazione, ma ha una finalità che si traduce nello sviluppo, *in loco*, delle utilizzazioni culturali, differenziate ovviamente, secondo che trattisi di zone montane o di territori collinari.

Nella *viabilità di bonifica*, l'estensione della rete costruita ha raggiunto i 9.334 Km. di cui 7.951 ultimati. Molto lavoro resta da compiere per colmare le insufficienze della rete capillare interaziendale e dovrà, inol-

tre, essere affrontato il problema della manutenzione delle strade costruite.

Nelle opere private di miglioramento fondiario, la Cassa ha sostenuto come ha potuto le richieste di investimento e su un costo totale di opere progettate per 500 miliardi e 640 milioni ha deliberato contributi per 220 miliardi e 672 milioni, provocando così per la differenza, pari a 280 miliardi circa (quasi il 60 per cento del totale), l'investimento di capitale privato. Le cooperative e gli operatori agricoli singoli continuano a presentare alla Cassa nuovi progetti di investimento e essi dovranno essere soddisfatti con i finanziamenti previsti da questo disegno di legge.

Ma la tendenza maggiore manifestatasi nell'agricoltura meridionale è diretta alla creazione di impianti — cooperativi o non — di lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti del suolo per la ragionevole convinzione degli operatori che questo costituisca uno dei modi di difesa dei prodotti agricoli, in quanto consente loro di valorizzare il prodotto presso se stessi ed operare sul mercato commerciale non col prodotto originario (uva, olive, frutta, ortivi), facilmente deperibile e quindi esposto alle influenze della speculazione, ma con un prodotto negoziabile con maggiore possibilità di aderenza ai vari andamenti del mercato stesso.

La spesa complessiva per i 266 impianti di questo tipo finanziati ammontava al 30 giugno 1964 a 29,7 miliardi. Gli enopoli finanziati rappresentano il 56,4 per cento degli investimenti per impianti cooperativi, gli impianti ortofrutticoli il 17,3 per cento; minore è l'incidenza del settore enologico, nel complesso. Tuttavia negli ultimi esercizi, tale settore ha assorbito circa la metà degli investimenti, quello oleario ha raddoppiato il volume di spesa e gli investimenti per impianti ortofrutticoli hanno invece segnato una flessione.

Infine nel settore del *credito agrario*, al 30 giugno 1964 sono stati deliberati 1.863 finanziamenti della quota privata di opere pubbliche per 22 miliardi e mezzo e 5.727 finanziamenti per miglioramenti fondiari per 31,6 miliardi.

Il processo di trasformazione dei territori agricoli del Mezzogiorno è, con gli interventi straordinari e ordinari ai quali si è fatto cenno, decisamente avviato.

Difficoltà vengono segnalate dagli organi della Cassa a causa delle differenze ambientali di zone comprese nella stessa regione. Gli interventi si sono dimostrati troppo omogenei, provocando risultati variabili tra zona e zona.

Ma un altro fattore fondamentale ha influenzato l'intervento in agricoltura. Esso è stato dato dall'evoluzione dei tempi che ha conferito al periodo, dal 1950 ad oggi, un aspetto tipico, ma prevedibile e spiegabile, dello sviluppo del Mezzogiorno, sotto il punto di vista dell'equilibrio economico-sociale nelle campagne e del rapporto tra l'uomo e la terra: il generale sviluppo dell'Italia e dell'Europa ha determinato esigenze di reddito e di condizioni di vita che hanno spinto le popolazioni rurali verso altre regioni e verso altri settori produttivi.

Di questo fenomeno, si tornerà a parlare nel corso di questa relazione perchè è indubbiamente legato a tutto il problema dei futuri sviluppi del Mezzogiorno.

C) Nel settore industriale, sottolineata la considerazione, spesso trascurata, che i finanziamenti più massicci nella materia hanno origine soltanto con la legge 29 luglio 1957, n. 634 e cioè da data relativamente recente, l'intervento straordinario si è attuato in tre direzioni: creazione di aree e nuclei di sviluppo industriale; incentivazione finanziaria alle imprese private e assistenza tecnica alle aziende.

Fino al 31 dicembre 1964 sono stati creati 12 aree e 27 nuclei industriali. Essi comprendono 436 Comuni (il 15,4 per cento di quelli del Mezzogiorno) e coprono una superficie pari a circa un quinto di quella del territorio meridionale.

La redazione dei piani regolatori, prevista dalla legge 18 luglio 1959, n. 555, è in corso presso tutti i Consorzi. E poichè la complessa procedura di approvazione avrebbe potuto ritardare l'insediamento nei territori delle aree e dei nuclei, il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ha

autorizzato i Consorzi a presentare alla Cassa progetti di opere urgenti, concedendo affidamenti di contributo fino al 70 per cento di esse, sull'85 per cento del contributo finale.

La Cassa è poi intervenuta direttamente a costruire opere di approvvigionamento idrico di stabilimenti industriali, si è assunta a carico le spese per la redazione dei piani regolatori e ha concesso anticipazioni per l'esproprio di terreni e per il funzionamento.

Gli *incentivi finanziari della Cassa alle imprese private* — consistenti, come è noto, in contributi sulle spese di impianto e in finanziamenti a tasso agevolato — si pongono tra i più importanti interventi straordinari per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno.

Le domande di contributo presentate alla Cassa al 30 giugno 1964 erano 7.866 su un complesso di investimenti di 1.302 miliardi. Di esse, 1.041 per 66 miliardi sono state respinte perchè inammissibili.

La distribuzione per regioni e settori dà una prevalenza d'investimenti nel Lazio meridionale (vedi dintorni di Roma), Campania e Puglia come regioni (il 61,3 per cento del totale) e, quanto ai settori, nelle industrie agricolo-alimentari, di materiali da costruzione, meccaniche, chimiche e della carta (81,4 per cento degli investimenti complessivi).

Per i *finanziamenti a tasso agevolato*, nei quali, com'è noto, la Cassa opera indirettamente in due sensi, cioè con la provvista di fondi attraverso prestiti contratti all'estero e col concorso alla riduzione del costo del danaro raccolto sul mercato finanziario interno dagli istituti di credito, mentre per i prestiti esteri si rinvia a quanto già detto, per i contributi sugli interessi deve rilevarsi che, al 30 giugno 1964, la Cassa aveva concesso contributi in 5 prestiti obbligazionari emessi dai tre istituti speciali (ISVEIMER, IRFIS e CIS). Contro un valore nominale di 52 miliardi, l'impegno in tali operazioni a carico della Cassa è stato pari a 19,9 miliardi.

I mutui a tasso agevolato concessi fino a tutto il 1964 dall'ISVEIMER, IRFIS, CIS,

Banco di Napoli, Banco di Sicilia e Istituti a base nazionale sono stati 8.548, per un importo di 1.180 miliardi relativi ad un totale di investimenti di 2.100 miliardi.

L'*assistenza tecnica alle iniziative del Mezzogiorno* si è svolta attraverso l'« Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno » (IASM), che si vale di economisti, tecnici, specialisti e collaboratori esterni. La sua attività consiste in un'azione capillare presso le aziende, i consorzi industriali e le iniziative turistiche italiane, in un'opera promozionale all'estero, specialmente negli Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania e in studi e ricerche.

D) Nel *turismo*, l'attività della Cassa si è esplicata nella realizzazione di opere di interesse turistico e in finanziamenti in favore delle stesse opere e di iniziative alberghiere.

Nel primo settore la Cassa è intervenuta con una spesa di 31 miliardi.

Nel secondo settore ha concesso 14 mutui per opere di interesse turistico (di cui sette in Campania), per un ammontare di 4,7 miliardi e 852 mutui per finanziamenti di iniziative alberghiere, per un importo di 15,9 miliardi.

E) Nella *pesca*, i contributi erogati per l'ammodernamento della flotta e il potenziamento degli impianti al 30 giugno 1964 sono stati 8.219, per un importo di 13,3 miliardi. La graduatoria per regioni vede una prevalenza della Sicilia (29,8 per cento), della Puglia (19,7 per cento), della Campania (12,7 per cento) e del comprensorio del Tronto (11,9 per cento).

F) Nell'*artigianato*, l'intervento della Cassa si è esplicato in tutte le branche (arredamento, abbigliamento, meccanica, artigianato artistico, servizi per attività turistiche ed altre categorie).

I contributi deliberati sono stati 67.632, per un importo di 15,5 miliardi su un costo totale delle opere di 58,1 miliardi.

G) Nel settore *scuole e attività di formazione sociale e professionale* l'attività della Cassa è stata multiforme e vasta.

Per l'*edilizia scolastica* sono stati concessi 4.652 contributi, per un importo di 6,6 miliardi.

Per gli *asili infantili* sono stati impegnati 17 miliardi per 338 opere.

Nell'*addestramento professionale*, sono stati creati centri di istruzione nel settore agricolo (uno dei quali è funzionante e 3 stanno per entrare in funzione), sono stati concessi contributi nel settore delle opere pubbliche e servizi; finanziati macchinari e attrezzature nei centri di addestramento nei settori dell'industria e dell'artigianato; erogati contributi per scuole convitto nel settore infermieristico-sanitario.

Come attività di formazione dei quadri direttivi ed intermedi per l'agricoltura, la industria e le attività terziarie, sono stati svolti 33 corsi per direzione aziendale, concesse borse di studio, curata l'efficienza operativa dei tre grandi Centri permanenti di formazione: Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie presso l'Istituto di Portici, Scuola di cooperazione agricola a Borgo Cioffi in provincia di Salerno e Centro residenziale di formazione e studi di Napoli (FORMEZ).

H) Nel campo *delle attività sociali ed educative*, essendo scaduta nel 1963 la convenzione con l'Amministrazione per le attività assistenziali educative italiane e internazionali, la Cassa è subentrata direttamente nei rapporti con gli enti gestori dei 19 centri sociali giovanili esistenti, finanziandone l'attività.

La Cassa è anche intervenuta nelle attività per l'educazione degli adulti e di comunità contadine.

#### *Effetti e valutazioni dell'intervento straordinario nel quindicennio 1950-1964.*

È indubitabile che l'aumento del reddito verificatosi in Italia successivamente al 1950 nei settori extra-agricoli sia riconducibile in parte ad aumento di produttività, in parte ad aumento di occupazione, aumento che, fino al 1962, è stato calcolato dell'ordine di 4 milioni di unità.

Si tratta ora di esaminare la ripartizione regionale di questo incremento di occupazione.

Accettata la ripartizione della nostra economia in tre grandi settori (1): Italia Nord-Occidentale dove si concentra gran parte del sistema industriale italiano; Italia Centro-Orientale in cui il processo d'industrializzazione, pur insufficiente rispetto alle forze di lavoro locali, si è affermato in alcune zone; e regioni dell'Italia meridionale e insulare, nelle quali l'apparato industriale rispetto alle forze di lavoro era pressochè insignificante, essendo le forze di lavoro utilizzate quasi esclusivamente in agricoltura e nelle poche attività terziarie, si deve prendere atto che l'occupazione è aumentata in detti settori nel Mezzogiorno di 800.000 unità con un saggio d'incremento del 2,3 per cento, rispetto al 1950, inferiore di un quinto al saggio medio di aumento dell'occupazione del Paese.

Nello stesso periodo l'incremento naturale delle forze di lavoro è stato pari al 70 per cento dei posti di lavoro creati.

Il che vuol dire che il Sud, avendo creato un numero di posti di lavoro inferiore all'incremento naturale, ha dovuto assoggettarsi ad un flusso migratorio considerevole.

Da questa situazione emerge, per l'osservatore spassionato, una duplice considerazione: che la politica meridionalistica fin qui seguita ha dato risultati positivi, ma che tali risultati non sono ancora sufficienti a creare quell'equilibrio territoriale che è il fine di quella politica.

Quanto all'agricoltura, essa non soltanto ha trasferito all'industria e alle attività terziarie quel tanto di unità lavorative che, naturalmente, non trovava impiego nella sua economia, ma ha visto depauperato il suo settore di tali unità più del limite del naturale. Conseguenza questa di quella evoluzione alla quale si è accennato, secondo la quale mentre, da un lato, parte delle popolazioni rurali si è ribellata all'idea di rimanere su una terra incapace di procurarle un reddito adeguato ed un livello di vita civile ed è corsa verso regioni e settori più ricchi, dall'altro i piani d'intervento nei territori agri-

(1) Rapporto del Vice Presidente della Commissione nazionale per la programmazione economica, pag. 25.

coli non hanno potuto anticipare e seguire con la stessa rapidità le trasformazioni materiali e psicologiche intervenute nel giro di pochi anni: da ciò il fenomeno di un esodo così intenso.

È ben vero che spostamenti tanto massicci e, molte volte, poco ordinati, hanno dato luogo a problemi economici e sociali d'altra natura, ma chi guardi il fenomeno sotto il profilo delle sue cause determinatrici non può non riconoscere che esso ha una ragionevole spiegazione.

L'osservatore spassionato anche qui deve perciò convenire che non è che gli interventi in agricoltura non abbiano avuto effetti positivi — la dimostrazione data innanzi sta a dimostrarlo — ma che l'intervento si è scontrato con fattori naturali ed esterni, la eliminazione dei quali è indispensabile ai fini di un equilibrato sviluppo futuro del settore.

Ma altre considerazioni vanno fatte. L'intervento pubblico nel Mezzogiorno ha perseguito prevalentemente, nella prima fase, la realizzazione di grandi opere infrastrutturali che, mentre hanno costituito la premessa di quello sviluppo produttivistico che nell'industria ha avuto il suo deciso avvio nel 1957 ed hanno costituito la necessaria parte preliminare alla trasformazione delle strutture produttive in agricoltura, ha inciso, d'altra parte, sulle condizioni generali di arretratezza, in cui si trovavano le popolazioni meridionali, elevandone il tenore di vita o, comunque, soddisfacendo, in molti settori, ad esigenze civili di carattere primario rimaste finora insoddisfatte.

Le infrastrutture hanno posto le basi concrete per realizzare nel sistema economico meridionale condizioni corrispondenti a quelle dei paesi più industrializzati e delle nostre regioni più progredite.

Ma anche in così breve periodo l'attività produttiva ha avuto decisi caratteri di sviluppo: per la prima volta si è proceduto alla costituzione di un rilevante apparato di industrie di base che, dall'energia all'industria siderurgica e a quelle chimiche, offre alle restanti industrie e a tutto l'apparato produttivo beni e servizi a condizioni

di costo competitive con quelle delle altre zone.

Nello stesso tempo si è avviato un processo di creazione di industrie di trasformazione, che lasciano definitivamente alle spalle la vecchia struttura del sistema meridionale.

Nell'agricoltura quella parte della modificazione strutturale già avvenuta, ad onta dell'esodo, consente di far affrontare oggi, sulla base di un più favorevole rapporto popolazione-risorse e della creazione di aziende specializzate ed economicamente efficienti, i problemi connessi, con l'inserimento dei nostri prodotti agricoli nel mercato interno ed estero.

Nel turismo, il Mezzogiorno ha acquisito una quota sempre più rilevante delle correnti di visitatori nazionali e internazionali, offrendo loro un'attrezzatura ricettiva e complementare (trasporti di linea, agenzie, stazioni di servizio, alberghi diurni), la cui carenza era il motivo primo del difetto del movimento turistico nel Meridione o del suo quasi totale avvio a luoghi di tradizionale attrattiva.

Nel settore socio-culturale gli interventi hanno dato risultati facilmente rilevabili ad ogni esame obiettivo.

Ma — si obietta — rimane, e si è anche accentuato, un divario di reddito tra Nord e Sud.

A questo rilievo si risponde facilmente osservando che le regioni centro-settentrionali avevano già da tempo forme di organizzazione industriale altamente sviluppate e che è stato facile per esse raggiungere livelli di produttività ancora più elevati che nel passato, specialmente nella fase iniziale di competizione con i grandi Paesi industrializzati della Comunità economica europea.

I divari nord-sud non vanno, perciò, riguardati sotto l'aspetto del raffronto di percentuali in tempi diversi, ma stabilendo quali progressi siano stati compiuti dal Meridione in questi anni rispetto ai punti di partenza.

Metro più sicuro per stabilire la validità della politica seguita è stabilire, dunque, il rapporto tra quel che erano l'economia e

le condizioni sociali del Mezzogiorno nel 1950 e quello che sono oggi.

Che il divario debba essere eliminato è l'obiettivo principe della politica meridionalistica, ma se esso ancora permane perchè il centro-nord ha marciato in questi anni con ritmo più intenso, questa è una buona ragione per intensificare gli sforzi di intervento nel Mezzogiorno, non per invalidarli.

D'altronde, a chi osservi attentamente il livello di accrescimento del reddito nel periodo 1951-1964 nelle due circoscrizioni (Mezzogiorno e Centro-Nord) non sfugge che mentre il tasso medio annuo di formazione del reddito *pro capite* è stato nel Mezzogiorno, fino al 1959, inferiore a quello del Centro-Nord (rispettivamente 3,2 per cento e 5,2 per cento), la tendenza si è poi modificata a favore del Meridione (6,5 per cento e 5,6 per cento), dando così la prova dell'inizio di un processo effettivo di avvicinamento del reddito delle due circoscrizioni.

La stessa struttura dell'economia meridionale si è andata, d'altronde, modificando. Mentre, nel 1951, l'apporto del settore agricolo raggiungeva il 43 per cento del prodotto globale, nel 1963, pur essendo aumentato in valori assoluti, il suo peso relativo si è ridotto al 32 per cento.

Quanto si è detto finora confuta le critiche sulla politica meridionalistica sin qui seguita, giustifica il consenso generale alla prosecuzione di essa ed apre la strada all'esame di questo nuovo disegno di legge.

2. — Nel suo Capo I il disegno di legge pone le basi della nuova struttura degli interventi.

La Cassa è prorogata al 31 dicembre 1980 (art. 3). Alla stessa data (art. 34) è prorogata l'attività delle Sezioni di Credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e della Banca nazionale del lavoro.

Il disegno di legge inquadra, all'articolo 1, gli interventi nel Mezzogiorno nella programmazione economica nazionale che il Parlamento sarà prossimamente chiamato ad esaminare.

La coincidenza non è di puro ordine cronologico.

Il problema del Mezzogiorno è uno degli aspetti del generale problema di sviluppo dell'economia italiana, che è poi un problema di efficiente e organico sviluppo di tutti i fattori produttivi esistenti nel Paese, considerati in se stessi e nei loro rapporti con la politica di cooperazione internazionale, comunitaria, europea in genere, e mondiale.

Ma questa, evidentemente, non è una novità.

La novità sta nel fatto che mentre l'economia del Mezzogiorno dal 1950 è stata oggetto di programmazione e di pianificazione, l'economia generale italiana mancava dell'una e dell'altra.

Quindi, non è che muti il rapporto tra economia meridionale ed economia generale, muta l'impostazione dei mezzi di risoluzione dei problemi dell'economia generale e, in questa nuova impostazione, si inserisce la politica meridionalistica.

Procedendo da questa proposizione, i temi di fondo da affrontare sono tre:

— qual è il peso che il Mezzogiorno ha nel programma nazionale;

— qual è il collegamento necessario tra organi d'intervento straordinario e organi dell'Amministrazione ordinaria (a carattere decisionale ed esecutivo), perchè gli interventi risultino armonici rispetto all'economia generale;

— se si richieda una migliore definizione della funzione e degli organi di direzione politica dell'azione meridionalistica, naturalmente inserita in quella politica generale, data dall'ordinamento statale italiano.

L'accenno a questi tre argomenti che ora si va a fare è, soprattutto, diretto a stabilire se e in qual modo le questioni ad essi relative siano affrontate e risolte dal provvedimento in esame.

Naturalmente, va detto subito che non è con questo solo disegno di legge che il problema si risolve, ma con tutta la legislazione che verrà maturando per effetto della programmazione economica nazionale.

Il primo problema, dunque, è la posizione del Mezzogiorno nella programmazione nazionale.

Il problema fu posto, con chiara intuizione, dalla prima relazione al Parlamento del Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, nell'anno 1960.

Il problema del Mezzogiorno — questa è la sostanza di quella relazione — non va più visto come fatto di semplice redistribuzione territoriale della crescita economica, ma come un aspetto del problema generale di sviluppo di tutta l'economia italiana, *al centro della quale tale problema si pone.*

Nella nota aggiuntiva presentata al Parlamento dal Ministro del bilancio nel 1962, « Problemi e prospettive dello sviluppo economico italiano », premessa una sintesi della situazione economica del Paese all'inizio degli anni '50 e dei caratteri salienti del processo di sviluppo che ne è seguito, si preannunciano gli obiettivi e gli strumenti della programmazione nazionale e, tra essi, si pone la intensificazione degli interventi nel Mezzogiorno e in alcune zone centro-orientali, coordinata con la politica di programmazione nazionale.

La programmazione, in quanto diretta a determinare nuovi sviluppi della situazione economica generale del Paese — questo è il fulcro del pensiero contenuto nel documento citato — dovrà investire tutti i settori dell'economia, ma dovrà attentamente seguire e sollecitare gli sviluppi che cominciano a delinearsi nelle zone depresse.

Più recentemente e più esplicitamente la « Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1965 », presentata dai Ministri del bilancio e del tesoro al Parlamento, pone il problema nei paragrafi 16 e 22.

« Le attuali condizioni di mercato e gli effetti della politica di sviluppo fin qui condotta rendono sempre più convenienti — si legge nel paragrafo 16 — gli investimenti nel Mezzogiorno. Lo sviluppo industriale del Sud sta ormai per entrare in una fase di "decollo" ed è pertanto oggi più che mai necessario che non venga meno quell'intervento propulsore che è sul punto di cogliere i frutti di una grande opera storica ».

Il paragrafo 22 pone con maggior precisione i termini del problema: massi-

mizzare nel futuro il risultato economico degli investimenti nel Mezzogiorno e proseguire, intensificare, completare l'intervento straordinario per assicurare la necessaria continuità alla politica di sviluppo del Mezzogiorno, dato che la legge istitutiva della Cassa viene a scadenza nel giugno 1965. La nuova legge dovrà realizzare un più efficace coordinamento, rispetto al passato, dell'intervento straordinario con quello ordinario.

Questi concetti vanno pienamente accettati. L'economia del Mezzogiorno è una componente dell'economia nazionale ed internazionale, nella quale si inserisce, ma ha ancora bisogno di strumenti e di mezzi di carattere straordinario per poter conseguire quella situazione di equilibrio interno, che le consenta di marciare di pari passo con tutta l'economia italiana, sia negli ulteriori sviluppi interni, sia nell'azione competitiva con gli Stati esteri.

Un arresto della politica d'intervento straordinario nel Mezzogiorno — che è una macchina in movimento che ha subito un temporaneo rallentamento, si può dire, per difetto di carburante, ma che con nuove dotazioni di mezzi è in grado di continuare la sua marcia — sarebbe illogico e antieconomico.

Illogico perchè non affrettare i tempi per la risoluzione di un problema che ostacola lo sviluppo armonico dell'economia del Paese significa porsi contro la impostazione della programmazione nazionale, che punta rapidamente su quell'armonia.

Antieconomico, perchè, nell'attesa, la Cassa per il Mezzogiorno e gli altri organismi d'intervento sarebbero inutilizzati, i capitali privati prenderebbero altra destinazione e gli effetti finora conseguiti sarebbero compromessi.

Ciò non significa sfiducia — come è stato detto — nella programmazione nazionale.

È logica delle cose concrete, che fa ritenere che un nuovo, complesso strumento come quello della programmazione richiede tempi di definizione e di attuazione che contrastano con l'esigenza della immediatezza, con la quale va continuata la politica del Mezzogiorno.

L'interessante è che tale politica cammini nella stessa direzione di quella verso la quale è indirizzata l'economia generale del Paese. E questo appare chiaro ad una semplice lettura del disegno di legge.

Che se successivamente, quando la programmazione sarà definita, coordinamenti di essa con i piani del Mezzogiorno, saranno necessari, sarà facile provvedervi con gli aggiornamenti previsti dal primo comma dell'articolo 1.

Le osservazioni precedenti costituiscono la doverosa risposta alla tesi secondo la quale i piani pluriennali per il Mezzogiorno dovrebbero essere subordinati alla messa in atto della programmazione nazionale e spiegano la decisione della Commissione di non accogliere gli emendamenti proposti a questo fine.

Tornando al contenuto del Capo I, il sistema accolto dal disegno di legge è chiaro.

Un Comitato di ministri costituito in seno al Comitato interministeriale per la ricostruzione predispone, d'intesa con le Amministrazioni statali e regionali interessate, piani pluriennali di coordinamento degli interventi pubblici diretti a promuovere e agevolare la localizzazione ed espansione delle attività produttive a carattere sociale nei territori meridionali, in attuazione del programma economico nazionale e anche sulla base dei piani regionali.

Il Comitato dei ministri, istituito con questa legge, è presieduto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e composto di undici Ministri: Bilancio, Tesoro, Pubblica Istruzione, Lavori pubblici, Agricoltura e foreste, Trasporti e aviazione civile, Industria e commercio, Lavoro e previdenza sociale, Partecipazioni statali, Sanità, Turismo e spettacolo. Gli altri Ministri sono chiamati a parteciparvi di volta in volta, quando siano trattati problemi di loro competenza.

Formulato il piano, esso viene sottoposto per l'approvazione, al Comitato interministeriale della ricostruzione.

Il primo piano pluriennale è formulato, ove il programma nazionale non sia ancora intervenuto, in base alla Relazione previsio-

nale e programmatica per il 1965, presentata al Parlamento dai Ministri del bilancio e del tesoro. E poichè tale relazione contiene i principi generali della programmazione nazionale, il primo piano quinquennale per il Mezzogiorno risulterà aderente a quei principi.

Il Capo I definisce la figura e i compiti del Ministro per gli interventi straordinari.

Non si tratterà più di un Ministro senza portafoglio che, per delega del Presidente del Consiglio, presiede il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, ma di un Ministro nominato espressamente per regolare la materia degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con i poteri indicati nell'articolo 2 del disegno di legge, di un Ministro che ha la funzione di approvare i programmi della Cassa, di vigilare sulla sua attività, di proporre la nomina del Presidente, dei Vice-Presidenti e del Consiglio di amministrazione della Cassa, di promuovere lo scioglimento di questo, di proporre leggi e di presiedere, come si è detto, il Comitato dei ministri che formula i piani.

Alle dipendenze del Ministro vi è una segreteria di 100 membri al massimo, composta di personale comandato da altre Amministrazioni e di esperti. La proposta della nomina di un Segretario generale non fu accolta dalla Camera dei deputati e non viene riproposta in Senato. Non è sembrato opportuno introdurre un nuovo organo in un sistema già appesantito da procedure necessarie, ma non semplici.

3. — Il Capo II stabilisce i termini generali dell'intervento.

È questa la parte che in Commissione ha dato luogo alle più approfondite discussioni.

In primo luogo, questo Capo prevede la riserva di investimenti pubblici a favore del Mezzogiorno.

Nel primo quinquennio di attuazione della legge è riservata ai territori meridionali una quota *non inferiore* al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle Amministrazioni dello Stato per spese d'investimento. Nello stesso periodo restano ferme a favore del Mezzogiorno



le quote degli investimenti degli enti e delle aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali e sono estese all'Ente nazionale per l'energia elettrica. È stato chiesto, innanzitutto, che la relazione chiarisca che per spese di investimento debbano intendersi non solo quelle a carattere produttivo, ma anche quelle a carattere sociale. La Commissione, consentiente il Ministro, ha concordato unanimemente su questa interpretazione che, d'altronde, appare conforme alla *ratio* di questo disegno di legge.

La discussione si è, invece, rivolta non alla riserva degli investimenti in sé, ma al timore, sorretto dalle vicende passate, che, di fronte agli interventi straordinari, possa non essere osservata la riserva sulle spese ordinarie.

Ma l'obiezione si risolve facilmente col richiamo all'articolo 5, che non soltanto precisa che gli stanziamenti attribuiti alla Cassa del Mezzogiorno non sono computabili nella riserva del 40 per cento, ma demanda al Comitato dei ministri, che formula i piani, di assicurare che la riserva sia salvaguardata in ogni caso.

Quanto alla misura della riserva, a proposito della quale è stato acutamente osservato che essa corrisponde press'a poco alla proporzione tra popolazione meridionale e popolazione italiana e, quindi, che con essa nulla si concede di più del dovuto, l'osservazione è esatta, ma occorre tener conto che il 40 per cento è stabilito come minimo al di sotto del quale le Amministrazioni interessate non possono andare, ma che dovrà essere compito dei piani pluriennali stabilire le misure concrete degli interventi ordinari, fatto salvo il minimo del 40 per cento. Se così non fosse, una politica di piano non avrebbe senso.

L'articolo 6 definisce gli interventi nei comprensori irrigui in agricoltura, nelle aree e nei nuclei industriali e nei comprensori di sviluppo turistico e l'articolo 7 definisce gli interventi esterni ai detti comprensori.

In ciascuno di questi comprensori la Cassa è autorizzata a realizzare le infrastrutture necessarie alla localizzazione delle attività

produttive, a concedere le agevolazioni e ad effettuare gli interventi per il progresso tecnico e lo sviluppo civile.

Questa norma, così enunciata, ha destato allarme in Parlamento e fuori. È sembrato che il disegno di legge volesse discriminare tra territorio e territorio del Mezzogiorno e creare zone privilegiate e zone di abbandono.

Ma non è così e non può e non deve, innanzitutto in via di principio, essere assolutamente così, se è vero che il concetto di equilibrio economico territoriale deve essere valido non soltanto tra regione e regione d'Italia, ma nell'ambito dello stesso Mezzogiorno e di ciascuna regione di esso.

Chi temesse il contrario dimenticherebbe, innanzitutto, che gli interventi nel Mezzogiorno debbono essere oggetto di un piano dinanzi al quale si pone il quadro dell'intera economia di tutto il territorio meridionale, con le sue multiformi esigenze e con le situazioni particolari nelle singole regioni dei vari settori economici. Non per nulla il disegno di legge prevede l'intervento delle Regioni, e, provvisoriamente, dei Comitati regionali per la programmazione nella formazione dei piani e nella loro approvazione.

I piani terranno conto — e in ciò è la ragion d'essere del coordinamento che la nuova legge assicurerà — delle disponibilità di intervento ordinario e straordinario e le distribuirà a tutto il territorio secondo le esigenze economiche e sociali di ciascuna regione, considerando l'un genere d'interventi come integrativo dell'altro, nella visione unitaria di una finalità comune.

Ma, indipendentemente, da questa determinante considerazione, è lo stesso disegno di legge che, all'articolo 7, prevede espressamente gli interventi della Cassa nei territori esterni ai comprensori.

L'articolo 7, infatti, prevede:

a) le agevolazioni alle iniziative industriali si applicano a tutto il territorio meridionale.

Ciò vuol dire che, fermo restando che nelle zone e nei nuclei industriali la Cassa interviene per la formazione delle strutture col concorso dell'85 per cento, fuori di dette

zone e nuclei, la creazione degli impianti industriali dà diritto ai contributi e ai finanziamenti a tasso ridotto e a tutte le altre agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti.

E ciò non senza osservare che il piano potrà prevedere la istituzione di altre zone e nuclei, nelle località dove ne ricorrano i presupposti economici e sociali.

b) le agevolazioni alle iniziative alberghiere si applicano in tutto il territorio meridionale.

La Cassa, nei comprensori d'interesse turistico, potrà, inoltre provvedere all'attuazione delle opere infrastrutturali.

La delimitazione dei comprensori di interesse turistico sarà fatta da una Commissione nominata con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentiti gli Enti provinciali per il turismo competenti per territorio.

c) in agricoltura, gli interventi che l'articolo 6 prevede per le zone irrigue possono essere estesi alle zone ad esse esterne, purchè rientrino, dice il disegno di legge, in speciali programmi « connessi con la salvaguardia delle opere irrigue e la valorizzazione dei comprensori irrigui ».

Sempre in agricoltura, anche le agevolazioni consistenti in contributi e mutui a tasso agevolato (articoli 10 e 11) possono essere concesse fuori dei comprensori irrigui, purchè le attività agricole rientrino in speciali programmi « connessi con la valorizzazione » di detti comprensori.

La Commissione ha discusso molto su questi punti che, d'altronde, potranno essere ancora approfonditi in Assemblea e, riaffermando il concetto secondo il quale per territori irrigui debbano intendersi quelli irrigati e quelli suscettibili di irrigazione, è stata, almeno nella sua maggioranza, del parere che l'intervento debba essere ammissibile in tutti quei territori in cui esso abbia carattere di economicità e che una particolare considerazione meritino i settori vitivinicolo, ortofrutticolo e zootecnico.

d) le opere di viabilità stradale possono essere attuate in tutto il territorio meridionale, purchè dirette ad assicurare i collegamen-

ti tra le reti autostradali e ferroviarie e i comprensori irrigui, industriali e turistici.

e) le opere necessarie all'approvvigionamento idrico, a qualsiasi uso, compresi gli impianti di desalinizzazione delle acque e connesse reti fognarie, possono essere attuate in tutto il territorio meridionale.

Si riferiscono egualmente a tutto il Mezzogiorno le agevolazioni fiscali e tariffarie, quelle relative all'artigianato e alla pesca, gli interventi in materia di assistenza tecnica, di ricerca scientifica, formazione ed istruzione professionale, di attività sociali ed educative, di cui si parlerà in seguito.

Questo quadro panoramico delle possibilità d'intervento della Cassa nei territori meridionali sta, dunque, ad escludere quel carattere discriminatorio tra territorio e territorio meridionale, che, si teme, il disegno di legge possa introdurre.

Fa parte delle disposizioni finali ma va, sistematicamente, considerata nella materia del Capo II, la disposizione dell'articolo 27 che prevede il completamento dell'attuazione del piano quindicennale per le opere ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo dei territori del Mezzogiorno, anche mediante il potenziamento dei servizi civili.

È noto che il piano quindicennale, specialmente nella sua formulazione finale, non ha potuto avere integrale attuazione per difetto di fondi e che alcuni complessi di opere sono rimasti incompiuti. Irragionevole e antieconomico sarebbe che, prima di procedere alla formulazione di un nuovo piano, non si attuasse quello preesistente, s'intende, con le necessarie armonizzazioni e integrazioni.

Di carattere più direttamente innovativo sono poi le norme che prevedono la partecipazione della Cassa alla spesa per la formulazione dei piani di sviluppo e quelle relative alla vigilanza sui consorzi di bonifica e sui consorzi industriali.

Di carattere innovativo sono anche le norme che prevedono che la Cassa possa sostituirsi ad organismi locali non in grado di adempiere a specifici compiti per il conseguimento degli obiettivi fissati dal piano (ar-

ticolo 6). La mente qui corre subito agli enti locali, per i quali l'attesa riforma della legge comunale e provinciale e specialmente quella sulla finanza locale, è condizione di funzionalità, ai fini anche dei compiti che le norme sul Mezzogiorno pongono a loro carico.

4. — Il Capo III contiene le disposizioni relative alle agevolazioni delle attività economiche ed è diviso in tre sezioni: agevolazioni alle iniziative agricole, agevolazioni per le iniziative industriali, l'artigianato e la pesca e agevolazioni nei comprensori di sviluppo turistico.

Questa materia è stata oggetto in Commissione di una discussione di carattere generale sul sistema degli incentivi, come mezzo diretto ad ottenere la localizzazione delle attività economiche.

Mentre, da un lato, si è sostenuta la ragionevolezza del sistema che tende ad attrarre al Mezzogiorno quella quota del risparmio nazionale, che le previsioni programmatiche fanno ritenere dover essere in misura non inferiore al 45 per cento nel prossimo quindicennio, da parte comunista si è obiettato che gli incentivi servono a favorire l'industria privata, nulla osservandosi, evidentemente, per le aziende a capitale statale.

Ma è stato esattamente replicato che in un sistema economico come il nostro, sancito dall'articolo 41 della Costituzione, che prevede la libertà dell'iniziativa economica privata, è diritto e dovere dello Stato, secondo l'ultima parte della stessa norma, intervenire con programmi e controlli perchè l'attività economica privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e non si svolga in contrasto con l'utilità sociale.

Lo strumento degli incentivi diretti a dare all'economia privata determinati indirizzi settoriali o territoriali rientra in questo sistema.

Il risparmio privato va sollecitato nella sua formazione e sorretto nel suo impiego. Altrimenti, tutta l'economia italiana crollerebbe. Se tutta l'economia industriale, agricola e turistica italiana dovesse essere rappresentata da aziende a capitale statale, tanto varrebbe proclamare il principio dell'economia interamente statizzata.

Va rilevato, però, come questo disegno di legge sia, con tutte le sue norme, indirizzato a favorire la piccola e la media industria e la piccola impresa contadina, specialmente se associate in forme cooperativistiche. Talchè alla Commissione è apparso di non dovere accogliere gli emendamenti proposti da parte comunista in materia di cooperative agricole, non perchè non fosse d'accordo con l'indirizzo che tende a favorirle, ma perchè ha ritenuto sufficientemente affermato e garantito quell'indirizzo dalle disposizioni del disegno di legge.

Detto questo in via generale, l'esame delle tre sezioni del Capo III dimostra che è stata mantenuta in questo provvedimento, con significative innovazioni, la duplice, tradizionale forma d'incentivazione: contributi in conto capitale e mutui a tasso agevolato.

Importante innovazione in agricoltura è, invece, la creazione da parte della Cassa di una società finanziaria a prevalente capitale pubblico per promuovere e sviluppare le attività agricole, attraverso la partecipazione alla formazione del capitale di cooperative e loro consorzi e di altre società di piccoli e medi imprenditori agricoli, aventi lo scopo di realizzare aziende economicamente efficienti.

La disposizione è chiara e risponde ad una antica esigenza di finanziamento dell'attività agricola, specialmente in un'epoca in cui la meccanizzazione di essa è alla base del problema della sua produttività e l'operatore agricolo non può farvi fronte nè con impossibili autofinanziamenti nè col continuo ricorso al credito d'impianto, spesso insostenibile per aziende in via di formazione.

Nel settore agricolo si amplia anche la misura dei contributi e dei mutui a tasso agevolato per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale (art. 10) e per la costruzione di impianti per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici (art. 11). Questa stessa norma prevede anche, per la prima volta, che la Cassa possa essere autorizzata ad assumere a proprio carico, in casi particolari, la costruzione degli impianti anzidetti, da affidare in gestione ad enti pubblici, cooperative e loro consorzi, anche in associazio-

ne con imprese commerciali ed industriali del Mezzogiorno, riconoscendosi agli enti gestori la facoltà di acquisire la proprietà degli impianti medesimi. È pure previsto un concorso finanziario della Cassa nella realizzazione di iniziative per il collocamento dei prodotti sui mercati di consumo.

Un particolare accenno meritano, poi, le previste riduzioni tariffarie sui trasporti ferroviari dei prodotti agricoli ed ittici (articolo 15, secondo comma).

Si tratta, come ben si vede, di un complesso di provvidenze, che partendo dalle opere di bonifica e di trasformazione agraria, segue via via tutto il laborioso cammino dell'impresa agricola, sino al momento finale del collocamento della merce sul mercato. Una accorta dosatura dei benefici tende a favorire il processo cooperativistico ed a sostenere anche, in talune fasi, l'associazione tra impresa agricola ed impresa commerciale e industriale, secondo un indirizzo che in altri Paesi è stato sperimentato con successo e che si è risolto nel comune vantaggio delle forze associate e degli stessi consumatori.

Nel settore industriale sono confermati ed ampliati i finanziamenti a tasso agevolato ed i contributi a fondo perduto (art. 13) che hanno sin qui efficacemente concorso alla ormai più che incipiente industrializzazione dei territori meridionali.

In particolare, è previsto l'aumento del contributo a fondo perduto per i macchinari costruiti nel Mezzogiorno, al fine di favorire ulteriormente lo sviluppo delle industrie meridionali, specie nei fondamentali settori dei beni strumentali.

Anche in relazione, poi, al progressivo attenuarsi delle barriere doganali in seno alla Comunità economica europea è stata soppressa l'esenzione dai dazi doganali prevista dalla precedente legislazione per i macchinari importati dall'estero. Con la nuova disciplina tali macchinari risulteranno pertanto equiparati a quelli nazionali ai fini del contributo concedibile.

Ai fini della maggiore razionalizzazione dello sviluppo industriale, il disegno di legge dedica particolare cura ai consorzi per le aree ed i nuclei di industrializzazione,

istituiti nelle zone in cui, essendo presenti le maggiori suscettività obiettive, il processo di industrializzazione può svolgersi nelle forme più economiche ed efficienti. Con norma innovativa è, pertanto, prevista la concessione agli anzidetti consorzi di anticipazioni finanziarie da parte della Cassa per la realizzazione di opere infrastrutturali, limitatamente — come è ovvio — alla parte di spesa non coperta dal contributo della Cassa (che può giungere sino all'85 per cento), e per la gestione delle opere stesse (art. 6, nono comma), come pure è disposto un concorso della Cassa nelle spese per l'organizzazione e l'attività dei consorzi (art. 31).

Sono prorogati i benefici fiscali già previsti nella legislazione sinora vigente, con l'introduzione di modificazioni e di perfezionamenti tali da rendere le agevolazioni più accessibili ai beneficiari o da risolvere, nel senso più favorevole, questioni dubbie dovute a precedenti interpretazioni restrittive (art. 13). Una particolare agevolazione fiscale è disposta (stesso articolo, lettera f) per gli impianti di desalinizzazione delle acque (i combustibili e le altre fonti energetiche necessari al loro funzionamento sono equiparati, agli effetti fiscali, a quelli impiegati per la produzione dell'energia elettrica), mentre una innovazione veramente di grande rilievo è costituita dalla esenzione dall'imposta sulle società (articolo 14).

L'ampliamento, anche al trasporto dei macchinari e materiali occorrenti all'ammodernamento delle aziende, alle materie prime e ai semilavorati e al trasporto fuori del Mezzogiorno dei prodotti finiti, delle tariffe ferroviarie e marittime di favore (art. 15), e l'elevazione al 30 per cento della quota di forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche da riservare alle imprese industriali ed artigiane del Mezzogiorno (con una più rigorosa tutela dell'osservanza di tale prescrizione; art. 16), concludono questa rapida panoramica delle agevolazioni previste dal disegno di legge per il settore industriale.

Per l'artigianato e la pesca è prevista la prosecuzione per un quinquennio — in at-

tesa di una organica riforma dell'intervento pubblico in questo settore — della concessione di contributi a fondo perduto per il miglioramento e l'ammodernamento dei beni strumentali di cui artigiani e pescatori, singoli e associati, si avvalgono nell'esercizio delle loro intraprese (art. 17).

Nel settore delle iniziative turistiche, il disegno di legge prevede la concessione di mutui a tasso agevolato e di contributi a fondo perduto per le iniziative alberghiere e ricettive in genere (art. 18, primo comma), anche se localizzate al di fuori dei comprensori di sviluppo turistico (art. 7, secondo comma). Per le opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica o, comunque, idonei a favorire lo sviluppo turistico sono concessi solo mutui a tasso agevolato, a condizione che tali iniziative si realizzino nell'ambito dei comprensori anzidetti (art. 18, quinto comma). In questo settore l'innovazione più significativa recata dal provvedimento è rappresentata dalla concessione di contributi a fondo perduto per le opere alberghiere e ricettive in genere.

Nel settore dell'assistenza tecnica, il disegno di legge dispone (art. 19) una disciplina organica e sistematica, sostituendola ad una precedente legislazione frammentaria e dagli incerti contorni. Sono previsti servizi di assistenza tecnica a favore delle imprese operanti nei vari settori economici (ivi comprese le cooperative) per l'espansione e l'ammodernamento delle loro strutture produttive. Altrettanto è previsto per l'adeguamento dell'organizzazione amministrativa locale, onde renderla in grado di assolvere agli impegnativi compiti derivanti dall'attuazione del piano di coordinamento.

Nel settore della ricerca scientifica, per la prima volta preso in considerazione dalla legislazione meridionalistica, è prevista l'attuazione di programmi di ricerca scientifica applicata, per consentire l'inserimento, nelle strutture produttive, delle moderne tecniche (art. 21), onde assicurare alle imprese meridionali condizioni di efficienza e di elevata produttività.

Nel settore del fattore umano, infine, è prevista una complessa e coordinata azione diretta al perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi delle imprese (ivi comprese le cooperative), operanti nei diversi settori produttivi e dei quadri delle amministrazioni pubbliche più direttamente impegnate nell'attuazione del piano di coordinamento. Sono, del pari, previsti servizi di formazione e di addestramento della mano d'opera per far fronte alle esigenze delle imprese che, come è noto, abbisognano di maestranze sempre più qualificate. È previsto anche lo svolgimento di attività sociali ed educative, volte a favorire il progresso civile delle popolazioni meridionali (art. 20). Trattasi di un complesso di interventi non ignorati dall'attività sin qui svolta dalla Cassa, ma che con questo provvedimento assumono quella forma sistematica e quella veste definita che è condizione e garanzia del loro ordinato e proficuo svolgimento.

5. — Il Capo V detta le norme di carattere finanziario.

La dotazione della Cassa per il prossimo quinquennio è di 1.640 miliardi, ai quali vanno aggiunti gli 80 (e non 60) miliardi previsti dalla legge 6 luglio 1964, n. 608, spendibili nel 1965.

Questa somma è ripartita negli esercizi finanziari dal 1965 al 1971. I maggiori stanziamenti sono previsti negli anni dal 1966 al 1969.

Va ripetuto che ad essa si aggiunge la riserva degli stanziamenti ordinari, in misura non inferiore al 40 per cento.

Sicchè, se le future condizioni economiche e finanziarie italiane lo consentiranno, il che è vivamente auspicato, quella riserva potrà essere dai piani pluriennali elevata oltre il limite minimo, senza dire che, come è accaduto nel passato quindicennio, altre disposizioni finanziarie potranno essere emanate per maggiormente dotare l'attività della Cassa.

Il bilancio della Cassa è approvato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto col Ministro del tesoro.

Il detto bilancio, con una relazione *previsionale e programmatica* per l'anno successivo, sarà annualmente presentato al Parlamento dal Ministro per gli interventi straordinari che su di esso dovrà riferire.

Si è creata, così, quella sede propria per la discussione annuale di tutta la politica del Mezzogiorno, alla quale si è innanzi accennato, che finora è mancata e nella quale il Parlamento potrà dare periodicamente giudizi e indirizzi sulla politica governativa per il Meridione.

Piani pluriennali, dunque, ma intervento annuale del Parlamento.

Al Governo viene anche delegata l'emanazione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, di un testo unico di tutte le disposizioni di legge finora emanate per la disciplina degli interventi nel Mezzogiorno. Il Governo avrà l'obbligo di sentire, a questo scopo, una Commissione composta di 10 senatori e 10 deputati.

Una disposizione particolare fa obbligo ai destinatari dei benefici e agli appaltatori delle opere previsti nel disegno di legge di osservare le leggi sul lavoro e le norme dei contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona interessata, sia nella fase di costruzione dell'impianto, che in quella del suo esercizio e per tutto il tempo in cui durano i benefici.

L'importanza della norma sta nell'aver rigorosamente prescritta l'osservanza anche dei contratti collettivi, essendo evidentemente superfluo il richiamo al dovere di osservare le leggi e di avere aggiunto che, in caso di infrazioni, potranno essere adottate misure che vanno fino alla revoca dei benefici.

Un'altra disposizione particolare (art. 29) contenuta nel Capo finale, ma che, in verità, sistematicamente, farebbe parte del Capo I, stabilisce che per la Sicilia e la Sardegna i programmi esecutivi della Cassa sono predisposti e approvati d'intesa con le Amministrazioni delle rispettive regioni.

Speciale attenzione merita, infine, la materia del coordinamento del presente disegno di legge con la legislazione precedente.

Già la norma relativa alla formulazione di un testo unico stabilisce che esso deve contenere le modifiche necessarie per il coordi-

namento delle norme vigenti e per la loro armonizzazione con le disposizioni in materia di ordinamento regionale, di programmazione e di urbanistica.

L'articolo 28 stabilisce, poi, che « restano ferme le disposizioni della vigente legislazione in favore dei territori meridionali, ivi comprese quelle riferite a singole regioni e particolari territori ».

E l'articolo 35, per ultimo, stabilisce che « le disposizioni legislative vigenti sull'attività della Cassa per il Mezzogiorno incompatibili con la presente legge cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore della presente legge ».

Queste disposizioni, nel loro insieme, si richiamano, in sostanza, ai principi sull'applicazione delle leggi. Tutta la legislazione precedente resta in vigore, purchè non sia espressamente o per incompatibilità abrogata da questa nuova legge o dai coordinamenti stabiliti dal testo unico.

E da auspicare, però, che sopravvenga presto tale testo unico perchè è da prevedere che questioni possano sorgere nei casi di abrogazione per incompatibilità fino alla emanazione delle norme unificatrici.

\* \* \*

Onorevoli senatori, la Commissione ha lavorato coscienziosamente con 21 interventi di onorevoli colleghi di tutte le parti politiche e circa 15 ore di appassionata e approfondita discussione e, nella sua maggioranza, ha ritenuto di dover mantenere immutato il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Ordini del giorno sono stati presentati da molti onorevoli colleghi. La Commissione ne ha preso atto, ma non potendo deliberare su di essi, li rimette all'Assemblea.

In tutta la Commissione, se ne deve dare atto, è emerso il travaglio unanime perchè il problema del Mezzogiorno sia risolto nel modo più rapido e migliore nell'ambito della risoluzione dei problemi generali del Paese; un Mezzogiorno soggetto attivo e partecipe diretto della formazione dei futuri destini economici e sociali del Paese e non oggetto e destinatario di generose largizioni; un Mezzogiorno che non abbia soltanto la-

## LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

menti da placare, ma volontà e attività da esprimere, contributi determinanti da dare agli sviluppi della vita italiana; un Mezzogiorno — anche questo è stato opportunamente sottolineato — che, posto geograficamente nel cuore del Mediterraneo, possa essere l'anello di congiunzione più diretto tra l'economia italiana e quella dei giovani e vecchi Stati dell'Africa, degli Stati del Medio oriente e dei Paesi orientali europei, inserito in quel sistema di cooperazione internazionale che configura sviluppo di scambi con

tutto il mondo e assistenza agli Stati che ne abbisognano, in forma unilaterale o, meglio, plurilaterale.

Questa è la visione unitaria che la Commissione ha avuto delle prospettive future del Mezzogiorno, non separate e non separabili dalle prospettive interessanti la vita interna ed internazionale dello Stato italiano.

La Commissione propone al Senato l'approvazione del disegno di legge.

JANNUZZI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

## CAPO I.

## COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

## Art. 1.

*(Piani pluriennali  
per il coordinamento degli interventi)*

Il Comitato interministeriale per la ricostruzione, in attuazione del programma economico nazionale e sulla base, anche, dei piani regionali, approva piani pluriennali per il coordinamento degli interventi pubblici diretti a promuovere ed agevolare la localizzazione e la espansione delle attività produttive e di quelle a carattere sociale nei territori meridionali indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo piano pluriennale di coordinamento, nel caso in cui non sia ancora approvato il programma economico nazionale, è predisposto sulla base delle direttive contenute nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1965 presentata al Parlamento dai Ministri del bilancio e del tesoro.

I piani pluriennali di coordinamento sono sottoposti agli stessi aggiornamenti previsti per il programma economico nazionale.

I piani, predisposti di intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate, sono formulati da un apposito Comitato di Ministri costituito in seno al Comitato interministeriale per la ricostruzione. Il Comitato è presieduto da un Ministro, nominato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ed è composto dai Ministri del bilancio, del tesoro, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti e aviazione civile, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle partecipazioni statali, della sanità, del turismo e spettacolo.

Ai fini della predisposizione, formulazione ed approvazione dei piani pluriennali,

i Comitati interministeriali di cui al primo e terzo comma sono integrati dai Presidenti delle Giunte regionali.

Gli altri Ministri partecipano ai lavori del Comitato di cui al terzo comma per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza.

Le Regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori.

Fino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario, alla predisposizione del piano di coordinamento si provvede previa consultazione dei Comitati regionali per la programmazione economica, di cui al decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni.

I piani pluriennali impegnano, secondo le rispettive competenze, le Amministrazioni e la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione.

Il Comitato dei ministri istituito dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, è soppresso; le sue attribuzioni sono trasferite al Comitato di cui al terzo comma, salvo quanto disposto dalla presente legge in ordine ai poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa.

## Art. 2.

*(Proroga della Cassa per il Mezzogiorno)*

Per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi straordinari nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, l'attività della Cassa per il Mezzogiorno è prorogata fino al 31 dicembre 1980.

## Art. 3.

*(Competenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno)*

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presiede il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 e assicura che l'attività della Cassa e quella degli or-



ganismi ad essa collegati sia conforme a quanto disposto dai piani pluriennali. A tal fine:

a) approva i programmi della Cassa ed impartisce le direttive per la loro attuazione, sentito il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1;

b) esercita la vigilanza sull'attività dell'ente;

c) formula le proposte per la nomina, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 agosto 1950, n. 646, del Presidente, dei Vice presidenti e dei membri del Consiglio di amministrazione della Cassa;

d) può promuovere lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della legge 10 agosto 1950, n. 646, nonchè per la ripetuta inosservanza delle direttive di cui alla precedente lettera a).

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno propone, di concerto con i Ministri interessati, i disegni di legge nell'ambito delle sue specifiche competenze e partecipa alla presentazione dei disegni di legge, di iniziativa degli altri Ministri, che interessino direttamente la localizzazione e l'espansione delle attività produttive nei territori meridionali.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno fa parte del Comitato interministeriale per la ricostruzione, del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, del Comitato interministeriale dei prezzi, del Comitato dei Ministri per le partecipazioni statali e del Comitato dei Ministri per l'Ente nazionale dell'energia elettrica.

#### Art. 4.

(Segreteria)

Presso il Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dell'articolo 1 è costituita una Segreteria posta alle dipendenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, presidente del Comitato medesimo. La Segreteria è composta da personale co-

mandato da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonchè da esperti.

I contingenti di personale da comandare e da assumere in qualità di esperti sono stabiliti, distintamente per ciascun gruppo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il limite massimo di 100 unità.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può conferire incarichi per l'esecuzione di studi e ricerche ad istituti specializzati, mediante convenzioni da approvare di concerto con il Ministro del tesoro.

#### CAPO II.

#### ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

#### Art. 5.

(Riserva di investimenti pubblici)

Nel primo quinquennio di attuazione della presente legge, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è riservata ai territori meridionali una quota non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento. Ai fini della determinazione di tale quota, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno.

Nello stesso periodo restano ferme le quote degli investimenti degli enti e delle aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, stabilite a favore dei territori meridionali dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

I vincoli di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono estesi all'ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.).

Il Comitato dei Ministri, di cui al terzo comma dell'articolo 1, nella formulazione dei piani pluriennali assicura che siano salvaguardate le riserve di cui al presente articolo.

## Art. 6.

*(Interventi nei comprensori irrigui, nelle aree e nuclei di sviluppo industriale e nei comprensori di sviluppo turistico)*

I piani pluriennali di coordinamento predisposti in attuazione del programma economico nazionale ed in conformità alla disciplina urbanistica, provvedono alla determinazione dei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, di sviluppo industriale e di sviluppo turistico. Nell'ambito di tali zone la Cassa assicura il conseguimento degli obiettivi stabiliti dai piani, curando a livello tecnico-esecutivo il rispetto della priorità, dei tempi e delle modalità per la realizzazione degli interventi.

In ciascuna di queste zone, ferme restando tutte le altre competenze attribuite dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, la Cassa è autorizzata a realizzare, ai sensi dell'articolo 8 della legge medesima, le infrastrutture necessarie alla localizzazione delle attività produttive, a concedere le agevolazioni e ad effettuare gli interventi per il progresso tecnico e lo sviluppo civile, secondo quanto disposto dalla presente legge.

Relativamente alle aree ed ai nuclei di sviluppo industriale, già delimitati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio, può promuovere, anche su richiesta degli enti locali interessati, le opportune modificazioni degli statuti dei consorzi istituiti ai sensi del citato articolo 21.

Nei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, tutte le opere indicate dalla lettera a) alla lettera h) dell'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono eseguite a totale carico dello Stato. I mutui contratti da enti e consorzi di bonifica con la Cassa per oneri ricadenti sulla proprietà privata a seguito di precedenti programmi, possono essere consolidati ed ulteriormente rateizzati, con

i criteri e le modalità stabiliti dal piano di coordinamento.

La Cassa può, altresì, contribuire, anche a mezzo di partecipazione alla relativa spesa, alla formulazione dei piani regionali di sviluppo da parte dei comitati regionali per la programmazione economica.

La vigilanza e tutela sui consorzi di bonifica che operano per l'attuazione degli interventi straordinari previsti dalla presente legge, è esercitata, salvo le disposizioni vigenti nelle Regioni a statuto speciale, dal Ministero dell'agricoltura e foreste, sentita una Commissione composta da rappresentanti del predetto Ministero, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e da un rappresentante di ciascuna amministrazione regionale interessata.

Fino all'attuazione dell'ordinamento regionale, fanno parte della predetta commissione, per le Regioni comprese nei territori di applicazione della presente legge, i presidenti dei comitati regionali per la programmazione economica.

La vigilanza e tutela sui consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale è esercitata ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555. Per l'espletamento dei propri compiti, la Commissione prevista dal medesimo articolo 8 è dotata di un ufficio di Segreteria e si avvale del lavoro di esperti, designati dal Ministro dell'industria e commercio, ai quali possono essere affidati particolari studi e indagini necessari al funzionamento della Commissione medesima. Le spese per il funzionamento della Commissione e della Segreteria sono a carico del bilancio del Ministero dell'industria e commercio. Con decreto del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti della Commissione, al personale dell'ufficio di Segreteria ed agli esperti.

La Cassa è autorizzata a concedere, nei limiti e con le modalità previsti dal piano di coordinamento, ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale anticipazioni sia per la realizzazione delle opere infrastrutturali di loro competenza, limitatamente alla parte di spesa non coperta dal contri-

buto previsto dall'articolo 3 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, sia per la gestione delle opere medesime. La concessione è subordinata al preventivo accertamento della situazione finanziaria dei consorzi anzidetti.

Nel caso in cui i consorzi di bonifica, gli enti di sviluppo e i consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale non siano in grado di adempiere a specifici compiti per il conseguimento degli obiettivi fissati dal piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri competenti e, ove la competenza è delegata alle Regioni, sentite le amministrazioni regionali, autorizza la Cassa a provvedervi in via sostitutiva.

#### Art. 7.

*(Interventi della Cassa nei territori esterni ai comprensori irrigui, alle aree e nuclei di sviluppo industriale e ai comprensori di sviluppo turistico)*

Le agevolazioni alle iniziative industriali previste dalla presente legge si applicano in tutti i territori meridionali.

Le agevolazioni alle iniziative alberghiere indicate al primo comma dell'articolo 18 si applicano in tutti i territori meridionali.

Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa a realizzare al di fuori dei comprensori irrigui, delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e dei comprensori di sviluppo turistico:

a) gli interventi di cui all'articolo 6, purchè rientrino in speciali programmi autorizzati dal piano ed in quanto connessi con la salvaguardia delle opere irrigue e la valorizzazione dei comprensori irrigui;

b) le opere di viabilità dirette ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali e ferroviarie ed i comprensori irrigui, le aree ed i nuclei di sviluppo industriale ed i comprensori di sviluppo turistico;

c) le opere per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi civili in ristretti

ambiti territoriali caratterizzati da particolare depressione;

d) nonchè a concedere le agevolazioni previste dai successivi articoli 10 e 11 per le attività agricole, purchè rientrino in speciali programmi connessi con la valorizzazione dei comprensori irrigui.

La Cassa è autorizzata a realizzare, in tutto il territorio meridionale, nell'ambito delle direttive del piano, le opere necessarie all'approvvigionamento idrico per qualsiasi uso — ivi compresi gli impianti di desalinizzazione delle acque — e le connesse reti fognarie.

#### Art. 8.

*(Concessione per l'esecuzione delle opere e manutenzione e gestione)*

La Cassa subordina la concessione per la esecuzione delle opere di propria competenza all'ente interessato, al preventivo accertamento dell'idoneità tecnico-amministrativa dell'ente stesso. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ove sussistano comprovate carenze, propone al Ministro che esercita la vigilanza sull'ente gli interventi necessari ad adeguarne la funzionalità. La Cassa può essere autorizzata a concorrere nella spesa che gli enti debbono sostenere per l'adeguamento delle proprie strutture tecnico-organizzative.

Le opere realizzate dalla Cassa — salvo quanto disposto dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 — sono trasferite, entro il termine di 6 mesi dal loro collaudo, alle amministrazioni locali o agli enti tenuti per legge ad assumerne la gestione e la manutenzione.

Nel caso che, per comprovati motivi di ordine tecnico-amministrativo o finanziario, gli enti destinatari non siano in grado di far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione e manutenzione delle opere, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le amministrazioni che esercitano la vigilanza, può autorizzare la Cassa a provvedervi, sia direttamente, in via temporanea, sia mediante altri enti idonei allo scopo.

## CAPO III.

AGEVOLAZIONI ALLO SVILUPPO  
DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

## SEZIONE I.

## AGEVOLAZIONI ALLE INIZIATIVE AGRICOLE

## Art. 9.

*(Partecipazione finanziaria per la realizzazione di aziende economicamente efficienti)*

La Cassa è autorizzata a costituire, con i criteri e le modalità fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, una società finanziaria a prevalente capitale pubblico per promuovere e sviluppare le attività agricole, attraverso la partecipazione alla formazione del capitale di cooperative e loro consorzi e di altre società di piccoli e medi imprenditori agricoli, aventi lo scopo di realizzare aziende economicamente efficienti.

In deroga alle vigenti disposizioni di legge, la società finanziaria può partecipare, in qualità di socio, alle cooperative e loro consorzi.

## Art. 10.

*(Contributi e mutui a tasso agevolato per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale)*

Il contributo in conto capitale per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale non può superare il 45 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ivi compresa, nel limite del 60 per cento, quella relativa alla dotazione di scorte adeguate alle caratteristiche e alle dimensioni della azienda.

La consistenza delle scorte, ammesse a contributo, può essere modificata solo con il rispetto dei limiti di tempo e delle modalità fissate nel provvedimento di concessione.

Quando il piano di trasformazione interessa più aziende ed è presentato da coltivatori diretti, associati in cooperative o in qualsiasi altra forma, il contributo è elevabile fino alla misura massima del 60 per cento.

Alla concessione dei contributi provvede la Cassa.

I mutui a tasso agevolato sono concessi alle imprese agricole, singole o associate, limitatamente alla parte di spesa del piano di trasformazione aziendale non coperta dal contributo in conto capitale.

Il tasso annuo di interesse è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli Istituti di credito, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, un concorso sugli interessi relativi alle singole operazioni di mutuo, oppure a costituire, presso gli Istituti medesimi, fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni.

Per la copertura del rischio dei mutui concessi ai coltivatori diretti, singoli o associati, è istituita una gestione distinta del fondo interbancario di garanzia previsto dall'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

La gestione è costituita mediante apporti finanziari della Cassa ed è alimentata:

a) dalle somme che gli Istituti di credito agrario versano annualmente a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento da operare, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia;

b) da lire cinquanta milioni annui, che gli Istituti dovranno versare, secondo le quote stabilite con decreto del Ministro del tesoro, in relazione al complessivo importo delle operazioni di mutuo assistite da garanzia in ciascun esercizio;

c) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto cor-

rente fruttifero, intestato alla gestione distinta del fondo interbancario di garanzia.

La gestione distinta è amministrata dal Comitato di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, integrato da un rappresentante della Cassa. Per quanto non disposto dal presente articolo, l'amministrazione della gestione stessa è regolata dalle norme della citata legge 2 giugno 1961, n. 454.

#### Art. 11.

*(Contributi e mutui a tasso agevolato per la costruzione di impianti per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici)*

Le disposizioni previste dai primi cinque commi dell'articolo precedente si applicano anche per la concessione dei contributi e dei mutui a tasso agevolato alle iniziative per la costruzione di impianti e attrezzature per la conservazione, la trasformazione, la distribuzione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici promosse da cooperative, da consorzi di cooperative di produttori e di pescatori o da enti di sviluppo anche in associazione con imprese industriali, commerciali e società finanziarie, sempre che la prevalenza dei capitali sociali sia determinata dal complessivo apporto delle cooperative di produttori, dei consorzi di cooperative, degli enti di sviluppo e della società finanziaria di cui all'articolo 9 della presente legge.

Previa autorizzazione del Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1, gli impianti per la distribuzione dei prodotti agricoli ed ittici di cui al primo comma possono essere ubicati anche fuori dei territori meridionali purchè gli impianti siano riservati esclusivamente ai prodotti ittici ed agricoli provenienti dal Mezzogiorno ed essi impianti risultino collegati con i produttori, singoli o associati, meridionali.

In caso di assenza di adeguate iniziative, o quando l'impianto abbia rilevante interesse per la valorizzazione del comprensorio, la Cassa è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la costruzione dell'impianto medesimo, affidandone la gestione ad

enti pubblici, cooperative e loro consorzi, anche in associazione con imprese commerciali ed industriali che esercitino la loro attività nei territori meridionali.

Gli enti gestori di cui al precedente comma hanno la facoltà di acquisire la proprietà dell'impianto versando alla Cassa il corrispettivo del costo, anche in forma di ammortamento pluriennale, dedotto l'ammontare del contributo concedibile a norma del presente articolo.

Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa a concorrere finanziariamente — mediante anticipazione di capitali agli enti cooperativistici e societari previsti dal primo comma e alle imprese industriali — alla realizzazione di iniziative organicamente coordinate e dirette ad agevolare, attraverso la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici, il collocamento dei prodotti stessi sui mercati di consumo nazionali ed esteri.

#### SEZIONE II.

AGEVOLAZIONI PER LE INIZIATIVE INDUSTRIALI,  
L'ARTIGIANATO E LA PESCA.

#### Art. 12.

*(Finanziamenti a tasso agevolato e contributi alle iniziative industriali)*

Alla concessione dei finanziamenti a medio termine per la costruzione di nuovi impianti industriali, il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti esistenti, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, l'I.S.V.E.I.MER., l'I.R.F.I.S., il C.I.S. e gli altri istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine.

Nelle spese ammissibili al finanziamento, possono essere comprese, nel limite del 40 per cento del totale, quelle occorrenti alla formazione di scorte adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

Il tasso agevolato annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'industria e commercio, un concorso sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali oppure, limitatamente agli istituti anzidetti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri.

Per la costruzione di nuovi impianti industriali e l'ampliamento di quelli esistenti sono concessi alle imprese contributi nella misura massima del 20 per cento della spesa per opere murarie, ivi compresi gli allacciamenti, per i macchinari e per le attrezzature.

Il contributo è elevabile fino al 30 per cento per la parte di spesa relativa ai macchinari e alle attrezzature costruite da industrie ubicate nei territori meridionali.

Alla concessione dei contributi provvede la Cassa, sulla base delle scelte prioritarie effettuate dal piano di coordinamento, sia per quanto riguarda i settori di intervento che le localizzazioni e le dimensioni delle singole iniziative, con particolare riguardo:

a) allo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali;

b) alla formazione e al potenziamento dell'industria di base e di trasformazione, con priorità per l'impiego delle risorse locali.

Il contributo è erogato, entro sei mesi dall'entrata in funzione del nuovo stabilimento o, quando si tratti di aziende esistenti, dalla ultimazione dei lavori di am-

pliamento, in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli eseguiti a cura della Cassa.

L'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente articolo è subordinata al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal piano di coordinamento. All'accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito, limitatamente alla concessione dei finanziamenti, il Ministro dell'industria e commercio.

L'accertamento non sostituisce nè vincola la valutazione tecnico-finanziaria di competenza degli istituti di credito, ai quali spetta altresì di assicurare, per la durata del mutuo, che l'impiego dei mezzi da essi erogati sia conforme ai programmi finanziati.

All'articolo 15 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, è aggiunto il seguente comma:

« La Cassa può essere, altresì, autorizzata, sulla base delle direttive fissate dal piano di coordinamento, a concorrere finanziariamente mediante anticipazioni di capitale all'attuazione degli interventi di cui al comma precedente ».

### Art. 13.

#### *(Proroga e modifiche delle agevolazioni fiscali)*

Le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni in materia di industrializzazione dei territori meridionali, indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresa la riduzione alla metà delle aliquote di imposta per l'energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, sono prorogate, sino al 31 dicembre 1980, con le modificazioni e le integrazioni di seguito indicate:

a) il termine per la presentazione del certificato prescritto dall'articolo 35 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è elevato a 180 giorni;

b) per i nuovi complessi aziendali, la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali, di cui all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, decorre dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti. L'esenzione si applica anche alla parte di reddito afferente all'attività commerciale;

c) la riduzione della tassa di registro e ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000 contemplata dagli articoli 29 e 37, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634, spetta, in caso di successivi trasferimenti dell'immobile, esclusivamente all'acquirente che realizza l'iniziativa industriale;

d) la registrazione a tassa fissa per gli atti costitutivi di società industriali, di cui all'articolo 36 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è concessa anche per gli atti di normalizzazione delle società irregolari e di fatto, purchè stipulati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e purchè l'esistenza e l'attività delle società nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, siano comprese nei modi richiesti dall'articolo 42 della legge 11 gennaio 1951, n. 25;

e) a decorrere dal 1° gennaio 1966 sono abolite le esenzioni dai dazi doganali e la esenzione dalla relativa imposta di congruo di cui all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e all'articolo 14 della legge 29 settembre 1962, n. 1462. L'articolo 33 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è abrogato;

f) i combustibili e le altre fonti energetiche, occorrenti al funzionamento di impianti di desalinizzazione delle acque per uso collettivo ed industriale, realizzati ai sensi della presente legge, sono equiparati, agli effetti fiscali, a quelli impiegati per la produzione di energia elettrica.

Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo e dall'articolo 5 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, sono fissate dal Ministro delle finanze d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

#### Art. 14.

*(Esenzione dall'imposta sulle società)*

Le società che si costituiscono con sede nei territori indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi sono esenti, per dieci anni dalla loro costituzione, dall'imposta sulle società di cui al titolo VII del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Per le società già costituite o aventi sede nei predetti territori e aventi le finalità indicate nel precedente comma, l'esenzione si applica per i soli anni del decennio dalla costituzione successivi al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 15.

*(Riduzioni tariffarie dei trasporti ferroviari e marittimi)*

Le tariffe ferroviarie di cui al secondo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applicano anche al trasporto dei materiali e dei macchinari occorrenti all'ammodernamento delle aziende. Analoga agevolazione si applica al trasporto delle materie prime e dei semilavorati necessari ai cicli di lavorazione e trasformazione industriale, nonchè al trasporto, fuori dei territori meridionali, dei prodotti finiti delle aziende industriali ubicate negli anzidetti territori.

Le tariffe ferroviarie, di cui al primo comma, si applicano anche ai prodotti agricoli e ittici.

Analoghe agevolazioni sono concesse per i trasporti effettuati dalla marina convenzionata o non, ivi compresi i traghetti per mezzi gommati.

La misura e le modalità di concessione delle tariffe di favore sono stabilite, nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del-

la presente legge, con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ovvero del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro, avuto riguardo all'esigenza di graduare il beneficio in rapporto alla diversa dislocazione delle aziende nei territori meridionali.

Il mancato introito derivante all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o alla marina convenzionata o non, dall'applicazione delle tariffe di favore, viene rimborsato dalla Cassa per il Mezzogiorno sulla base di apposite convenzioni.

#### Art. 16.

*(Riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche)*

Ferme restando le disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute nelle leggi vigenti, la percentuale di forniture e lavorazioni stabilite dalla citata legge n. 835, viene elevata al 30 per cento a favore delle imprese industriali ed artigiane ubicate nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni.

La medesima percentuale si applica, altresì, a tutti i territori indicati nell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 835 e successive modifiche ed aggiunte.

Alla osservanza di tale percentuale sono tenute le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, nonchè gli enti pubblici indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio.

Le amministrazioni e gli enti indicati presentano annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro dell'industria e commercio una relazione contenente i dati relativi alle forniture e lavorazioni complessivamente assegnate, specificando la quota riservata alle imprese industriali e artigiane ubicate nei territori di cui al primo comma.

Le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fissate con il regolamento di esecuzione, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 17.

*(Contributi per l'artigianato e la pesca)*

Per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, la Cassa concede, con i limiti e le modalità stabiliti dal piano di coordinamento, agli imprenditori artigiani operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, tramite le Commissioni provinciali dell'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che si avvarranno dell'assistenza tecnica dell'E.N.A.P.I., i contributi di cui all'articolo 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e all'articolo 2 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

La Cassa, inoltre, concede, per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, con i limiti e le modalità stabiliti dal piano, ai pescatori singoli od associati operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, i contributi di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

### SEZIONE III.

#### AGEVOLAZIONI NEI COMPENSORI DI SVILUPPO TURISTICO.

#### Art. 18.

*(Mutui a tasso agevolato e contributi)*

Per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonchè di autostelli, di ostelli per la gioventù, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero, di impianti termali, di case



per ferie, e per le relative attrezzature — previo accertamento della rispondenza dei progetti alle norme della legislazione vigente — sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e agli enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, mutui a tasso agevolato. Alla concessione provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro.

Il tasso annuo d'interesse è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del turismo e lo spettacolo, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, oppure a fornire agli istituti medesimi anticipazioni regolate da apposite convenzioni.

Previo accertamento delle capacità tecnico-organizzative dell'imprenditore e della sua impossibilità di offrire le ulteriori garanzie richieste dall'Istituto di credito, la Cassa può somministrare all'istituto medesimo la somma necessaria ad elevare il mutuo fino alla concorrenza del 70 per cento delle spese ammesse al finanziamento, assumendo a proprio carico il rischio dell'operazione integrativa. I rapporti tra la Cassa e l'Istituto di credito derivanti dalla applicazione della presente norma, sono regolati da apposite convenzioni.

I mutui a tasso agevolato sono concessi anche per la realizzazione di opere, impianti e servizi, complementari all'attività turistica e, comunque, idonei a favorire lo sviluppo turistico.

La Cassa è autorizzata a concedere per le iniziative indicate al primo comma un contributo nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo è erogato, entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'impianto o servizio,

in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli effettuati a cura della Cassa.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse dalla Cassa, sentiti gli Enti provinciali del turismo competenti per territorio.

#### CAPO IV.

#### INTERVENTI PER IL PROGRESSO TECNICO E LO SVILUPPO CIVILE

##### Art. 19.

*(Assistenza tecnica alle imprese e all'organizzazione amministrativa locale)*

Per l'espansione e l'ammodernamento delle strutture produttive, sono predisposti servizi di assistenza tecnica a favore delle imprese operanti nei vari settori economici, ivi comprese le cooperative.

Per l'adeguamento della organizzazione amministrativa locale ai compiti derivanti dall'attuazione del piano di coordinamento, sono predisposti servizi di assistenza tecnica, da espletarsi mediante programmi concordati con le amministrazioni interessate.

A tali servizi provvede l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno, promosso e finanziato dalla Cassa ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1959, n. 555, sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione del piano, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

All'assistenza tecnica alle imprese agricole, la Cassa provvede avvalendosi degli organi statali e degli enti aventi competenza in materia.

##### Art. 20.

*(Aggiornamento dei quadri direttivi e addestramento della mano d'opera. Attività sociali ed educative)*

Per l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi necessa-

ri alle imprese operanti nei vari settori produttivi, ivi comprese le cooperative, e dei quadri delle Amministrazioni pubbliche più direttamente impegnate nell'attuazione del piano di coordinamento, in funzione delle particolari esigenze delle trasformazioni economiche e sociali, sono predisposte idonee iniziative.

Per favorire il progresso civile delle popolazioni meridionali sono promosse e finanziate attività a carattere sociale ed educativo. Tali attività possono essere rivolte anche ad assistere, nelle zone di nuovo insediamento, gli emigrati provenienti dai territori meridionali.

All'espletamento di tali compiti provvede la Cassa tramite il Centro di formazione e di studi, promosso e finanziato ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1959, n. 555, sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione del piano, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Per le stesse finalità, la Cassa può essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ad utilizzare anche enti ed istituti specializzati già operanti nel settore.

La Cassa predispose altresì, nell'ambito del territorio di sua competenza, servizi di formazione ed addestramento della manodopera specializzata in relazione alle esigenze delle imprese nei vari settori produttivi, anche sotto forma di addestramento professionale nelle botteghe artigiane, valendosi anche degli enti di addestramento riconosciuti a carattere nazionale. I programmi esecutivi dei corsi di formazione ed addestramento professionale sono approvati di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale. Gli anzidetti programmi sono finanziati, per quanto attiene alle spese di gestione, anche con il contributo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il tramite del Fondo di addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

#### Art. 21.

*(Programmi di ricerca scientifica applicata)*

Al fine di agevolare l'applicazione delle moderne tecnologie nelle strutture produttive, il Comitato interministeriale di cui al terzo comma dell'articolo 1, predispone un programma di potenziamento della ricerca scientifica.

I programmi sono realizzati mediante progetti, formulati con la particolare collaborazione degli Istituti universitari meridionali; l'onere finanziario è assunto in tutto o in parte dalla Cassa che ne affida l'esecuzione ad enti e istituti specializzati e ad imprese riconosciute idonee. All'affidamento la Cassa provvede mediante convenzione, la cui stipulazione è subordinata al conforme parere del Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica e, nei limiti delle rispettive competenze, dei Ministri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste e della pubblica istruzione.

La Cassa esercita il controllo nella esecuzione dei progetti e si riserva, in rapporto all'onere assunto, i diritti di utilizzazione e di diffusione dei risultati delle ricerche eseguite.

Le agevolazioni di cui all'articolo 12 della presente legge possono essere concesse anche agli istituti universitari meridionali e ai centri di ricerca scientifica e applicata che abbiano sede nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, numero 646 e successive modificazioni e integrazioni e rispondano a finalità di sviluppo delle attività produttive del Mezzogiorno.

#### CAPO V.

#### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CASSA

#### Art. 22.

*(Norme sul bilancio della Cassa, sulla relazione al Parlamento e sul Consiglio di amministrazione)*

L'amministrazione della Cassa è regolata per esercizi finanziari coincidenti con quelli dello Stato.

Il bilancio della Cassa, corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il quarto mese successivo alla scadenza dell'esercizio, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che lo approva con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente al Parlamento il bilancio della Cassa e, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui all'articolo 4 della legge 1° marzo 1964, n. 62, una relazione sulla attuazione del piano di coordinamento per l'anno precedente ed una relazione previsionale programmatica per l'anno successivo. Su di esse lo stesso Ministro riferisce al Parlamento.

Il primo bilancio della Cassa dopo l'entrata in vigore della presente legge avrà durata semestrale, dal 1° luglio al 31 dicembre 1965.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, da nominarsi con le modalità indicate alla lettera c) del precedente articolo 3, dura in carica 5 anni. Il primo consiglio, nominato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, scade il 31 dicembre 1969.

#### Art. 23.

##### *(Finanziamento degli interventi)*

Per l'attuazione degli interventi di sua competenza, previsti per il primo quinquennio 1965-1969, in aggiunta ai fondi messi a disposizione, nell'ammontare di 60 miliardi, con l'articolo 2 della legge 6 luglio 1964, n. 608, è autorizzato a favore della Cassa per il Mezzogiorno un ulteriore apporto di lire 1.640 miliardi, comprensivo della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione dei piani di coordinamento, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Detta somma di miliardi 1.640 sarà iscritta per miliardi 1.340 nello stato di pre-

visione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 70 miliardi nell'esercizio 1965, di 210 miliardi nell'esercizio 1966, di 250 miliardi nell'esercizio 1967, di 290 miliardi nell'esercizio 1968, di 330 miliardi nell'esercizio 1969, di 100 miliardi nell'esercizio 1970 e di 90 miliardi nell'esercizio 1971.

All'onere di miliardi 70 derivante dalla applicazione del precedente comma relativo all'esercizio 1965 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Per il rimanente importo di 300 miliardi il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1966 al 1970, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 50 miliardi annui per gli esercizi dal 1966 al 1969 e di lire 100 miliardi per l'esercizio 1970.

Il netto ricavo di cui sopra sarà portato in ciascun esercizio ad incremento degli stanziamenti di cui al precedente comma.

I mutui di cui al precedente quarto comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 al 1970, alle variazioni di bilancio conseguenti ai mutui previsti dal presente articolo.

## Art. 24.

*(Disposizioni di carattere finanziario)*

Le disponibilità della Cassa sono tenute in conto fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il relativo tasso d'interesse è stabilito con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Nel limite di importo stabilito dal Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, potranno essere prelevate dal suddetto conto e depositate presso aziende ed istituti di credito le somme necessarie per le esigenze ricorrenti della Cassa medesima.

Le somme che affluiscono alla Cassa per il pagamento degli interessi sui finanziamenti di cui alla lettera a) dell'articolo 11 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non concorrono a formare la dotazione di cui all'articolo 10 della citata legge n. 646 e sono destinate alle operazioni di credito, previste dalla presente legge, a favore di attività agricole e turistico-alberghiere.

La garanzia di cambio e gli oneri derivanti alla Cassa in dipendenza dei prestiti esteri di cui all'articolo 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, fanno carico al Tesoro dello Stato, il quale ne rivarrà la Cassa medesima mediante la corresponsione di una somma, da stabilirsi con apposita convenzione, soggetta a revisione di triennio in triennio.

All'elencazione contenuta nell'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è apposta la seguente integrazione: « l) la Cassa per il Mezzogiorno ».

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, valutata per l'esercizio 1965 in lire 220 milioni, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

## CAPO VI.

## DISPOSIZIONI FINALI e TRANSITORIE

## Art. 25.

*(Delega per l'emanazione di un testo unico)*

Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare composta di 10 senatori e di 10 deputati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, è autorizzato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le disposizioni di legge finora emanate per la disciplina degli interventi nei territori indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme vigenti e per la loro armonizzazione con le disposizioni in materia di ordinamento regionale, programmazione e urbanistica.

## Art. 26.

*(Osservanza delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi)*

L'articolo 43 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:

« Nei provvedimenti di concessione dei benefici previsti dalla presente legge e nei capitolati di appalto deve essere inserita clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o l'appaltatore di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di costruzione dell'impianto che in quella del suo esercizio, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie previste dalla presente legge.

Le infrazioni al suddetto obbligo e alle leggi sul lavoro, accertate dall'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520,

sono comunicate immediatamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che indicherà alla Cassa le opportune misure da adottare, fino alla revoca dei benefici stessi ».

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai beneficiari delle agevolazioni finanziarie e creditizie di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11.

#### Art. 27.

*(Completamento del piano quindicennale)*

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, può autorizzare la Cassa a completare l'attuazione del piano quindicennale di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle opere ritenute necessarie al conseguimento degli obiettivi di sviluppo dei territori meridionali, anche mediante il potenziamento dei servizi civili.

#### Art. 28.

*(Coordinamento della legislazione in favore dei territori meridionali e decorrenza dei benefici)*

La presente legge si applica sempreché la materia non sia disciplinata da disposizioni legislative poste in essere dalle Regioni a norma degli statuti approvati con leggi costituzionali ed in conformità ai principi generali dell'ordinamento statale ed al prevalente interesse economico nazionale.

Restano ferme le disposizioni della vigente legislazione in favore dei territori meridionali, ivi comprese quelle riferite a singole regioni o a particolari territori.

L'importo dei progetti, che, a norma dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, richiedono il parere preventivo della speciale delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è elevato a 300 milioni.

Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 18 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè l'inizio non sia

anteriore al 28 gennaio 1965, data di presentazione al Parlamento della legge medesima.

Le agevolazioni di cui al precedente articolo 12 sono concedibili anche agli impianti industriali in corso di realizzazione, purchè la loro entrata in funzione non sia anteriore al 28 gennaio 1965.

La legge 14 agosto 1960, n. 825, è applicabile agli idrocarburi estratti in tutti i territori meridionali per la parte utilizzata dagli impianti industriali ubicati nelle province in cui avviene la coltivazione.

#### Art. 29.

*(Disposizioni speciali per la Sicilia e la Sardegna)*

I programmi esecutivi della Cassa per la parte concernente le opere relative alla Sicilia e alla Sardegna sono predisposti e approvati d'intesa con le Amministrazioni delle rispettive Regioni. A tal fine la Cassa istituisce nei capoluoghi regionali appositi uffici.

I provvedimenti previsti dall'ottavo comma dell'articolo 1 sono adottati, secondo le proprie competenze a norma dei rispettivi statuti, dalle predette Amministrazioni regionali, a cui sono demandate le conseguenti funzioni esecutive ed amministrative.

Per le Regioni a statuto speciale le proposte di cui all'articolo 1 sono presentate previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

Le opere comprese nel piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, e nei programmi esecutivi approvati dal Comitato dei Ministri ai sensi di tale legge, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

#### Art. 30.

*(Disposizioni speciali per il settore turistico)*

Ai fini della delimitazione dei comprensori di sviluppo turistico effettuata dal piano di coordinamento, le proposte sono for-

multate da una apposita Commissione nominata con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del turismo e lo spettacolo.

La Commissione è formata da rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministero del turismo e lo spettacolo, nonché da rappresentanti delle Regioni a statuto speciale.

Quando trattasi di materia attinente al turismo, la Cassa, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, provvede sentito il parere dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio.

Restano ferme le competenze della Cassa già previste dall'articolo 10 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

#### Art. 31.

*(Disposizioni per i consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale).*

La Cassa può essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a concorrere nelle spese per l'organizzazione e l'attività dei consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, sulla base di preventivi finanziari deliberati annualmente dai consorzi medesimi.

I piani di coordinamento indicano le opere che dovranno essere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno e quelle la cui esecuzione può essere affidata ai consorzi. I consorzi esercitano attività di promozione e di assistenza alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali.

Al fine dell'applicazione della presente legge e dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive integrazioni, le opere relative ai porti rientrano nella competenza dei Consorzi.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, come risulta modificato dalla legge 6 luglio 1964, n. 608, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di espropriazione sarà determinata ai sensi della legge 18 aprile 1962,

n. 167 e successive modificazioni e integrazioni.

In ogni caso, nella determinazione dell'indennità, non si dovrà tener conto dei miglioramenti e delle spese effettuate dopo la costituzione del Consorzio ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555 ».

#### Art. 32.

*(Disposizioni per la progettazione, direzione e collaudo delle opere)*

Per la progettazione, la direzione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti pubblici concessionari potranno anche avvalersi dell'opera di professionisti non appartenenti alla pubblica amministrazione, purchè iscritti in apposito albo istituito presso la Cassa per il Mezzogiorno.

#### Art. 33.

*(Personale della Cassa)*

Il personale della Cassa è comandato dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici o assunto con contratto a tempo indeterminato.

Le disposizioni relative all'ordinamento del personale sono adottate dal Consiglio di amministrazione della Cassa, previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria, ed approvate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

#### Art. 34.

*(Norme concernenti le Sezioni di credito industriale)*

Le disposizioni relative alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e della Banca Nazionale del Lavoro, previste dagli articoli 25 e 26 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso il termine indicato nell'articolo 28 della citata

legge n. 634, sono prorogate fino al 31 dicembre 1980.

Il limite di 50 milioni di cui alla lettera *d*) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è elevato a 250 milioni. Tale limite si intende esteso anche alle operazioni che, ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 luglio 1961, n. 649, fruiscono del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 35.

*(Entrata in vigore della legge)*

Le disposizioni legislative vigenti sull'attività della Cassa per il Mezzogiorno incompatibili con la presente legge cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore della presente legge che avverrà lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1212-A)

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

· COMPOSTA DAI SENATORI

JANNUZZI, *Presidente*; MONNI e BERTOLI, *Vice Presidenti*; GIANCANE e SCARPINO, *Segretari*; BARTOLOMEI, BOLETTIERI, BOSCO, CIPOLLA, CONTE, CROLLALANZA, DI PAOLANTONIO, FLORENA, FRANZA, GUANTI, JODICE, MAGLIANO Giuseppe, MAMMUCARI, MARULLO, MASCIALE, MILITERNI, MONGELLI, MONTINI, NICOLETTI, PETRONE, RESTAGNO, SALERNI, SPATARO, TRIMARCHI, VALSECCHI Pasquale e VECCELLIO

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1965*  
(V. Stampato n. 2017)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**di concerto con tutti i Ministri**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*  
*il 25 maggio 1965*

**Comunicata alla Presidenza il 12 giugno 1965**

**Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno**



ONOREVOLI SENATORI. — L'esame di questo disegno di legge pone, sul piano politico, economico e sociale, alcuni temi di fondo che la Commissione speciale, che il relatore ha avuto l'onore di presiedere, ha svolto con una ampiezza, profondità e obiettività d'interventi — con la partecipazione di tutte indistintamente le parti politiche e con la partecipazione attiva del ministro Pastore — delle quali non può non darsi doverosamente atto.

Questi temi, che la relazione deve illustrare, riguardano sia la politica del Mezzogiorno nel suo insieme, sia i singoli settori economici e sociali in cui essa opera.

Lasciando questa seconda parte all'esame dei singoli capi del disegno di legge, occorre soffermarsi sul primo ordine di temi trattati:

- validità o meno della politica d'intervento finora attuata;
- rapporto tra i piani pluriennali previsti da questo disegno di legge e il progetto di programma di sviluppo economico nazionale elaborato dal Governo e di imminente presentazione al Parlamento e, quindi, accettabilità o meno della continuazione del sistema di intervento straordinario rispetto a quel programma;
- politica degli incentivi;
- principio della concentrazione degli interventi sulla base dei criteri contenuti nel disegno di legge;
- posizione dei singoli settori, e specialmente dell'agricoltura, rispetto ai piani pluriennali per il Mezzogiorno, rispetto alla programmazione nazionale e, in genere, rispetto all'economia interna e internazionale dello Stato italiano.

Il primo punto di questo esame è, dunque, uno sguardo al quindicennio passato.

Ai risultati positivi, ammessi o negati da singoli componenti della Commissione, che debbono riconoscersi ottenuti dalla politica meridionalistica, se ne deve indubbiamente premettere uno: l'opera svolta nel primo quindicennio ha creato nel Mezzogiorno le

premesse, inesistenti nel 1950, per un organico coordinamento dell'economia meridionale con quella nazionale, e consente ora di definire il tempo tecnico-economico occorrente per conseguire, secondo ponderate previsioni, l'obiettivo dell'equilibrio finale dell'economia del Paese e l'eliminazione degli strumenti di intervento straordinario nel Sud.

Sommando il passato con le previsioni per il futuro, questo tempo è di 30 anni. Molti, in termini assoluti; non molti, se si considera che i problemi da risolvere sono di secoli e che l'impegno a risolverli deve avere un carattere di lunga stabilità nel futuro; necessari, comunque, se si tien conto delle disponibilità limitate su cui lo Stato ha potuto far conto, reduce, com'era, dal più grande disastro economico, sociale e morale della sua storia, disponibilità che pur hanno rappresentato il massimo sforzo a cui potessero sottoporsi le finanze italiane.

Passando, dopo questa premessa, alla esposizione dei fatti del passato, occorre iniziare con una sintesi degli interventi effettuati nel Mezzogiorno.

La legge iniziale — 10 agosto 1950, n. 646 — contemplava l'intervento solo per complessi organici di opere di bonifica, miglioramenti fondiari, riforma agraria, sistemazioni montane, viabilità, acquedotti, valorizzazione turistica e dotava la Cassa per il Mezzogiorno di mille miliardi.

Seguì la legge 25 luglio 1952, n. 949, che, ai fini di una dotazione suppletiva, destinata alla rete ferroviaria e alla industrializzazione mediante prestiti esteri, stanziò altri 280 miliardi.

Ma la dotazione più importante del quindicennio fu fatta con la legge 29 luglio 1957, n. 634, fondamentale nella politica meridionalistica, che, prorogando a 15 anni la durata del piano, introducendo un sistema di incentivi nel settore industriale, artigianale e della pesca, allargando le possibilità d'intervento nelle opere pubbliche e infrastrutturali e ponendo le prime norme dirette a stabilire i rapporti tra azione straordinaria della Cassa e ordinaria attività dell'Amministrazione e degli enti a partecipazione sta-

tale, destinava al Mezzogiorno altri 760 miliardi di lire.

Con legge 28 dicembre 1957, n. 1349 era poi destinata alla Cassa parte dei prestiti USA sui *surplus* agricoli, ai fini dell'istruzione professionale, per otto miliardi e mezzo di lire.

La legge 29 settembre 1962, n. 1462, invece, pur disponendo l'intervento della Cassa in settori interamente nuovi, come porti, ospedali, partecipazioni finanziarie, non prevedeva nuovi stanziamenti, ma richiedeva al Comitato dei ministri di rielaborare i piani fatti fino allora, in modo che in essi potessero essere inseriti i nuovi compiti.

Infine, con la legge 6 luglio 1964, n. 108, definita legge di saldatura, la Cassa veniva dotata di altri 80 miliardi al fine di proseguire nell'attuazione del programma fino alla scadenza del 30 giugno 1965.

La legge sul Piano verde (2 giugno 1961, n. 454) con 30 miliardi destinati specificamente al Mezzogiorno; la legge 20 gennaio 1962, n. 28, sulla città di Palermo con altri 4 miliardi e 250 milioni e le leggi 26 novembre 1955, n. 1177 e 10 luglio 1962, n. 890, contenenti provvedimenti straordinari per la Calabria con uno stanziamento di 254 miliardi completano la destinazione di fondi diretti agli interventi previsti dalla politica meridionalistica.

Dell'attuazione di tale politica e, quindi, dell'impiego di questi mezzi e dei risultati che con essi si sono ottenuti il Parlamento è stato annualmente informato, dal 1960 in poi, con la relazione sulla attività di coordinamento presentata dal Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, ai sensi della legge 18 marzo 1959, n. 101.

È vero che è mancata finora una sede propria per l'esame di questi documenti, redatti sempre con completezza di riferimenti statistici e abbondanza di considerazioni (e perciò questo disegno di legge, all'articolo 22, opportunamente, provvede a disciplinare la materia) ma certamente gli onorevoli colleghi ne conoscono largamente il contenuto sul quale, comunque, conviene soffermarsi.

La situazione dell'impiego dei mezzi destinati al Mezzogiorno al 30 giugno 1964 (scadenza del 14° esercizio finanziario della

Cassa per il Mezzogiorno) era la seguente: il complesso degli investimenti realizzati direttamente dalla Cassa o da questa provocati mediante i vari incentivi è di 3.709 miliardi, dei quali il 38,1 per cento costituito da infrastrutture a totale carico della Cassa, il 59,1 per cento da opere private realizzate con l'intervento finanziario dell'Ente e il 2,8 per cento da opere a favore della città e della provincia di Napoli, dalla istruzione professionale e da contributi per attività sociali.

Un'analisi di questi investimenti porta a far conoscere che le opere di infrastruttura attuate dalla Cassa ammontano a 1.413,1 miliardi; gli investimenti privati sostenuti da incentivi della Cassa sono di 2.191,6 miliardi e gli altri investimenti testè accennati sono di 105 miliardi.

Le infrastrutture realizzate dalla Cassa sono:

	<i>Miliardi</i>
bonifiche, sistemazioni montane e riforma fondiaria . . . . .	844,1
viabilità ordinaria . . . . .	160,6
acquedotti e fognature . . . . .	257,9
opere ferroviarie e marittime . . . . .	102,2
opere di interesse turistico . . . . .	37,9
opere varie . . . . .	10,4

Gli investimenti privati sostenuti da incentivi, invece, sono così suddivisi:

	<i>Miliardi</i>
miglioramenti fondiari . . . . .	422,3
iniziative industriali . . . . .	1.697,3
pesca e artigianato . . . . .	72

Gli altri investimenti, infine, sono così distinti:

	<i>Miliardi</i>
edilizia scolastica, istruzione professionale e contributi per attività sociali . . . . .	71,8
provvedimenti a favore di Napoli e provincia . . . . .	33,2

L'Amministrazione ordinaria, dal 1° luglio 1950 al 31 dicembre 1964, ha realizzato o

provocato nel Mezzogiorno investimenti per 3.849 miliardi, che rappresentano il 38 per cento degli investimenti totali.

L'intervento dell'Amministrazione ordinaria riflette:

le opere del *Ministero dei lavori pubblici*, la cui percentuale media a favore del Sud supera il 40 per cento e che comprendono: edilizia scolastica (45,8 per cento), edilizia ad uso di abitazioni civili (39,3 per cento), opere igienico-sanitarie (48,9 per cento), nuove costruzioni ferroviarie (39,4 per cento), opere marittime (48,8 per cento), viabilità ordinaria (34,8 per cento), opere idrauliche ed elettriche (30,7 per cento), edifici pubblici e di culto (41,7 per cento), opere varie (57,2 per cento);

le opere dell'*Azienda nazionale autonoma* delle strade che dal 1° luglio 1950 al 31 dicembre 1964 ha impegnato nel Mezzogiorno per lavori di sistemazione, ampliamento, ammodernamento, riparazioni, nuove costruzioni, manutenzione ordinaria e straordinaria, 371 miliardi con una percentuale quasi pari alla metà dell'intera spesa di 745 miliardi;

gli investimenti patrimoniali e le commesse del *Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile* per un importo di 662.264 miliardi e con una incidenza a favore del Mezzogiorno del 34,7;

la *Gestione case lavoratori* (GESCAL) e, prima di essa, l'INA-Casa dal 1° luglio 1950 al 31 dicembre 1964 hanno costruito nel Mezzogiorno 115.000 (su 300.000) alloggi con 647.000 (su 1.700.000) vani;

le opere del *Ministero dell'agricoltura e delle foreste* che, nello stesso periodo, ha eseguito nel Mezzogiorno investimenti in opere pubbliche per 700 miliardi (tra opere a cura degli enti di riforma e delle Aziende di Stato per le foreste demaniali, e opere di bonifica e di bonifica montana) e investimenti in opere di miglioramento fondiario per 1.110 miliardi.

Le partecipazioni azionarie ad iniziative del Mezzogiorno sono state poi dell'importo di 5.582 miliardi.

Gli investimenti delle aziende a partecipazione statale, in applicazione della legge 29 luglio 1957, n. 634, che riservava al Mezzogiorno il 60 per cento delle nuove iniziative e poneva come limite minimo da raggiungere il 40 per cento degli investimenti totali, hanno invece in 7 anni superato quelle percentuali. La quasi totalità, infatti, delle nuove iniziative è stata collocata nel Mezzogiorno e il 40 per cento della riserva totale è stato superato fino a raggiungere il 45,4 per cento. Nel 1964 il sistema d'intervento delle aziende a partecipazione statale ha potuto impedire che nel Mezzogiorno si manifestassero gli effetti del rallentamento produttivo nazionale.

Completano il quadro della provvista di fondi a favore del Mezzogiorno i prestiti esteri.

Al 30 giugno 1964, il complesso delle somme acquisite, in dollari o in altre valute straniere, ammontava ad un controvalore di 339 miliardi di lire italiane. La Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo ha concesso la quota maggiore dei prestiti (186,3 miliardi); dal 1959, ad essa è subentrata la Banca europea degli investimenti che, a ritmo sempre crescente, ha concesso prestiti per un totale di 115,6 miliardi. Sono stati contratti, inoltre, alcuni prestiti obbligazionari sul mercato degli Stati Uniti, tramite un consorzio di istituti di credito che fa capo alla banca Morgan (18,8 miliardi di lire), su quello svizzero tramite la Société de Banque Suisse di Basilea (7,1 miliardi) e su quello del Lussemburgo tramite la banca Lambert di Bruxelles (11,3 miliardi di lire).

Il ricavo netto di tali prestiti è stato impiegato in finanziamenti ad impianti elettrici (115,9 miliardi, pari al 34,2 per cento) ed in finanziamenti ad impianti industriali ed irrigui (223 miliardi, pari al 65,8 per cento). Una quota (134 milioni) è stata utilizzata, invece, per l'assistenza tecnica.

Dopo questa sommaria esposizione di dati e di cifre relativi ai mezzi sui quali il Mezzogiorno ha potuto far conto nel quindicennio passato, in via straordinaria e ordinaria, è opportuno un accenno alle opere e agli investimenti realizzati dalla Cassa per il Mezzogiorno e dagli altri organismi di in-

tervento straordinario in tale periodo, per poi far seguire qualche considerazione di ordine generale sugli effetti conseguiti, in relazione ai rilievi fatti dalla Commissione.

A) Nel settore delle *infrastrutture* il programma previsto è stato esaurito interamente fin dall'esercizio 1962-63.

Per gli acquedotti e le fognature sono stati approvati progetti per 296,7 miliardi e appaltati lavori per 291,2 miliardi.

Nel settore della *viabilità ordinaria* sono stati approvati progetti per 227,7 miliardi ed appaltati per 216,2 miliardi. La densità stradale per chilometro quadrato, che nel Mezzogiorno era caratterizzata, nel 1950, da un coefficiente di 0,34 Km./Kmq. è salita ad un coefficiente 0,45 con un incremento del 32,4 per cento, mentre tale incremento è stato del 7,6 per cento nel Nord e dell'11,5 per cento nell'Italia centrale. A questi risultati ha concorso largamente la Cassa.

Nelle *opere ferroviarie e marittime*, la realizzazione del programma è quasi completa. A fronte di uno stanziamento di 109,9 miliardi sta un impegno effettivo di 104,9 miliardi, di cui 90,7 per opere ferroviarie e 14,9 per collegamenti marittimi. Sono stati effettuati il raddoppio quasi totale della linea Battipaglia-Reggio Calabria, l'elettrificazione della linea Ancona-Pescara-Foggia-Bari e della Pescara-Sulmona e il potenziamento delle linee che, facendo capo a Metaponto, si dirigono a Reggio Calabria, Taranto, Bari e Potenza-Battipaglia. Sono stati costruiti 70 carri refrigeranti per il trasporto dei prodotti agricoli del Mezzogiorno. Nel campo marittimo sono state costruite tre navi-traghetto per i rapporti tra il continente e la Sardegna e realizzate attrezzature portuali a Civitavecchia e Porto Aranci.

Per i *porti e gli aeroporti* l'intervento della Cassa ha avuto dalla recente legge 29 settembre 1962, n. 1462 carattere di emergenza, e deve esser considerato preliminare al più generale programma di risanamento di tutte le attrezzature portuali italiane. Sono stati approvati progetti per 14,4 miliardi riguardanti i porti di Taranto, Porto Torres, Porto Vesme, Arbatax, Reggio Calabria, Crotona, Augusta, Bari, Vasto, Vibo Valentia.

Lo stesso carattere ha avuto dalla stessa legge l'intervento nel *settore ospedaliero*, nel quale le somme impegnate ammontano a 5,6 miliardi, ma il completamento del programma richiede non meno di altri 25 miliardi.

B) Nell'*agricoltura* nella quale gli interventi riguardano i due fondamentali settori delle opere pubbliche di bonifica e delle opere private di miglioramento fondiario, le attività del quindicennio trascorso possono riassumersi in due cifre e cioè 710 miliardi per il primo settore, 221 miliardi per il secondo.

L'incidenza maggiore in tale spesa è stata data dalle *opere di valorizzazione irrigua*. Nel periodo 1950-1964 sono stati, difatti, approvati progetti per 244,3 miliardi, pari al 32,8 per cento del totale. Al 30 giugno 1964 la superficie resa irrigabile superava i 250.000 ettari, di cui 194.000 entrati in effettivo esercizio (il piano di irrigazione prevede di addurre acqua a 500.000 ettari). Le reti di distribuzione ultimate hanno raggiunto 8.386 chilometri di sviluppo. La capacità degli invasi artificiali costruiti è di 1 miliardo di metri cubi, ed aumenterà prossimamente di altri 500 milioni di metri cubi per opere in costruzione.

Le opere di valorizzazione irrigua hanno avuto il presupposto nella creazione di opere idrauliche e di sistemazione montana interessanti il processo di conservazione e consolidamento del suolo. Queste opere, è necessario porlo in evidenza, hanno interessato *circa la metà della superficie forestale del Mezzogiorno*.

Va sottolineato, a questo punto, che il processo di conservazione e consolidamento del suolo non è soltanto volto ai fini della creazione di opere di irrigazione, ma ha una finalità che si traduce nello sviluppo, *in loco*, delle utilizzazioni culturali, differenziate ovviamente, secondo che trattisi di zone montane o di territori collinari.

Nella *viabilità di bonifica*, l'estensione della rete costruita ha raggiunto i 9.334 Km. di cui 7.951 ultimati. Molto lavoro resta da compiere per colmare le insufficienze della rete capillare interaziendale e dovrà, inol-

tre, essere affrontato il problema della manutenzione delle strade costruite.

Nelle opere private di miglioramento fondiario, la Cassa ha sostenuto come ha potuto le richieste di investimento e su un costo totale di opere progettate per 500 miliardi e 640 milioni ha deliberato contributi per 220 miliardi e 672 milioni, provocando così per la differenza, pari a 280 miliardi circa (quasi il 60 per cento del totale), l'investimento di capitale privato. Le cooperative e gli operatori agricoli singoli continuano a presentare alla Cassa nuovi progetti di investimento e essi dovranno essere soddisfatti con i finanziamenti previsti da questo disegno di legge.

Ma la tendenza maggiore manifestatasi nell'agricoltura meridionale è diretta alla creazione di impianti — cooperativi o non — di lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti del suolo per la ragionevole convinzione degli operatori che questo costituisca uno dei modi di difesa dei prodotti agricoli, in quanto consente loro di valorizzare il prodotto presso se stessi ed operare sul mercato commerciale non col prodotto originario (uva, olive, frutta, ortivi), facilmente deperibile e quindi esposto alle influenze della speculazione, ma con un prodotto negoziabile con maggiore possibilità di aderenza ai vari andamenti del mercato stesso.

La spesa complessiva per i 266 impianti di questo tipo finanziati ammontava al 30 giugno 1964 a 29,7 miliardi. Gli enopoli finanziati rappresentano il 56,4 per cento degli investimenti per impianti cooperativi, gli impianti ortofrutticoli il 17,3 per cento; minore è l'incidenza del settore enologico, nel complesso. Tuttavia negli ultimi esercizi, tale settore ha assorbito circa la metà degli investimenti, quello oleario ha raddoppiato il volume di spesa e gli investimenti per impianti ortofrutticoli hanno invece segnato una flessione.

Infine nel settore del *credito agrario*, al 30 giugno 1964 sono stati deliberati 1.863 finanziamenti della quota privata di opere pubbliche per 22 miliardi e mezzo e 5.727 finanziamenti per miglioramenti fondiari per 31,6 miliardi.

Il processo di trasformazione dei territori agricoli del Mezzogiorno è, con gli interventi straordinari e ordinari ai quali si è fatto cenno, decisamente avviato.

Difficoltà vengono segnalate dagli organi della Cassa a causa delle differenze ambientali di zone comprese nella stessa regione. Gli interventi si sono dimostrati troppo omogenei, provocando risultati variabili tra zona e zona.

Ma un altro fattore fondamentale ha influenzato l'intervento in agricoltura. Esso è stato dato dall'evoluzione dei tempi che ha conferito al periodo, dal 1950 ad oggi, un aspetto tipico, ma prevedibile e spiegabile, dello sviluppo del Mezzogiorno, sotto il punto di vista dell'equilibrio economico-sociale nelle campagne e del rapporto tra l'uomo e la terra: il generale sviluppo dell'Italia e dell'Europa ha determinato esigenze di reddito e di condizioni di vita che hanno spinto le popolazioni rurali verso altre regioni e verso altri settori produttivi.

Di questo fenomeno, si tornerà a parlare nel corso di questa relazione perchè è indubbiamente legato a tutto il problema dei futuri sviluppi del Mezzogiorno.

C) Nel settore industriale, sottolineata la considerazione, spesso trascurata, che i finanziamenti più massicci nella materia hanno origine soltanto con la legge 29 luglio 1957, n. 634 e cioè da data relativamente recente, l'intervento straordinario si è attuato in tre direzioni: creazione di aree e nuclei di sviluppo industriale; incentivazione finanziaria alle imprese private e assistenza tecnica alle aziende.

Fino al 31 dicembre 1964 sono stati creati 12 aree e 27 nuclei industriali. Essi comprendono 436 Comuni (il 15,4 per cento di quelli del Mezzogiorno) e coprono una superficie pari a circa un quinto di quella del territorio meridionale.

La redazione dei piani regolatori, prevista dalla legge 18 luglio 1959, n. 555, è in corso presso tutti i Consorzi. E poichè la complessa procedura di approvazione avrebbe potuto ritardare l'insediamento nei territori delle aree e dei nuclei, il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ha

autorizzato i Consorzi a presentare alla Cassa progetti di opere urgenti, concedendo affidamenti di contributo fino al 70 per cento di esse, sull'85 per cento del contributo finale.

La Cassa è poi intervenuta direttamente a costruire opere di approvvigionamento idrico di stabilimenti industriali, si è assunta a carico le spese per la redazione dei piani regolatori e ha concesso anticipazioni per l'esproprio di terreni e per il funzionamento.

Gli *incentivi finanziari della Cassa alle imprese private* — consistenti, come è noto, in contributi sulle spese di impianto e in finanziamenti a tasso agevolato — si pongono tra i più importanti interventi straordinari per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno.

Le domande di contributo presentate alla Cassa al 30 giugno 1964 erano 7.866 su un complesso di investimenti di 1.302 miliardi. Di esse, 1.041 per 66 miliardi sono state respinte perchè inammissibili.

La distribuzione per regioni e settori dà una prevalenza d'investimenti nel Lazio meridionale (vedi dintorni di Roma), Campania e Puglia come regioni (il 61,3 per cento del totale) e, quanto ai settori, nelle industrie agricolo-alimentari, di materiali da costruzione, meccaniche, chimiche e della carta (81,4 per cento degli investimenti complessivi).

Per i *finanziamenti a tasso agevolato*, nei quali, com'è noto, la Cassa opera indirettamente in due sensi, cioè con la provvista di fondi attraverso prestiti contratti all'estero e col concorso alla riduzione del costo del danaro raccolto sul mercato finanziario interno dagli istituti di credito, mentre per i prestiti esteri si rinvia a quanto già detto, per i contributi sugli interessi deve rilevarsi che, al 30 giugno 1964, la Cassa aveva concesso contributi in 5 prestiti obbligazionari emessi dai tre istituti speciali (ISVEIMER, IRFIS e CIS). Contro un valore nominale di 52 miliardi, l'impegno in tali operazioni a carico della Cassa è stato pari a 19,9 miliardi.

I mutui a tasso agevolato concessi fino a tutto il 1964 dall'ISVEIMER, IRFIS, CIS,

Banco di Napoli, Banco di Sicilia e Istituti a base nazionale sono stati 8.548, per un importo di 1.180 miliardi relativi ad un totale di investimenti di 2.100 miliardi.

L'*assistenza tecnica alle iniziative del Mezzogiorno* si è svolta attraverso l'« Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno » (IASM), che si vale di economisti, tecnici, specialisti e collaboratori esterni. La sua attività consiste in un'azione capillare presso le aziende, i consorzi industriali e le iniziative turistiche italiane, in un'opera promozionale all'estero, specialmente negli Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania e in studi e ricerche.

D) Nel *turismo*, l'attività della Cassa si è esplicata nella realizzazione di opere di interesse turistico e in finanziamenti in favore delle stesse opere e di iniziative alberghiere.

Nel primo settore la Cassa è intervenuta con una spesa di 31 miliardi.

Nel secondo settore ha concesso 14 mutui per opere di interesse turistico (di cui sette in Campania), per un ammontare di 4,7 miliardi e 852 mutui per finanziamenti di iniziative alberghiere, per un importo di 15,9 miliardi.

E) Nella *pesca*, i contributi erogati per l'ammodernamento della flotta e il potenziamento degli impianti al 30 giugno 1964 sono stati 8.219, per un importo di 13,3 miliardi. La graduatoria per regioni vede una prevalenza della Sicilia (29,8 per cento), della Puglia (19,7 per cento), della Campania (12,7 per cento) e del comprensorio del Tronto (11,9 per cento).

F) Nell'*artigianato*, l'intervento della Cassa si è esplicato in tutte le branche (arredamento, abbigliamento, meccanica, artigianato artistico, servizi per attività turistiche ed altre categorie).

I contributi deliberati sono stati 67.632, per un importo di 15,5 miliardi su un costo totale delle opere di 58,1 miliardi.

G) Nel settore *scuole e attività di formazione sociale e professionale* l'attività della Cassa è stata multiforme e vasta.

Per l'*edilizia scolastica* sono stati concessi 4.652 contributi, per un importo di 6,6 miliardi.

Per gli *asili infantili* sono stati impegnati 17 miliardi per 338 opere.

Nell'*addestramento professionale*, sono stati creati centri di istruzione nel settore agricolo (uno dei quali è funzionante e 3 stanno per entrare in funzione), sono stati concessi contributi nel settore delle opere pubbliche e servizi; finanziati macchinari e attrezzature nei centri di addestramento nei settori dell'industria e dell'artigianato; erogati contributi per scuole convitto nel settore infermieristico-sanitario.

Come attività di formazione dei quadri direttivi ed intermedi per l'agricoltura, la industria e le attività terziarie, sono stati svolti 33 corsi per direzione aziendale, concesse borse di studio, curata l'efficienza operativa dei tre grandi Centri permanenti di formazione: Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie presso l'Istituto di Portici, Scuola di cooperazione agricola a Borgo Cioffi in provincia di Salerno e Centro residenziale di formazione e studi di Napoli (FORMEZ).

H) Nel campo *delle attività sociali ed educative*, essendo scaduta nel 1963 la convenzione con l'Amministrazione per le attività assistenziali educative italiane e internazionali, la Cassa è subentrata direttamente nei rapporti con gli enti gestori dei 19 centri sociali giovanili esistenti, finanziandone l'attività.

La Cassa è anche intervenuta nelle attività per l'educazione degli adulti e di comunità contadine.

#### *Effetti e valutazioni dell'intervento straordinario nel quindicennio 1950-1964.*

È indubitabile che l'aumento del reddito verificatosi in Italia successivamente al 1950 nei settori extra-agricoli sia riconducibile in parte ad aumento di produttività, in parte ad aumento di occupazione, aumento che, fino al 1962, è stato calcolato dell'ordine di 4 milioni di unità.

Si tratta ora di esaminare la ripartizione regionale di questo incremento di occupazione.

Accettata la ripartizione della nostra economia in tre grandi settori (1): Italia Nord-Occidentale dove si concentra gran parte del sistema industriale italiano; Italia Centro-Orientale in cui il processo d'industrializzazione, pur insufficiente rispetto alle forze di lavoro locali, si è affermato in alcune zone; e regioni dell'Italia meridionale e insulare, nelle quali l'apparato industriale rispetto alle forze di lavoro era pressochè insignificante, essendo le forze di lavoro utilizzate quasi esclusivamente in agricoltura e nelle poche attività terziarie, si deve prendere atto che l'occupazione è aumentata in detti settori nel Mezzogiorno di 800.000 unità con un saggio d'incremento del 2,3 per cento, rispetto al 1950, inferiore di un quinto al saggio medio di aumento dell'occupazione del Paese.

Nello stesso periodo l'incremento naturale delle forze di lavoro è stato pari al 70 per cento dei posti di lavoro creati.

Il che vuol dire che il Sud, avendo creato un numero di posti di lavoro inferiore all'incremento naturale, ha dovuto assoggettarsi ad un flusso migratorio considerevole.

Da questa situazione emerge, per l'osservatore spassionato, una duplice considerazione: che la politica meridionalistica fin qui seguita ha dato risultati positivi, ma che tali risultati non sono ancora sufficienti a creare quell'equilibrio territoriale che è il fine di quella politica.

Quanto all'agricoltura, essa non soltanto ha trasferito all'industria e alle attività terziarie quel tanto di unità lavorative che, naturalmente, non trovava impiego nella sua economia, ma ha visto depauperato il suo settore di tali unità più del limite del naturale. Conseguenza questa di quella evoluzione alla quale si è accennato, secondo la quale mentre, da un lato, parte delle popolazioni rurali si è ribellata all'idea di rimanere su una terra incapace di procurarle un reddito adeguato ed un livello di vita civile ed è corsa verso regioni e settori più ricchi, dall'altro i piani d'intervento nei territori agri-

(1) Rapporto del Vice Presidente della Commissione nazionale per la programmazione economica, pag. 25.

coli non hanno potuto anticipare e seguire con la stessa rapidità le trasformazioni materiali e psicologiche intervenute nel giro di pochi anni: da ciò il fenomeno di un esodo così intenso.

È ben vero che spostamenti tanto massicci e, molte volte, poco ordinati, hanno dato luogo a problemi economici e sociali d'altra natura, ma chi guardi il fenomeno sotto il profilo delle sue cause determinatrici non può non riconoscere che esso ha una ragionevole spiegazione.

L'osservatore spassionato anche qui deve perciò convenire che non è che gli interventi in agricoltura non abbiano avuto effetti positivi — la dimostrazione data innanzi sta a dimostrarlo — ma che l'intervento si è scontrato con fattori naturali ed esterni, la eliminazione dei quali è indispensabile ai fini di un equilibrato sviluppo futuro del settore.

Ma altre considerazioni vanno fatte. L'intervento pubblico nel Mezzogiorno ha perseguito prevalentemente, nella prima fase, la realizzazione di grandi opere infrastrutturali che, mentre hanno costituito la premessa di quello sviluppo produttivistico che nell'industria ha avuto il suo deciso avvio nel 1957 ed hanno costituito la necessaria parte preliminare alla trasformazione delle strutture produttive in agricoltura, ha inciso, d'altra parte, sulle condizioni generali di arretratezza, in cui si trovavano le popolazioni meridionali, elevandone il tenore di vita o, comunque, soddisfacendo, in molti settori, ad esigenze civili di carattere primario rimaste finora insoddisfatte.

Le infrastrutture hanno posto le basi concrete per realizzare nel sistema economico meridionale condizioni corrispondenti a quelle dei paesi più industrializzati e delle nostre regioni più progredite.

Ma anche in così breve periodo l'attività produttiva ha avuto decisi caratteri di sviluppo: per la prima volta si è proceduto alla costituzione di un rilevante apparato di industrie di base che, dall'energia all'industria siderurgica e a quelle chimiche, offre alle restanti industrie e a tutto l'apparato produttivo beni e servizi a condizioni

di costo competitive con quelle delle altre zone.

Nello stesso tempo si è avviato un processo di creazione di industrie di trasformazione, che lasciano definitivamente alle spalle la vecchia struttura del sistema meridionale.

Nell'agricoltura quella parte della modificazione strutturale già avvenuta, ad onta dell'esodo, consente di far affrontare oggi, sulla base di un più favorevole rapporto popolazione-risorse e della creazione di aziende specializzate ed economicamente efficienti, i problemi connessi, con l'inserimento dei nostri prodotti agricoli nel mercato interno ed estero.

Nel turismo, il Mezzogiorno ha acquisito una quota sempre più rilevante delle correnti di visitatori nazionali e internazionali, offrendo loro un'attrezzatura ricettiva e complementare (trasporti di linea, agenzie, stazioni di servizio, alberghi diurni), la cui carenza era il motivo primo del difetto del movimento turistico nel Meridione o del suo quasi totale avvio a luoghi di tradizionale attrattiva.

Nel settore socio-culturale gli interventi hanno dato risultati facilmente rilevabili ad ogni esame obiettivo.

Ma — si obietta — rimane, e si è anche accentuato, un divario di reddito tra Nord e Sud.

A questo rilievo si risponde facilmente osservando che le regioni centro-settentrionali avevano già da tempo forme di organizzazione industriale altamente sviluppate e che è stato facile per esse raggiungere livelli di produttività ancora più elevati che nel passato, specialmente nella fase iniziale di competizione con i grandi Paesi industrializzati della Comunità economica europea.

I divari nord-sud non vanno, perciò, riguardati sotto l'aspetto del raffronto di percentuali in tempi diversi, ma stabilendo quali progressi siano stati compiuti dal Meridione in questi anni rispetto ai punti di partenza.

Metro più sicuro per stabilire la validità della politica seguita è stabilire, dunque, il rapporto tra quel che erano l'economia e



le condizioni sociali del Mezzogiorno nel 1950 e quello che sono oggi.

Che il divario debba essere eliminato è l'obiettivo principe della politica meridionalistica, ma se esso ancora permane perchè il centro-nord ha marciato in questi anni con ritmo più intenso, questa è una buona ragione per intensificare gli sforzi di intervento nel Mezzogiorno, non per invalidarli.

D'altronde, a chi osservi attentamente il livello di accrescimento del reddito nel periodo 1951-1964 nelle due circoscrizioni (Mezzogiorno e Centro-Nord) non sfugge che mentre il tasso medio annuo di formazione del reddito *pro capite* è stato nel Mezzogiorno, fino al 1959, inferiore a quello del Centro-Nord (rispettivamente 3,2 per cento e 5,2 per cento), la tendenza si è poi modificata a favore del Meridione (6,5 per cento e 5,6 per cento), dando così la prova dell'inizio di un processo effettivo di avvicinamento del reddito delle due circoscrizioni.

La stessa struttura dell'economia meridionale si è andata, d'altronde, modificando. Mentre, nel 1951, l'apporto del settore agricolo raggiungeva il 43 per cento del prodotto globale, nel 1963, pur essendo aumentato in valori assoluti, il suo peso relativo si è ridotto al 32 per cento.

Quanto si è detto finora confuta le critiche sulla politica meridionalistica sin qui seguita, giustifica il consenso generale alla prosecuzione di essa ed apre la strada all'esame di questo nuovo disegno di legge.

2. — Nel suo Capo I il disegno di legge pone le basi della nuova struttura degli interventi.

La Cassa è prorogata al 31 dicembre 1980 (art. 3). Alla stessa data (art. 34) è prorogata l'attività delle Sezioni di Credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e della Banca nazionale del lavoro.

Il disegno di legge inquadra, all'articolo 1, gli interventi nel Mezzogiorno nella programmazione economica nazionale che il Parlamento sarà prossimamente chiamato ad esaminare.

La coincidenza non è di puro ordine cronologico.

Il problema del Mezzogiorno è uno degli aspetti del generale problema di sviluppo dell'economia italiana, che è poi un problema di efficiente e organico sviluppo di tutti i fattori produttivi esistenti nel Paese, considerati in se stessi e nei loro rapporti con la politica di cooperazione internazionale, comunitaria, europea in genere, e mondiale.

Ma questa, evidentemente, non è una novità.

La novità sta nel fatto che mentre l'economia del Mezzogiorno dal 1950 è stata oggetto di programmazione e di pianificazione, l'economia generale italiana mancava dell'una e dell'altra.

Quindi, non è che muti il rapporto tra economia meridionale ed economia generale, muta l'impostazione dei mezzi di risoluzione dei problemi dell'economia generale e, in questa nuova impostazione, si inserisce la politica meridionalistica.

Procedendo da questa proposizione, i temi di fondo da affrontare sono tre:

— qual è il peso che il Mezzogiorno ha nel programma nazionale;

— qual è il collegamento necessario tra organi d'intervento straordinario e organi dell'Amministrazione ordinaria (a carattere decisionale ed esecutivo), perchè gli interventi risultino armonici rispetto all'economia generale;

— se si richieda una migliore definizione della funzione e degli organi di direzione politica dell'azione meridionalistica, naturalmente inserita in quella politica generale, data dall'ordinamento statale italiano.

L'accenno a questi tre argomenti che ora si va a fare è, soprattutto, diretto a stabilire se e in qual modo le questioni ad essi relative siano affrontate e risolte dal provvedimento in esame.

Naturalmente, va detto subito che non è con questo solo disegno di legge che il problema si risolve, ma con tutta la legislazione che verrà maturando per effetto della programmazione economica nazionale.

Il primo problema, dunque, è la posizione del Mezzogiorno nella programmazione nazionale.

Il problema fu posto, con chiara intuizione, dalla prima relazione al Parlamento del Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, nell'anno 1960.

Il problema del Mezzogiorno — questa è la sostanza di quella relazione — non va più visto come fatto di semplice redistribuzione territoriale della crescita economica, ma come un aspetto del problema generale di sviluppo di tutta l'economia italiana, *al centro della quale tale problema si pone.*

Nella nota aggiuntiva presentata al Parlamento dal Ministro del bilancio nel 1962, « Problemi e prospettive dello sviluppo economico italiano », premessa una sintesi della situazione economica del Paese all'inizio degli anni '50 e dei caratteri salienti del processo di sviluppo che ne è seguito, si preannunciano gli obiettivi e gli strumenti della programmazione nazionale e, tra essi, si pone la intensificazione degli interventi nel Mezzogiorno e in alcune zone centro-orientali, coordinata con la politica di programmazione nazionale.

La programmazione, in quanto diretta a determinare nuovi sviluppi della situazione economica generale del Paese — questo è il fulcro del pensiero contenuto nel documento citato — dovrà investire tutti i settori dell'economia, ma dovrà attentamente seguire e sollecitare gli sviluppi che cominciano a delinearsi nelle zone depresse.

Più recentemente e più esplicitamente la « Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1965 », presentata dai Ministri del bilancio e del tesoro al Parlamento, pone il problema nei paragrafi 16 e 22.

« Le attuali condizioni di mercato e gli effetti della politica di sviluppo fin qui condotta rendono sempre più convenienti — si legge nel paragrafo 16 — gli investimenti nel Mezzogiorno. Lo sviluppo industriale del Sud sta ormai per entrare in una fase di "decollo" ed è pertanto oggi più che mai necessario che non venga meno quell'intervento propulsore che è sul punto di cogliere i frutti di una grande opera storica ».

Il paragrafo 22 pone con maggior precisione i termini del problema: massi-

mizzare nel futuro il risultato economico degli investimenti nel Mezzogiorno e proseguire, intensificare, completare l'intervento straordinario per assicurare la necessaria continuità alla politica di sviluppo del Mezzogiorno, dato che la legge istitutiva della Cassa viene a scadenza nel giugno 1965. La nuova legge dovrà realizzare un più efficace coordinamento, rispetto al passato, dell'intervento straordinario con quello ordinario.

Questi concetti vanno pienamente accettati. L'economia del Mezzogiorno è una componente dell'economia nazionale ed internazionale, nella quale si inserisce, ma ha ancora bisogno di strumenti e di mezzi di carattere straordinario per poter conseguire quella situazione di equilibrio interno, che le consenta di marciare di pari passo con tutta l'economia italiana, sia negli ulteriori sviluppi interni, sia nell'azione competitiva con gli Stati esteri.

Un arresto della politica d'intervento straordinario nel Mezzogiorno — che è una macchina in movimento che ha subito un temporaneo rallentamento, si può dire, per difetto di carburante, ma che con nuove dotazioni di mezzi è in grado di continuare la sua marcia — sarebbe illogico e antieconomico.

Illogico perchè non affrettare i tempi per la risoluzione di un problema che ostacola lo sviluppo armonico dell'economia del Paese significa porsi contro la impostazione della programmazione nazionale, che punta rapidamente su quell'armonia.

Antieconomico, perchè, nell'attesa, la Cassa per il Mezzogiorno e gli altri organismi d'intervento sarebbero inutilizzati, i capitali privati prenderebbero altra destinazione e gli effetti finora conseguiti sarebbero compromessi.

Ciò non significa sfiducia — come è stato detto — nella programmazione nazionale.

È logica delle cose concrete, che fa ritenere che un nuovo, complesso strumento come quello della programmazione richiede tempi di definizione e di attuazione che contrastano con l'esigenza della immediatezza, con la quale va continuata la politica del Mezzogiorno.

L'interessante è che tale politica cammini nella stessa direzione di quella verso la quale è indirizzata l'economia generale del Paese. E questo appare chiaro ad una semplice lettura del disegno di legge.

Che se successivamente, quando la programmazione sarà definita, coordinamenti di essa con i piani del Mezzogiorno, saranno necessari, sarà facile provvedervi con gli aggiornamenti previsti dal primo comma dell'articolo 1.

Le osservazioni precedenti costituiscono la doverosa risposta alla tesi secondo la quale i piani pluriennali per il Mezzogiorno dovrebbero essere subordinati alla messa in atto della programmazione nazionale e spiegano la decisione della Commissione di non accogliere gli emendamenti proposti a questo fine.

Tornando al contenuto del Capo I, il sistema accolto dal disegno di legge è chiaro.

Un Comitato di ministri costituito in seno al Comitato interministeriale per la ricostruzione predispone, d'intesa con le Amministrazioni statali e regionali interessate, piani pluriennali di coordinamento degli interventi pubblici diretti a promuovere e agevolare la localizzazione ed espansione delle attività produttive a carattere sociale nei territori meridionali, in attuazione del programma economico nazionale e anche sulla base dei piani regionali.

Il Comitato dei ministri, istituito con questa legge, è presieduto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e composto di undici Ministri: Bilancio, Tesoro, Pubblica Istruzione, Lavori pubblici, Agricoltura e foreste, Trasporti e aviazione civile, Industria e commercio, Lavoro e previdenza sociale, Partecipazioni statali, Sanità, Turismo e spettacolo. Gli altri Ministri sono chiamati a parteciparvi di volta in volta, quando siano trattati problemi di loro competenza.

Formulato il piano, esso viene sottoposto per l'approvazione, al Comitato interministeriale della ricostruzione.

Il primo piano pluriennale è formulato, ove il programma nazionale non sia ancora intervenuto, in base alla Relazione previsio-

nale e programmatica per il 1965, presentata al Parlamento dai Ministri del bilancio e del tesoro. E poichè tale relazione contiene i principi generali della programmazione nazionale, il primo piano quinquennale per il Mezzogiorno risulterà aderente a quei principi.

Il Capo I definisce la figura e i compiti del Ministro per gli interventi straordinari.

Non si tratterà più di un Ministro senza portafoglio che, per delega del Presidente del Consiglio, presiede il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, ma di un Ministro nominato espressamente per regolare la materia degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con i poteri indicati nell'articolo 2 del disegno di legge, di un Ministro che ha la funzione di approvare i programmi della Cassa, di vigilare sulla sua attività, di proporre la nomina del Presidente, dei Vice-Presidenti e del Consiglio di amministrazione della Cassa, di promuovere lo scioglimento di questo, di proporre leggi e di presiedere, come si è detto, il Comitato dei ministri che formula i piani.

Alle dipendenze del Ministro vi è una segreteria di 100 membri al massimo, composta di personale comandato da altre Amministrazioni e di esperti. La proposta della nomina di un Segretario generale non fu accolta dalla Camera dei deputati e non viene riproposta in Senato. Non è sembrato opportuno introdurre un nuovo organo in un sistema già appesantito da procedure necessarie, ma non semplici.

3. — Il Capo II stabilisce i termini generali dell'intervento.

È questa la parte che in Commissione ha dato luogo alle più approfondite discussioni.

In primo luogo, questo Capo prevede la riserva di investimenti pubblici a favore del Mezzogiorno.

Nel primo quinquennio di attuazione della legge è riservata ai territori meridionali una quota *non inferiore* al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle Amministrazioni dello Stato per spese d'investimento. Nello stesso periodo restano ferme a favore del Mezzogiorno

le quote degli investimenti degli enti e delle aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali e sono estese all'Ente nazionale per l'energia elettrica. È stato chiesto, innanzitutto, che la relazione chiarisca che per spese di investimento debbano intendersi non solo quelle a carattere produttivo, ma anche quelle a carattere sociale. La Commissione, consentiente il Ministro, ha concordato unanimemente su questa interpretazione che, d'altronde, appare conforme alla *ratio* di questo disegno di legge.

La discussione si è, invece, rivolta non alla riserva degli investimenti in sé, ma al timore, sorretto dalle vicende passate, che, di fronte agli interventi straordinari, possa non essere osservata la riserva sulle spese ordinarie.

Ma l'obiezione si risolve facilmente col richiamo all'articolo 5, che non soltanto precisa che gli stanziamenti attribuiti alla Cassa del Mezzogiorno non sono computabili nella riserva del 40 per cento, ma demanda al Comitato dei ministri, che formula i piani, di assicurare che la riserva sia salvaguardata in ogni caso.

Quanto alla misura della riserva, a proposito della quale è stato acutamente osservato che essa corrisponde press'a poco alla proporzione tra popolazione meridionale e popolazione italiana e, quindi, che con essa nulla si concede di più del dovuto, l'osservazione è esatta, ma occorre tener conto che il 40 per cento è stabilito come minimo al di sotto del quale le Amministrazioni interessate non possono andare, ma che dovrà essere compito dei piani pluriennali stabilire le misure concrete degli interventi ordinari, fatto salvo il minimo del 40 per cento. Se così non fosse, una politica di piano non avrebbe senso.

L'articolo 6 definisce gli interventi nei comprensori irrigui in agricoltura, nelle aree e nei nuclei industriali e nei comprensori di sviluppo turistico e l'articolo 7 definisce gli interventi esterni ai detti comprensori.

In ciascuno di questi comprensori la Cassa è autorizzata a realizzare le infrastrutture necessarie alla localizzazione delle attività

produttive, a concedere le agevolazioni e ad effettuare gli interventi per il progresso tecnico e lo sviluppo civile.

Questa norma, così enunciata, ha destato allarme in Parlamento e fuori. È sembrato che il disegno di legge volesse discriminare tra territorio e territorio del Mezzogiorno e creare zone privilegiate e zone di abbandono.

Ma non è così e non può e non deve, innanzitutto in via di principio, essere assolutamente così, se è vero che il concetto di equilibrio economico territoriale deve essere valido non soltanto tra regione e regione d'Italia, ma nell'ambito dello stesso Mezzogiorno e di ciascuna regione di esso.

Chi temesse il contrario dimenticherebbe, innanzitutto, che gli interventi nel Mezzogiorno debbono essere oggetto di un piano dinanzi al quale si pone il quadro dell'intera economia di tutto il territorio meridionale, con le sue multiformi esigenze e con le situazioni particolari nelle singole regioni dei vari settori economici. Non per nulla il disegno di legge prevede l'intervento delle Regioni, e, provvisoriamente, dei Comitati regionali per la programmazione nella formazione dei piani e nella loro approvazione.

I piani terranno conto — e in ciò è la ragion d'essere del coordinamento che la nuova legge assicurerà — delle disponibilità di intervento ordinario e straordinario e le distribuirà a tutto il territorio secondo le esigenze economiche e sociali di ciascuna regione, considerando l'un genere d'interventi come integrativo dell'altro, nella visione unitaria di una finalità comune.

Ma, indipendentemente, da questa determinante considerazione, è lo stesso disegno di legge che, all'articolo 7, prevede espressamente gli interventi della Cassa nei territori esterni ai comprensori.

L'articolo 7, infatti, prevede:

a) le agevolazioni alle iniziative industriali si applicano a tutto il territorio meridionale.

Ciò vuol dire che, fermo restando che nelle zone e nei nuclei industriali la Cassa interviene per la formazione delle strutture col concorso dell'85 per cento, fuori di dette

zone e nuclei, la creazione degli impianti industriali dà diritto ai contributi e ai finanziamenti a tasso ridotto e a tutte le altre agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti.

E ciò non senza osservare che il piano potrà prevedere la istituzione di altre zone e nuclei, nelle località dove ne ricorrano i presupposti economici e sociali.

b) le agevolazioni alle iniziative alberghiere si applicano in tutto il territorio meridionale.

La Cassa, nei comprensori d'interesse turistico, potrà, inoltre provvedere all'attuazione delle opere infrastrutturali.

La delimitazione dei comprensori di interesse turistico sarà fatta da una Commissione nominata con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentiti gli Enti provinciali per il turismo competenti per territorio.

c) in agricoltura, gli interventi che l'articolo 6 prevede per le zone irrigue possono essere estesi alle zone ad esse esterne, purchè rientrino, dice il disegno di legge, in speciali programmi « connessi con la salvaguardia delle opere irrigue e la valorizzazione dei comprensori irrigui ».

Sempre in agricoltura, anche le agevolazioni consistenti in contributi e mutui a tasso agevolato (articoli 10 e 11) possono essere concesse fuori dei comprensori irrigui, purchè le attività agricole rientrino in speciali programmi « connessi con la valorizzazione » di detti comprensori.

La Commissione ha discusso molto su questi punti che, d'altronde, potranno essere ancora approfonditi in Assemblea e, riaffermando il concetto secondo il quale per territori irrigui debbano intendersi quelli irrigati e quelli suscettibili di irrigazione, è stata, almeno nella sua maggioranza, del parere che l'intervento debba essere ammissibile in tutti quei territori in cui esso abbia carattere di economicità e che una particolare considerazione meritino i settori vitivinicolo, ortofrutticolo e zootecnico.

d) le opere di viabilità stradale possono essere attuate in tutto il territorio meridionale, purchè dirette ad assicurare i collegamen-

ti tra le reti autostradali e ferroviarie e i comprensori irrigui, industriali e turistici.

e) le opere necessarie all'approvvigionamento idrico, a qualsiasi uso, compresi gli impianti di desalinizzazione delle acque e connesse reti fognarie, possono essere attuate in tutto il territorio meridionale.

Si riferiscono egualmente a tutto il Mezzogiorno le agevolazioni fiscali e tariffarie, quelle relative all'artigianato e alla pesca, gli interventi in materia di assistenza tecnica, di ricerca scientifica, formazione ed istruzione professionale, di attività sociali ed educative, di cui si parlerà in seguito.

Questo quadro panoramico delle possibilità d'intervento della Cassa nei territori meridionali sta, dunque, ad escludere quel carattere discriminatorio tra territorio e territorio meridionale, che, si teme, il disegno di legge possa introdurre.

Fa parte delle disposizioni finali ma va, sistematicamente, considerata nella materia del Capo II, la disposizione dell'articolo 27 che prevede il completamento dell'attuazione del piano quindicennale per le opere ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo dei territori del Mezzogiorno, anche mediante il potenziamento dei servizi civili.

È noto che il piano quindicennale, specialmente nella sua formulazione finale, non ha potuto avere integrale attuazione per difetto di fondi e che alcuni complessi di opere sono rimasti incompiuti. Irragionevole e antieconomico sarebbe che, prima di procedere alla formulazione di un nuovo piano, non si attuasse quello preesistente, s'intende, con le necessarie armonizzazioni e integrazioni.

Di carattere più direttamente innovativo sono poi le norme che prevedono la partecipazione della Cassa alla spesa per la formulazione dei piani di sviluppo e quelle relative alla vigilanza sui consorzi di bonifica e sui consorzi industriali.

Di carattere innovativo sono anche le norme che prevedono che la Cassa possa sostituirsi ad organismi locali non in grado di adempiere a specifici compiti per il conseguimento degli obiettivi fissati dal piano (ar-

ticolo 6). La mente qui corre subito agli enti locali, per i quali l'attesa riforma della legge comunale e provinciale e specialmente quella sulla finanza locale, è condizione di funzionalità, ai fini anche dei compiti che le norme sul Mezzogiorno pongono a loro carico.

4. — Il Capo III contiene le disposizioni relative alle agevolazioni delle attività economiche ed è diviso in tre sezioni: agevolazioni alle iniziative agricole, agevolazioni per le iniziative industriali, l'artigianato e la pesca e agevolazioni nei comprensori di sviluppo turistico.

Questa materia è stata oggetto in Commissione di una discussione di carattere generale sul sistema degli incentivi, come mezzo diretto ad ottenere la localizzazione delle attività economiche.

Mentre, da un lato, si è sostenuta la ragionevolezza del sistema che tende ad attrarre al Mezzogiorno quella quota del risparmio nazionale, che le previsioni programmatiche fanno ritenere dover essere in misura non inferiore al 45 per cento nel prossimo quindicennio, da parte comunista si è obiettato che gli incentivi servono a favorire l'industria privata, nulla osservandosi, evidentemente, per le aziende a capitale statale.

Ma è stato esattamente replicato che in un sistema economico come il nostro, sancito dall'articolo 41 della Costituzione, che prevede la libertà dell'iniziativa economica privata, è diritto e dovere dello Stato, secondo l'ultima parte della stessa norma, intervenire con programmi e controlli perchè l'attività economica privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e non si svolga in contrasto con l'utilità sociale.

Lo strumento degli incentivi diretti a dare all'economia privata determinati indirizzi settoriali o territoriali rientra in questo sistema.

Il risparmio privato va sollecitato nella sua formazione e sorretto nel suo impiego. Altrimenti, tutta l'economia italiana crollerebbe. Se tutta l'economia industriale, agricola e turistica italiana dovesse essere rappresentata da aziende a capitale statale, tanto varrebbe proclamare il principio dell'economia interamente statizzata.

Va rilevato, però, come questo disegno di legge sia, con tutte le sue norme, indirizzato a favorire la piccola e la media industria e la piccola impresa contadina, specialmente se associate in forme cooperativistiche. Talchè alla Commissione è apparso di non dovere accogliere gli emendamenti proposti da parte comunista in materia di cooperative agricole, non perchè non fosse d'accordo con l'indirizzo che tende a favorirle, ma perchè ha ritenuto sufficientemente affermato e garantito quell'indirizzo dalle disposizioni del disegno di legge.

Detto questo in via generale, l'esame delle tre sezioni del Capo III dimostra che è stata mantenuta in questo provvedimento, con significative innovazioni, la duplice, tradizionale forma d'incentivazione: contributi in conto capitale e mutui a tasso agevolato.

Importante innovazione in agricoltura è, invece, la creazione da parte della Cassa di una società finanziaria a prevalente capitale pubblico per promuovere e sviluppare le attività agricole, attraverso la partecipazione alla formazione del capitale di cooperative e loro consorzi e di altre società di piccoli e medi imprenditori agricoli, aventi lo scopo di realizzare aziende economicamente efficienti.

La disposizione è chiara e risponde ad una antica esigenza di finanziamento dell'attività agricola, specialmente in un'epoca in cui la meccanizzazione di essa è alla base del problema della sua produttività e l'operatore agricolo non può farvi fronte nè con impossibili autofinanziamenti nè col continuo ricorso al credito d'impianto, spesso insostenibile per aziende in via di formazione.

Nel settore agricolo si amplia anche la misura dei contributi e dei mutui a tasso agevolato per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale (art. 10) e per la costruzione di impianti per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici (art. 11). Questa stessa norma prevede anche, per la prima volta, che la Cassa possa essere autorizzata ad assumere a proprio carico, in casi particolari, la costruzione degli impianti anzidetti, da affidare in gestione ad enti pubblici, cooperative e loro consorzi, anche in associazio-

ne con imprese commerciali ed industriali del Mezzogiorno, riconoscendosi agli enti gestori la facoltà di acquisire la proprietà degli impianti medesimi. È pure previsto un concorso finanziario della Cassa nella realizzazione di iniziative per il collocamento dei prodotti sui mercati di consumo.

Un particolare accenno meritano, poi, le previste riduzioni tariffarie sui trasporti ferroviari dei prodotti agricoli ed ittici (articolo 15, secondo comma).

Si tratta, come ben si vede, di un complesso di provvidenze, che partendo dalle opere di bonifica e di trasformazione agraria, segue via via tutto il laborioso cammino dell'impresa agricola, sino al momento finale del collocamento della merce sul mercato. Una accorta dosatura dei benefici tende a favorire il processo cooperativistico ed a sostenere anche, in talune fasi, l'associazione tra impresa agricola ed impresa commerciale e industriale, secondo un indirizzo che in altri Paesi è stato sperimentato con successo e che si è risolto nel comune vantaggio delle forze associate e degli stessi consumatori.

Nel settore industriale sono confermati ed ampliati i finanziamenti a tasso agevolato ed i contributi a fondo perduto (art. 13) che hanno sin qui efficacemente concorso alla ormai più che incipiente industrializzazione dei territori meridionali.

In particolare, è previsto l'aumento del contributo a fondo perduto per i macchinari costruiti nel Mezzogiorno, al fine di favorire ulteriormente lo sviluppo delle industrie meridionali, specie nei fondamentali settori dei beni strumentali.

Anche in relazione, poi, al progressivo attenuarsi delle barriere doganali in seno alla Comunità economica europea è stata soppressa l'esenzione dai dazi doganali prevista dalla precedente legislazione per i macchinari importati dall'estero. Con la nuova disciplina tali macchinari risulteranno pertanto equiparati a quelli nazionali ai fini del contributo concedibile.

Ai fini della maggiore razionalizzazione dello sviluppo industriale, il disegno di legge dedica particolare cura ai consorzi per le aree ed i nuclei di industrializzazione,

istituiti nelle zone in cui, essendo presenti le maggiori suscettività obiettive, il processo di industrializzazione può svolgersi nelle forme più economiche ed efficienti. Con norma innovativa è, pertanto, prevista la concessione agli anzidetti consorzi di anticipazioni finanziarie da parte della Cassa per la realizzazione di opere infrastrutturali, limitatamente — come è ovvio — alla parte di spesa non coperta dal contributo della Cassa (che può giungere sino all'85 per cento), e per la gestione delle opere stesse (art. 6, nono comma), come pure è disposto un concorso della Cassa nelle spese per l'organizzazione e l'attività dei consorzi (art. 31).

Sono prorogati i benefici fiscali già previsti nella legislazione sinora vigente, con l'introduzione di modificazioni e di perfezionamenti tali da rendere le agevolazioni più accessibili ai beneficiari o da risolvere, nel senso più favorevole, questioni dubbie dovute a precedenti interpretazioni restrittive (art. 13). Una particolare agevolazione fiscale è disposta (stesso articolo, lettera f) per gli impianti di desalinizzazione delle acque (i combustibili e le altre fonti energetiche necessari al loro funzionamento sono equiparati, agli effetti fiscali, a quelli impiegati per la produzione dell'energia elettrica), mentre una innovazione veramente di grande rilievo è costituita dalla esenzione dall'imposta sulle società (articolo 14).

L'ampliamento, anche al trasporto dei macchinari e materiali occorrenti all'ammodernamento delle aziende, alle materie prime e ai semilavorati e al trasporto fuori del Mezzogiorno dei prodotti finiti, delle tariffe ferroviarie e marittime di favore (art. 15), e l'elevazione al 30 per cento della quota di forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche da riservare alle imprese industriali ed artigiane del Mezzogiorno (con una più rigorosa tutela dell'osservanza di tale prescrizione; art. 16), concludono questa rapida panoramica delle agevolazioni previste dal disegno di legge per il settore industriale.

Per l'artigianato e la pesca è prevista la prosecuzione per un quinquennio — in at-

tesa di una organica riforma dell'intervento pubblico in questo settore — della concessione di contributi a fondo perduto per il miglioramento e l'ammodernamento dei beni strumentali di cui artigiani e pescatori, singoli e associati, si avvalgono nell'esercizio delle loro intraprese (art. 17).

Nel settore delle iniziative turistiche, il disegno di legge prevede la concessione di mutui a tasso agevolato e di contributi a fondo perduto per le iniziative alberghiere e ricettive in genere (art. 18, primo comma), anche se localizzate al di fuori dei comprensori di sviluppo turistico (art. 7, secondo comma). Per le opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica o, comunque, idonei a favorire lo sviluppo turistico sono concessi solo mutui a tasso agevolato, a condizione che tali iniziative si realizzino nell'ambito dei comprensori anzidetti (art. 18, quinto comma). In questo settore l'innovazione più significativa recata dal provvedimento è rappresentata dalla concessione di contributi a fondo perduto per le opere alberghiere e ricettive in genere.

Nel settore dell'assistenza tecnica, il disegno di legge dispone (art. 19) una disciplina organica e sistematica, sostituendola ad una precedente legislazione frammentaria e dagli incerti contorni. Sono previsti servizi di assistenza tecnica a favore delle imprese operanti nei vari settori economici (ivi comprese le cooperative) per l'espansione e l'ammodernamento delle loro strutture produttive. Altrettanto è previsto per l'adeguamento dell'organizzazione amministrativa locale, onde renderla in grado di assolvere agli impegnativi compiti derivanti dall'attuazione del piano di coordinamento.

Nel settore della ricerca scientifica, per la prima volta preso in considerazione dalla legislazione meridionalistica, è prevista l'attuazione di programmi di ricerca scientifica applicata, per consentire l'inserimento, nelle strutture produttive, delle moderne tecniche (art. 21), onde assicurare alle imprese meridionali condizioni di efficienza e di elevata produttività.

Nel settore del fattore umano, infine, è prevista una complessa e coordinata azione diretta al perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi delle imprese (ivi comprese le cooperative), operanti nei diversi settori produttivi e dei quadri delle amministrazioni pubbliche più direttamente impegnate nell'attuazione del piano di coordinamento. Sono, del pari, previsti servizi di formazione e di addestramento della mano d'opera per far fronte alle esigenze delle imprese che, come è noto, abbisognano di maestranze sempre più qualificate. È previsto anche lo svolgimento di attività sociali ed educative, volte a favorire il progresso civile delle popolazioni meridionali (art. 20). Trattasi di un complesso di interventi non ignorati dall'attività sin qui svolta dalla Cassa, ma che con questo provvedimento assumono quella forma sistematica e quella veste definita che è condizione e garanzia del loro ordinato e proficuo svolgimento.

5. — Il Capo V detta le norme di carattere finanziario.

La dotazione della Cassa per il prossimo quinquennio è di 1.640 miliardi, ai quali vanno aggiunti gli 80 (e non 60) miliardi previsti dalla legge 6 luglio 1964, n. 608, spendibili nel 1965.

Questa somma è ripartita negli esercizi finanziari dal 1965 al 1971. I maggiori stanziamenti sono previsti negli anni dal 1966 al 1969.

Va ripetuto che ad essa si aggiunge la riserva degli stanziamenti ordinari, in misura non inferiore al 40 per cento.

Sicchè, se le future condizioni economiche e finanziarie italiane lo consentiranno, il che è vivamente auspicato, quella riserva potrà essere dai piani pluriennali elevata oltre il limite minimo, senza dire che, come è accaduto nel passato quindicennio, altre disposizioni finanziarie potranno essere emanate per maggiormente dotare l'attività della Cassa.

Il bilancio della Cassa è approvato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto col Ministro del tesoro.



Il detto bilancio, con una relazione *previsionale e programmatica* per l'anno successivo, sarà annualmente presentato al Parlamento dal Ministro per gli interventi straordinari che su di esso dovrà riferire.

Si è creata, così, quella sede propria per la discussione annuale di tutta la politica del Mezzogiorno, alla quale si è innanzi accennato, che finora è mancata e nella quale il Parlamento potrà dare periodicamente giudizi e indirizzi sulla politica governativa per il Meridione.

Piani pluriennali, dunque, ma intervento annuale del Parlamento.

Al Governo viene anche delegata l'emanazione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, di un testo unico di tutte le disposizioni di legge finora emanate per la disciplina degli interventi nel Mezzogiorno. Il Governo avrà l'obbligo di sentire, a questo scopo, una Commissione composta di 10 senatori e 10 deputati.

Una disposizione particolare fa obbligo ai destinatari dei benefici e agli appaltatori delle opere previsti nel disegno di legge di osservare le leggi sul lavoro e le norme dei contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona interessata, sia nella fase di costruzione dell'impianto, che in quella del suo esercizio e per tutto il tempo in cui durano i benefici.

L'importanza della norma sta nell'aver rigorosamente prescritta l'osservanza anche dei contratti collettivi, essendo evidentemente superfluo il richiamo al dovere di osservare le leggi e di avere aggiunto che, in caso di infrazioni, potranno essere adottate misure che vanno fino alla revoca dei benefici.

Un'altra disposizione particolare (art. 29) contenuta nel Capo finale, ma che, in verità, sistematicamente, farebbe parte del Capo I, stabilisce che per la Sicilia e la Sardegna i programmi esecutivi della Cassa sono predisposti e approvati d'intesa con le Amministrazioni delle rispettive regioni.

Speciale attenzione merita, infine, la materia del coordinamento del presente disegno di legge con la legislazione precedente.

Già la norma relativa alla formulazione di un testo unico stabilisce che esso deve contenere le modifiche necessarie per il coordi-

namento delle norme vigenti e per la loro armonizzazione con le disposizioni in materia di ordinamento regionale, di programmazione e di urbanistica.

L'articolo 28 stabilisce, poi, che « restano ferme le disposizioni della vigente legislazione in favore dei territori meridionali, ivi comprese quelle riferite a singole regioni e particolari territori ».

E l'articolo 35, per ultimo, stabilisce che « le disposizioni legislative vigenti sull'attività della Cassa per il Mezzogiorno incompatibili con la presente legge cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore della presente legge ».

Queste disposizioni, nel loro insieme, si richiamano, in sostanza, ai principi sull'applicazione delle leggi. Tutta la legislazione precedente resta in vigore, purchè non sia espressamente o per incompatibilità abrogata da questa nuova legge o dai coordinamenti stabiliti dal testo unico.

E da auspicare, però, che sopravvenga presto tale testo unico perchè è da prevedere che questioni possano sorgere nei casi di abrogazione per incompatibilità fino alla emanazione delle norme unificatrici.

\* \* \*

Onorevoli senatori, la Commissione ha lavorato coscienziosamente con 21 interventi di onorevoli colleghi di tutte le parti politiche e circa 15 ore di appassionata e approfondita discussione e, nella sua maggioranza, ha ritenuto di dover mantenere immutato il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Ordini del giorno sono stati presentati da molti onorevoli colleghi. La Commissione ne ha preso atto, ma non potendo deliberare su di essi, li rimette all'Assemblea.

In tutta la Commissione, se ne deve dare atto, è emerso il travaglio unanime perchè il problema del Mezzogiorno sia risolto nel modo più rapido e migliore nell'ambito della risoluzione dei problemi generali del Paese; un Mezzogiorno soggetto attivo e partecipe diretto della formazione dei futuri destini economici e sociali del Paese e non oggetto e destinatario di generose largizioni; un Mezzogiorno che non abbia soltanto la-

## LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

menti da placare, ma volontà e attività da esprimere, contributi determinanti da dare agli sviluppi della vita italiana; un Mezzogiorno — anche questo è stato opportunamente sottolineato — che, posto geograficamente nel cuore del Mediterraneo, possa essere l'anello di congiunzione più diretto tra l'economia italiana e quella dei giovani e vecchi Stati dell'Africa, degli Stati del Medio oriente e dei Paesi orientali europei, inserito in quel sistema di cooperazione internazionale che configura sviluppo di scambi con

tutto il mondo e assistenza agli Stati che ne abbisognano, in forma unilaterale o, meglio, plurilaterale.

Questa è la visione unitaria che la Commissione ha avuto delle prospettive future del Mezzogiorno, non separate e non separabili dalle prospettive interessanti la vita interna ed internazionale dello Stato italiano.

La Commissione propone al Senato l'approvazione del disegno di legge.

JANNUZZI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

## CAPO I.

## COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

## Art. 1.

*(Piani pluriennali  
per il coordinamento degli interventi)*

Il Comitato interministeriale per la ricostruzione, in attuazione del programma economico nazionale e sulla base, anche, dei piani regionali, approva piani pluriennali per il coordinamento degli interventi pubblici diretti a promuovere ed agevolare la localizzazione e la espansione delle attività produttive e di quelle a carattere sociale nei territori meridionali indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo piano pluriennale di coordinamento, nel caso in cui non sia ancora approvato il programma economico nazionale, è predisposto sulla base delle direttive contenute nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1965 presentata al Parlamento dai Ministri del bilancio e del tesoro.

I piani pluriennali di coordinamento sono sottoposti agli stessi aggiornamenti previsti per il programma economico nazionale.

I piani, predisposti di intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate, sono formulati da un apposito Comitato di Ministri costituito in seno al Comitato interministeriale per la ricostruzione. Il Comitato è presieduto da un Ministro, nominato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ed è composto dai Ministri del bilancio, del tesoro, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti e aviazione civile, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle partecipazioni statali, della sanità, del turismo e spettacolo.

Ai fini della predisposizione, formulazione ed approvazione dei piani pluriennali,

i Comitati interministeriali di cui al primo e terzo comma sono integrati dai Presidenti delle Giunte regionali.

Gli altri Ministri partecipano ai lavori del Comitato di cui al terzo comma per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza.

Le Regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori.

Fino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario, alla predisposizione del piano di coordinamento si provvede previa consultazione dei Comitati regionali per la programmazione economica, di cui al decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni.

I piani pluriennali impegnano, secondo le rispettive competenze, le Amministrazioni e la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione.

Il Comitato dei ministri istituito dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, è soppresso; le sue attribuzioni sono trasferite al Comitato di cui al terzo comma, salvo quanto disposto dalla presente legge in ordine ai poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa.

## Art. 2.

*(Proroga della Cassa per il Mezzogiorno)*

Per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi straordinari nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, l'attività della Cassa per il Mezzogiorno è prorogata fino al 31 dicembre 1980.

## Art. 3.

*(Competenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno)*

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presiede il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 e assicura che l'attività della Cassa e quella degli or-

ganismi ad essa collegati sia conforme a quanto disposto dai piani pluriennali. A tal fine:

a) approva i programmi della Cassa ed impartisce le direttive per la loro attuazione, sentito il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1;

b) esercita la vigilanza sull'attività dell'ente;

c) formula le proposte per la nomina, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 agosto 1950, n. 646, del Presidente, dei Vice presidenti e dei membri del Consiglio di amministrazione della Cassa;

d) può promuovere lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della legge 10 agosto 1950, n. 646, nonchè per la ripetuta inosservanza delle direttive di cui alla precedente lettera a).

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno propone, di concerto con i Ministri interessati, i disegni di legge nell'ambito delle sue specifiche competenze e partecipa alla presentazione dei disegni di legge, di iniziativa degli altri Ministri, che interessino direttamente la localizzazione e l'espansione delle attività produttive nei territori meridionali.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno fa parte del Comitato interministeriale per la ricostruzione, del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, del Comitato interministeriale dei prezzi, del Comitato dei Ministri per le partecipazioni statali e del Comitato dei Ministri per l'Ente nazionale dell'energia elettrica.

#### Art. 4.

(Segreteria)

Presso il Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dell'articolo 1 è costituita una Segreteria posta alle dipendenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, presidente del Comitato medesimo. La Segreteria è composta da personale co-

mandato da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonchè da esperti.

I contingenti di personale da comandare e da assumere in qualità di esperti sono stabiliti, distintamente per ciascun gruppo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il limite massimo di 100 unità.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può conferire incarichi per l'esecuzione di studi e ricerche ad istituti specializzati, mediante convenzioni da approvare di concerto con il Ministro del tesoro.

#### CAPO II.

#### ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

#### Art. 5.

(Riserva di investimenti pubblici)

Nel primo quinquennio di attuazione della presente legge, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è riservata ai territori meridionali una quota non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento. Ai fini della determinazione di tale quota, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno.

Nello stesso periodo restano ferme le quote degli investimenti degli enti e delle aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, stabilite a favore dei territori meridionali dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

I vincoli di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono estesi all'ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.).

Il Comitato dei Ministri, di cui al terzo comma dell'articolo 1, nella formulazione dei piani pluriennali assicura che siano salvaguardate le riserve di cui al presente articolo.

## Art. 6.

*(Interventi nei comprensori irrigui, nelle aree e nuclei di sviluppo industriale e nei comprensori di sviluppo turistico)*

I piani pluriennali di coordinamento predisposti in attuazione del programma economico nazionale ed in conformità alla disciplina urbanistica, provvedono alla determinazione dei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, di sviluppo industriale e di sviluppo turistico. Nell'ambito di tali zone la Cassa assicura il conseguimento degli obiettivi stabiliti dai piani, curando a livello tecnico-esecutivo il rispetto della priorità, dei tempi e delle modalità per la realizzazione degli interventi.

In ciascuna di queste zone, ferme restando tutte le altre competenze attribuite dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, la Cassa è autorizzata a realizzare, ai sensi dell'articolo 8 della legge medesima, le infrastrutture necessarie alla localizzazione delle attività produttive, a concedere le agevolazioni e ad effettuare gli interventi per il progresso tecnico e lo sviluppo civile, secondo quanto disposto dalla presente legge.

Relativamente alle aree ed ai nuclei di sviluppo industriale, già delimitati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio, può promuovere, anche su richiesta degli enti locali interessati, le opportune modificazioni degli statuti dei consorzi istituiti ai sensi del citato articolo 21.

Nei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, tutte le opere indicate dalla lettera a) alla lettera h) dell'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono eseguite a totale carico dello Stato. I mutui contratti da enti e consorzi di bonifica con la Cassa per oneri ricadenti sulla proprietà privata a seguito di precedenti programmi, possono essere consolidati ed ulteriormente rateizzati, con

i criteri e le modalità stabiliti dal piano di coordinamento.

La Cassa può, altresì, contribuire, anche a mezzo di partecipazione alla relativa spesa, alla formulazione dei piani regionali di sviluppo da parte dei comitati regionali per la programmazione economica.

La vigilanza e tutela sui consorzi di bonifica che operano per l'attuazione degli interventi straordinari previsti dalla presente legge, è esercitata, salvo le disposizioni vigenti nelle Regioni a statuto speciale, dal Ministero dell'agricoltura e foreste, sentita una Commissione composta da rappresentanti del predetto Ministero, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e da un rappresentante di ciascuna amministrazione regionale interessata.

Fino all'attuazione dell'ordinamento regionale, fanno parte della predetta commissione, per le Regioni comprese nei territori di applicazione della presente legge, i presidenti dei comitati regionali per la programmazione economica.

La vigilanza e tutela sui consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale è esercitata ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555. Per l'espletamento dei propri compiti, la Commissione prevista dal medesimo articolo 8 è dotata di un ufficio di Segreteria e si avvale del lavoro di esperti, designati dal Ministro dell'industria e commercio, ai quali possono essere affidati particolari studi e indagini necessari al funzionamento della Commissione medesima. Le spese per il funzionamento della Commissione e della Segreteria sono a carico del bilancio del Ministero dell'industria e commercio. Con decreto del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti della Commissione, al personale dell'ufficio di Segreteria ed agli esperti.

La Cassa è autorizzata a concedere, nei limiti e con le modalità previsti dal piano di coordinamento, ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale anticipazioni sia per la realizzazione delle opere infrastrutturali di loro competenza, limitatamente alla parte di spesa non coperta dal contri-

buto previsto dall'articolo 3 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, sia per la gestione delle opere medesime. La concessione è subordinata al preventivo accertamento della situazione finanziaria dei consorzi anzidetti.

Nel caso in cui i consorzi di bonifica, gli enti di sviluppo e i consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale non siano in grado di adempiere a specifici compiti per il conseguimento degli obiettivi fissati dal piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri competenti e, ove la competenza è delegata alle Regioni, sentite le amministrazioni regionali, autorizza la Cassa a provvedervi in via sostitutiva.

#### Art. 7.

*(Interventi della Cassa nei territori esterni ai comprensori irrigui, alle aree e nuclei di sviluppo industriale e ai comprensori di sviluppo turistico)*

Le agevolazioni alle iniziative industriali previste dalla presente legge si applicano in tutti i territori meridionali.

Le agevolazioni alle iniziative alberghiere indicate al primo comma dell'articolo 18 si applicano in tutti i territori meridionali.

Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa a realizzare al di fuori dei comprensori irrigui, delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e dei comprensori di sviluppo turistico:

a) gli interventi di cui all'articolo 6, purchè rientrino in speciali programmi autorizzati dal piano ed in quanto connessi con la salvaguardia delle opere irrigue e la valorizzazione dei comprensori irrigui;

b) le opere di viabilità dirette ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali e ferroviarie ed i comprensori irrigui, le aree ed i nuclei di sviluppo industriale ed i comprensori di sviluppo turistico;

c) le opere per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi civili in ristretti

ambiti territoriali caratterizzati da particolare depressione;

d) nonchè a concedere le agevolazioni previste dai successivi articoli 10 e 11 per le attività agricole, purchè rientrino in speciali programmi connessi con la valorizzazione dei comprensori irrigui.

La Cassa è autorizzata a realizzare, in tutto il territorio meridionale, nell'ambito delle direttive del piano, le opere necessarie all'approvvigionamento idrico per qualsiasi uso — ivi compresi gli impianti di desalinizzazione delle acque — e le connesse reti fognarie.

#### Art. 8.

*(Concessione per l'esecuzione delle opere e manutenzione e gestione)*

La Cassa subordina la concessione per la esecuzione delle opere di propria competenza all'ente interessato, al preventivo accertamento dell'idoneità tecnico-amministrativa dell'ente stesso. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ove sussistano comprovate carenze, propone al Ministro che esercita la vigilanza sull'ente gli interventi necessari ad adeguarne la funzionalità. La Cassa può essere autorizzata a concorrere nella spesa che gli enti debbono sostenere per l'adeguamento delle proprie strutture tecnico-organizzative.

Le opere realizzate dalla Cassa — salvo quanto disposto dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 — sono trasferite, entro il termine di 6 mesi dal loro collaudo, alle amministrazioni locali o agli enti tenuti per legge ad assumerne la gestione e la manutenzione.

Nel caso che, per comprovati motivi di ordine tecnico-amministrativo o finanziario, gli enti destinatari non siano in grado di far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione e manutenzione delle opere, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le amministrazioni che esercitano la vigilanza, può autorizzare la Cassa a provvedervi, sia direttamente, in via temporanea, sia mediante altri enti idonei allo scopo.

## CAPO III.

AGEVOLAZIONI ALLO SVILUPPO  
DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

## SEZIONE I.

## AGEVOLAZIONI ALLE INIZIATIVE AGRICOLE

## Art. 9.

*(Partecipazione finanziaria per la realizzazione di aziende economicamente efficienti)*

La Cassa è autorizzata a costituire, con i criteri e le modalità fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, una società finanziaria a prevalente capitale pubblico per promuovere e sviluppare le attività agricole, attraverso la partecipazione alla formazione del capitale di cooperative e loro consorzi e di altre società di piccoli e medi imprenditori agricoli, aventi lo scopo di realizzare aziende economicamente efficienti.

In deroga alle vigenti disposizioni di legge, la società finanziaria può partecipare, in qualità di socio, alle cooperative e loro consorzi.

## Art. 10.

*(Contributi e mutui a tasso agevolato per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale)*

Il contributo in conto capitale per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale non può superare il 45 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ivi compresa, nel limite del 60 per cento, quella relativa alla dotazione di scorte adeguate alle caratteristiche e alle dimensioni della azienda.

La consistenza delle scorte, ammesse a contributo, può essere modificata solo con il rispetto dei limiti di tempo e delle modalità fissate nel provvedimento di concessione.

Quando il piano di trasformazione interessa più aziende ed è presentato da coltivatori diretti, associati in cooperative o in qualsiasi altra forma, il contributo è elevabile fino alla misura massima del 60 per cento.

Alla concessione dei contributi provvede la Cassa.

I mutui a tasso agevolato sono concessi alle imprese agricole, singole o associate, limitatamente alla parte di spesa del piano di trasformazione aziendale non coperta dal contributo in conto capitale.

Il tasso annuo di interesse è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli Istituti di credito, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, un concorso sugli interessi relativi alle singole operazioni di mutuo, oppure a costituire, presso gli Istituti medesimi, fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni.

Per la copertura del rischio dei mutui concessi ai coltivatori diretti, singoli o associati, è istituita una gestione distinta del fondo interbancario di garanzia previsto dall'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

La gestione è costituita mediante apporti finanziari della Cassa ed è alimentata:

a) dalle somme che gli Istituti di credito agrario versano annualmente a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento da operare, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia;

b) da lire cinquanta milioni annui, che gli Istituti dovranno versare, secondo le quote stabilite con decreto del Ministro del tesoro, in relazione al complessivo importo delle operazioni di mutuo assistite da garanzia in ciascun esercizio;

c) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto cor-

rente fruttifero, intestato alla gestione distinta del fondo interbancario di garanzia.

La gestione distinta è amministrata dal Comitato di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, integrato da un rappresentante della Cassa. Per quanto non disposto dal presente articolo, l'amministrazione della gestione stessa è regolata dalle norme della citata legge 2 giugno 1961, n. 454.

#### Art. 11.

*(Contributi e mutui a tasso agevolato per la costruzione di impianti per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici)*

Le disposizioni previste dai primi cinque commi dell'articolo precedente si applicano anche per la concessione dei contributi e dei mutui a tasso agevolato alle iniziative per la costruzione di impianti e attrezzature per la conservazione, la trasformazione, la distribuzione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici promosse da cooperative, da consorzi di cooperative di produttori e di pescatori o da enti di sviluppo anche in associazione con imprese industriali, commerciali e società finanziarie, sempre che la prevalenza dei capitali sociali sia determinata dal complessivo apporto delle cooperative di produttori, dei consorzi di cooperative, degli enti di sviluppo e della società finanziaria di cui all'articolo 9 della presente legge.

Previa autorizzazione del Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1, gli impianti per la distribuzione dei prodotti agricoli ed ittici di cui al primo comma possono essere ubicati anche fuori dei territori meridionali purchè gli impianti siano riservati esclusivamente ai prodotti ittici ed agricoli provenienti dal Mezzogiorno ed essi impianti risultino collegati con i produttori, singoli o associati, meridionali.

In caso di assenza di adeguate iniziative, o quando l'impianto abbia rilevante interesse per la valorizzazione del comprensorio, la Cassa è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la costruzione dell'impianto medesimo, affidandone la gestione ad

enti pubblici, cooperative e loro consorzi, anche in associazione con imprese commerciali ed industriali che esercitino la loro attività nei territori meridionali.

Gli enti gestori di cui al precedente comma hanno la facoltà di acquisire la proprietà dell'impianto versando alla Cassa il corrispettivo del costo, anche in forma di ammortamento pluriennale, dedotto l'ammontare del contributo concedibile a norma del presente articolo.

Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa a concorrere finanziariamente — mediante anticipazione di capitali agli enti cooperativistici e societari previsti dal primo comma e alle imprese industriali — alla realizzazione di iniziative organicamente coordinate e dirette ad agevolare, attraverso la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici, il collocamento dei prodotti stessi sui mercati di consumo nazionali ed esteri.

#### SEZIONE II.

AGEVOLAZIONI PER LE INIZIATIVE INDUSTRIALI,  
L'ARTIGIANATO E LA PESCA.

#### Art. 12.

*(Finanziamenti a tasso agevolato e contributi alle iniziative industriali)*

Alla concessione dei finanziamenti a medio termine per la costruzione di nuovi impianti industriali, il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti esistenti, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, l'I.S.V.E.I.MER., l'I.R.F.I.S., il C.I.S. e gli altri istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine.

Nelle spese ammissibili al finanziamento, possono essere comprese, nel limite del 40 per cento del totale, quelle occorrenti alla formazione di scorte adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.



Il tasso agevolato annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'industria e commercio, un concorso sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali oppure, limitatamente agli istituti anzidetti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri.

Per la costruzione di nuovi impianti industriali e l'ampliamento di quelli esistenti sono concessi alle imprese contributi nella misura massima del 20 per cento della spesa per opere murarie, ivi compresi gli allacciamenti, per i macchinari e per le attrezzature.

Il contributo è elevabile fino al 30 per cento per la parte di spesa relativa ai macchinari e alle attrezzature costruite da industrie ubicate nei territori meridionali.

Alla concessione dei contributi provvede la Cassa, sulla base delle scelte prioritarie effettuate dal piano di coordinamento, sia per quanto riguarda i settori di intervento che le localizzazioni e le dimensioni delle singole iniziative, con particolare riguardo:

a) allo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali;

b) alla formazione e al potenziamento dell'industria di base e di trasformazione, con priorità per l'impiego delle risorse locali.

Il contributo è erogato, entro sei mesi dall'entrata in funzione del nuovo stabilimento o, quando si tratti di aziende esistenti, dalla ultimazione dei lavori di am-

pliamento, in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli eseguiti a cura della Cassa.

L'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente articolo è subordinata al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal piano di coordinamento. All'accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito, limitatamente alla concessione dei finanziamenti, il Ministro dell'industria e commercio.

L'accertamento non sostituisce nè vincola la valutazione tecnico-finanziaria di competenza degli istituti di credito, ai quali spetta altresì di assicurare, per la durata del mutuo, che l'impiego dei mezzi da essi erogati sia conforme ai programmi finanziati.

All'articolo 15 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, è aggiunto il seguente comma:

« La Cassa può essere, altresì, autorizzata, sulla base delle direttive fissate dal piano di coordinamento, a concorrere finanziariamente mediante anticipazioni di capitale all'attuazione degli interventi di cui al comma precedente ».

### Art. 13.

#### *(Proroga e modifiche delle agevolazioni fiscali)*

Le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni in materia di industrializzazione dei territori meridionali, indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresa la riduzione alla metà delle aliquote di imposta per l'energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, sono prorogate, sino al 31 dicembre 1980, con le modificazioni e le integrazioni di seguito indicate:

a) il termine per la presentazione del certificato prescritto dall'articolo 35 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è elevato a 180 giorni;

b) per i nuovi complessi aziendali, la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali, di cui all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, decorre dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti. L'esenzione si applica anche alla parte di reddito afferente all'attività commerciale;

c) la riduzione della tassa di registro e ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000 contemplata dagli articoli 29 e 37, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634, spetta, in caso di successivi trasferimenti dell'immobile, esclusivamente all'acquirente che realizza l'iniziativa industriale;

d) la registrazione a tassa fissa per gli atti costitutivi di società industriali, di cui all'articolo 36 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è concessa anche per gli atti di normalizzazione delle società irregolari e di fatto, purchè stipulati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e purchè l'esistenza e l'attività delle società nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, siano comprese nei modi richiesti dall'articolo 42 della legge 11 gennaio 1951, n. 25;

e) a decorrere dal 1° gennaio 1966 sono abolite le esenzioni dai dazi doganali e la esenzione dalla relativa imposta di congruo di cui all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e all'articolo 14 della legge 29 settembre 1962, n. 1462. L'articolo 33 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è abrogato;

f) i combustibili e le altre fonti energetiche, occorrenti al funzionamento di impianti di desalinizzazione delle acque per uso collettivo ed industriale, realizzati ai sensi della presente legge, sono equiparati, agli effetti fiscali, a quelli impiegati per la produzione di energia elettrica.

Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo e dall'articolo 5 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, sono fissate dal Ministro delle finanze d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

#### Art. 14.

*(Esenzione dall'imposta sulle società)*

Le società che si costituiscono con sede nei territori indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi sono esenti, per dieci anni dalla loro costituzione, dall'imposta sulle società di cui al titolo VII del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Per le società già costituite o aventi sede nei predetti territori e aventi le finalità indicate nel precedente comma, l'esenzione si applica per i soli anni del decennio dalla costituzione successivi al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 15.

*(Riduzioni tariffarie dei trasporti ferroviari e marittimi)*

Le tariffe ferroviarie di cui al secondo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applicano anche al trasporto dei materiali e dei macchinari occorrenti all'ammodernamento delle aziende. Analoga agevolazione si applica al trasporto delle materie prime e dei semilavorati necessari ai cicli di lavorazione e trasformazione industriale, nonchè al trasporto, fuori dei territori meridionali, dei prodotti finiti delle aziende industriali ubicate negli anzidetti territori.

Le tariffe ferroviarie, di cui al primo comma, si applicano anche ai prodotti agricoli e ittici.

Analoghe agevolazioni sono concesse per i trasporti effettuati dalla marina convenzionata o non, ivi compresi i traghetti per mezzi gommati.

La misura e le modalità di concessione delle tariffe di favore sono stabilite, nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del-

la presente legge, con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ovvero del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro, avuto riguardo all'esigenza di graduare il beneficio in rapporto alla diversa dislocazione delle aziende nei territori meridionali.

Il mancato introito derivante all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o alla marina convenzionata o non, dall'applicazione delle tariffe di favore, viene rimborsato dalla Cassa per il Mezzogiorno sulla base di apposite convenzioni.

#### Art. 16.

*(Riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche)*

Ferme restando le disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute nelle leggi vigenti, la percentuale di forniture e lavorazioni stabilite dalla citata legge n. 835, viene elevata al 30 per cento a favore delle imprese industriali ed artigiane ubicate nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni.

La medesima percentuale si applica, altresì, a tutti i territori indicati nell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 835 e successive modifiche ed aggiunte.

Alla osservanza di tale percentuale sono tenute le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, nonchè gli enti pubblici indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio.

Le amministrazioni e gli enti indicati presentano annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro dell'industria e commercio una relazione contenente i dati relativi alle forniture e lavorazioni complessivamente assegnate, specificando la quota riservata alle imprese industriali e artigiane ubicate nei territori di cui al primo comma.

Le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fissate con il regolamento di esecuzione, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 17.

*(Contributi per l'artigianato e la pesca)*

Per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, la Cassa concede, con i limiti e le modalità stabiliti dal piano di coordinamento, agli imprenditori artigiani operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, tramite le Commissioni provinciali dell'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che si avvarranno dell'assistenza tecnica dell'E.N.A.P.I., i contributi di cui all'articolo 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e all'articolo 2 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

La Cassa, inoltre, concede, per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, con i limiti e le modalità stabiliti dal piano, ai pescatori singoli od associati operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, i contributi di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

### SEZIONE III.

#### AGEVOLAZIONI NEI COMPENSORI DI SVILUPPO TURISTICO.

#### Art. 18.

*(Mutui a tasso agevolato e contributi)*

Per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonchè di autostelli, di ostelli per la gioventù, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero, di impianti termali, di case

per ferie, e per le relative attrezzature — previo accertamento della rispondenza dei progetti alle norme della legislazione vigente — sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e agli enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, mutui a tasso agevolato. Alla concessione provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro.

Il tasso annuo d'interesse è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del turismo e lo spettacolo, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, oppure a fornire agli istituti medesimi anticipazioni regolate da apposite convenzioni.

Previo accertamento delle capacità tecnico-organizzative dell'imprenditore e della sua impossibilità di offrire le ulteriori garanzie richieste dall'Istituto di credito, la Cassa può somministrare all'istituto medesimo la somma necessaria ad elevare il mutuo fino alla concorrenza del 70 per cento delle spese ammesse al finanziamento, assumendo a proprio carico il rischio dell'operazione integrativa. I rapporti tra la Cassa e l'Istituto di credito derivanti dalla applicazione della presente norma, sono regolati da apposite convenzioni.

I mutui a tasso agevolato sono concessi anche per la realizzazione di opere, impianti e servizi, complementari all'attività turistica e, comunque, idonei a favorire lo sviluppo turistico.

La Cassa è autorizzata a concedere per le iniziative indicate al primo comma un contributo nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo è erogato, entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'impianto o servizio,

in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli effettuati a cura della Cassa.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse dalla Cassa, sentiti gli Enti provinciali del turismo competenti per territorio.

#### CAPO IV.

#### INTERVENTI PER IL PROGRESSO TECNICO E LO SVILUPPO CIVILE

##### Art. 19.

*(Assistenza tecnica alle imprese  
e all'organizzazione amministrativa locale)*

Per l'espansione e l'ammodernamento delle strutture produttive, sono predisposti servizi di assistenza tecnica a favore delle imprese operanti nei vari settori economici, ivi comprese le cooperative.

Per l'adeguamento della organizzazione amministrativa locale ai compiti derivanti dall'attuazione del piano di coordinamento, sono predisposti servizi di assistenza tecnica, da espletarsi mediante programmi concordati con le amministrazioni interessate.

A tali servizi provvede l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno, promosso e finanziato dalla Cassa ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1959, n. 555, sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione del piano, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

All'assistenza tecnica alle imprese agricole, la Cassa provvede avvalendosi degli organi statali e degli enti aventi competenza in materia.

##### Art. 20.

*(Aggiornamento dei quadri direttivi e addestramento della mano d'opera. Attività sociali ed educative)*

Per l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi necessa-

ri alle imprese operanti nei vari settori produttivi, ivi comprese le cooperative, e dei quadri delle Amministrazioni pubbliche più direttamente impegnate nell'attuazione del piano di coordinamento, in funzione delle particolari esigenze delle trasformazioni economiche e sociali, sono predisposte idonee iniziative.

Per favorire il progresso civile delle popolazioni meridionali sono promosse e finanziate attività a carattere sociale ed educativo. Tali attività possono essere rivolte anche ad assistere, nelle zone di nuovo insediamento, gli emigrati provenienti dai territori meridionali.

All'espletamento di tali compiti provvede la Cassa tramite il Centro di formazione e di studi, promosso e finanziato ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1959, n. 555, sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione del piano, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Per le stesse finalità, la Cassa può essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ad utilizzare anche enti ed istituti specializzati già operanti nel settore.

La Cassa predispose altresì, nell'ambito del territorio di sua competenza, servizi di formazione ed addestramento della manodopera specializzata in relazione alle esigenze delle imprese nei vari settori produttivi, anche sotto forma di addestramento professionale nelle botteghe artigiane, valendosi anche degli enti di addestramento riconosciuti a carattere nazionale. I programmi esecutivi dei corsi di formazione ed addestramento professionale sono approvati di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale. Gli anzidetti programmi sono finanziati, per quanto attiene alle spese di gestione, anche con il contributo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il tramite del Fondo di addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

#### Art. 21.

*(Programmi di ricerca scientifica applicata)*

Al fine di agevolare l'applicazione delle moderne tecnologie nelle strutture produttive, il Comitato interministeriale di cui al terzo comma dell'articolo 1, predispone un programma di potenziamento della ricerca scientifica.

I programmi sono realizzati mediante progetti, formulati con la particolare collaborazione degli Istituti universitari meridionali; l'onere finanziario è assunto in tutto o in parte dalla Cassa che ne affida l'esecuzione ad enti e istituti specializzati e ad imprese riconosciute idonee. All'affidamento la Cassa provvede mediante convenzione, la cui stipulazione è subordinata al conforme parere del Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica e, nei limiti delle rispettive competenze, dei Ministri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste e della pubblica istruzione.

La Cassa esercita il controllo nella esecuzione dei progetti e si riserva, in rapporto all'onere assunto, i diritti di utilizzazione e di diffusione dei risultati delle ricerche eseguite.

Le agevolazioni di cui all'articolo 12 della presente legge possono essere concesse anche agli istituti universitari meridionali e ai centri di ricerca scientifica e applicata che abbiano sede nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, numero 646 e successive modificazioni e integrazioni e rispondano a finalità di sviluppo delle attività produttive del Mezzogiorno.

#### CAPO V.

#### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CASSA

#### Art. 22.

*(Norme sul bilancio della Cassa, sulla relazione al Parlamento e sul Consiglio di amministrazione)*

L'amministrazione della Cassa è regolata per esercizi finanziari coincidenti con quelli dello Stato.

Il bilancio della Cassa, corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il quarto mese successivo alla scadenza dell'esercizio, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che lo approva con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente al Parlamento il bilancio della Cassa e, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui all'articolo 4 della legge 1° marzo 1964, n. 62, una relazione sulla attuazione del piano di coordinamento per l'anno precedente ed una relazione previsionale programmatica per l'anno successivo. Su di esse lo stesso Ministro riferisce al Parlamento.

Il primo bilancio della Cassa dopo l'entrata in vigore della presente legge avrà durata semestrale, dal 1° luglio al 31 dicembre 1965.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, da nominarsi con le modalità indicate alla lettera c) del precedente articolo 3, dura in carica 5 anni. Il primo consiglio, nominato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, scade il 31 dicembre 1969.

#### Art. 23.

##### *(Finanziamento degli interventi)*

Per l'attuazione degli interventi di sua competenza, previsti per il primo quinquennio 1965-1969, in aggiunta ai fondi messi a disposizione, nell'ammontare di 60 miliardi, con l'articolo 2 della legge 6 luglio 1964, n. 608, è autorizzato a favore della Cassa per il Mezzogiorno un ulteriore apporto di lire 1.640 miliardi, comprensivo della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione dei piani di coordinamento, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Detta somma di miliardi 1.640 sarà iscritta per miliardi 1.340 nello stato di pre-

visione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 70 miliardi nell'esercizio 1965, di 210 miliardi nell'esercizio 1966, di 250 miliardi nell'esercizio 1967, di 290 miliardi nell'esercizio 1968, di 330 miliardi nell'esercizio 1969, di 100 miliardi nell'esercizio 1970 e di 90 miliardi nell'esercizio 1971.

All'onere di miliardi 70 derivante dalla applicazione del precedente comma relativo all'esercizio 1965 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Per il rimanente importo di 300 miliardi il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1966 al 1970, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 50 miliardi annui per gli esercizi dal 1966 al 1969 e di lire 100 miliardi per l'esercizio 1970.

Il netto ricavo di cui sopra sarà portato in ciascun esercizio ad incremento degli stanziamenti di cui al precedente comma.

I mutui di cui al precedente quarto comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 al 1970, alle variazioni di bilancio conseguenti ai mutui previsti dal presente articolo.

## Art. 24.

*(Disposizioni di carattere finanziario)*

Le disponibilità della Cassa sono tenute in conto fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il relativo tasso d'interesse è stabilito con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Nel limite di importo stabilito dal Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, potranno essere prelevate dal suddetto conto e depositate presso aziende ed istituti di credito le somme necessarie per le esigenze ricorrenti della Cassa medesima.

Le somme che affluiscono alla Cassa per il pagamento degli interessi sui finanziamenti di cui alla lettera a) dell'articolo 11 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non concorrono a formare la dotazione di cui all'articolo 10 della citata legge n. 646 e sono destinate alle operazioni di credito, previste dalla presente legge, a favore di attività agricole e turistico-alberghiere.

La garanzia di cambio e gli oneri derivanti alla Cassa in dipendenza dei prestiti esteri di cui all'articolo 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, fanno carico al Tesoro dello Stato, il quale ne rivarrà la Cassa medesima mediante la corresponsione di una somma, da stabilirsi con apposita convenzione, soggetta a revisione di triennio in triennio.

All'elencazione contenuta nell'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è apposta la seguente integrazione: « l) la Cassa per il Mezzogiorno ».

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, valutata per l'esercizio 1965 in lire 220 milioni, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

## CAPO VI.

## DISPOSIZIONI FINALI e TRANSITORIE

## Art. 25.

*(Delega per l'emanazione di un testo unico)*

Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare composta di 10 senatori e di 10 deputati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, è autorizzato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le disposizioni di legge finora emanate per la disciplina degli interventi nei territori indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme vigenti e per la loro armonizzazione con le disposizioni in materia di ordinamento regionale, programmazione e urbanistica.

## Art. 26.

*(Osservanza delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi)*

L'articolo 43 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:

« Nei provvedimenti di concessione dei benefici previsti dalla presente legge e nei capitolati di appalto deve essere inserita clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o l'appaltatore di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di costruzione dell'impianto che in quella del suo esercizio, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie previste dalla presente legge.

Le infrazioni al suddetto obbligo e alle leggi sul lavoro, accertate dall'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520,

sono comunicate immediatamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che indicherà alla Cassa le opportune misure da adottare, fino alla revoca dei benefici stessi ».

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai beneficiari delle agevolazioni finanziarie e creditizie di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11.

#### Art. 27.

*(Completamento del piano quindicennale)*

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, può autorizzare la Cassa a completare l'attuazione del piano quindicennale di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle opere ritenute necessarie al conseguimento degli obiettivi di sviluppo dei territori meridionali, anche mediante il potenziamento dei servizi civili.

#### Art. 28.

*(Coordinamento della legislazione in favore dei territori meridionali e decorrenza dei benefici)*

La presente legge si applica sempreché la materia non sia disciplinata da disposizioni legislative poste in essere dalle Regioni a norma degli statuti approvati con leggi costituzionali ed in conformità ai principi generali dell'ordinamento statale ed al prevalente interesse economico nazionale.

Restano ferme le disposizioni della vigente legislazione in favore dei territori meridionali, ivi comprese quelle riferite a singole regioni o a particolari territori.

L'importo dei progetti, che, a norma dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, richiedono il parere preventivo della speciale delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è elevato a 300 milioni.

Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 18 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè l'inizio non sia

anteriore al 28 gennaio 1965, data di presentazione al Parlamento della legge medesima.

Le agevolazioni di cui al precedente articolo 12 sono concedibili anche agli impianti industriali in corso di realizzazione, purchè la loro entrata in funzione non sia anteriore al 28 gennaio 1965.

La legge 14 agosto 1960, n. 825, è applicabile agli idrocarburi estratti in tutti i territori meridionali per la parte utilizzata dagli impianti industriali ubicati nelle province in cui avviene la coltivazione.

#### Art. 29.

*(Disposizioni speciali per la Sicilia e la Sardegna)*

I programmi esecutivi della Cassa per la parte concernente le opere relative alla Sicilia e alla Sardegna sono predisposti e approvati d'intesa con le Amministrazioni delle rispettive Regioni. A tal fine la Cassa istituisce nei capoluoghi regionali appositi uffici.

I provvedimenti previsti dall'ottavo comma dell'articolo 1 sono adottati, secondo le proprie competenze a norma dei rispettivi statuti, dalle predette Amministrazioni regionali, a cui sono demandate le conseguenti funzioni esecutive ed amministrative.

Per le Regioni a statuto speciale le proposte di cui all'articolo 1 sono presentate previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

Le opere comprese nel piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, e nei programmi esecutivi approvati dal Comitato dei Ministri ai sensi di tale legge, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

#### Art. 30.

*(Disposizioni speciali per il settore turistico)*

Ai fini della delimitazione dei comprensori di sviluppo turistico effettuata dal piano di coordinamento, le proposte sono for-



multate da una apposita Commissione nominata con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del turismo e lo spettacolo.

La Commissione è formata da rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministero del turismo e lo spettacolo, nonché da rappresentanti delle Regioni a statuto speciale.

Quando trattasi di materia attinente al turismo, la Cassa, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, provvede sentito il parere dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio.

Restano ferme le competenze della Cassa già previste dall'articolo 10 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

#### Art. 31.

*(Disposizioni per i consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale).*

La Cassa può essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a concorrere nelle spese per l'organizzazione e l'attività dei consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, sulla base di preventivi finanziari deliberati annualmente dai consorzi medesimi.

I piani di coordinamento indicano le opere che dovranno essere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno e quelle la cui esecuzione può essere affidata ai consorzi. I consorzi esercitano attività di promozione e di assistenza alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali.

Al fine dell'applicazione della presente legge e dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive integrazioni, le opere relative ai porti rientrano nella competenza dei Consorzi.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, come risulta modificato dalla legge 6 luglio 1964, n. 608, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di espropriazione sarà determinata ai sensi della legge 18 aprile 1962,

n. 167 e successive modificazioni e integrazioni.

In ogni caso, nella determinazione dell'indennità, non si dovrà tener conto dei miglioramenti e delle spese effettuate dopo la costituzione del Consorzio ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555 ».

#### Art. 32.

*(Disposizioni per la progettazione, direzione e collaudo delle opere)*

Per la progettazione, la direzione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti pubblici concessionari potranno anche avvalersi dell'opera di professionisti non appartenenti alla pubblica amministrazione, purchè iscritti in apposito albo istituito presso la Cassa per il Mezzogiorno.

#### Art. 33.

*(Personale della Cassa)*

Il personale della Cassa è comandato dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici o assunto con contratto a tempo indeterminato.

Le disposizioni relative all'ordinamento del personale sono adottate dal Consiglio di amministrazione della Cassa, previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria, ed approvate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

#### Art. 34.

*(Norme concernenti le Sezioni di credito industriale)*

Le disposizioni relative alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e della Banca Nazionale del Lavoro, previste dagli articoli 25 e 26 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso il termine indicato nell'articolo 28 della citata

legge n. 634, sono prorogate fino al 31 dicembre 1980.

Il limite di 50 milioni di cui alla lettera *d*) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è elevato a 250 milioni. Tale limite si intende esteso anche alle operazioni che, ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 luglio 1961, n. 649, fruiscono del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 35.

*(Entrata in vigore della legge)*

Le disposizioni legislative vigenti sull'attività della Cassa per il Mezzogiorno incompatibili con la presente legge cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore della presente legge che avverrà lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1212-A)

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

· COMPOSTA DAI SENATORI

JANNUZZI, *Presidente*; MONNI e BERTOLI, *Vice Presidenti*; GIANCANE e SCARPINO, *Segretari*; BARTOLOMEI, BOLETTIERI, BOSCO, CIPOLLA, CONTE, CROLLALANZA, DI PAOLANTONIO, FLORENA, FRANZA, GUANTI, JODICE, MAGLIANO Giuseppe, MAMMUCARI, MARULLO, MASCIALE, MILITERNI, MONGELLI, MONTINI, NICOLETTI, PETRONE, RESTAGNO, SALERNI, SPATARO, TRIMARCHI, VALSECCHI Pasquale e VECCELLIO

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1965*  
(V. Stampato n. 2017)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**di concerto con tutti i Ministri**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*  
*il 25 maggio 1965*

**Comunicata alla Presidenza il 12 giugno 1965**

**Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno**

ONOREVOLI SENATORI. — L'esame di questo disegno di legge pone, sul piano politico, economico e sociale, alcuni temi di fondo che la Commissione speciale, che il relatore ha avuto l'onore di presiedere, ha svolto con una ampiezza, profondità e obiettività d'interventi — con la partecipazione di tutte indistintamente le parti politiche e con la partecipazione attiva del ministro Pastore — delle quali non può non darsi doverosamente atto.

Questi temi, che la relazione deve illustrare, riguardano sia la politica del Mezzogiorno nel suo insieme, sia i singoli settori economici e sociali in cui essa opera.

Lasciando questa seconda parte all'esame dei singoli capi del disegno di legge, occorre soffermarsi sul primo ordine di temi trattati:

- validità o meno della politica d'intervento finora attuata;
- rapporto tra i piani pluriennali previsti da questo disegno di legge e il progetto di programma di sviluppo economico nazionale elaborato dal Governo e di imminente presentazione al Parlamento e, quindi, accettabilità o meno della continuazione del sistema di intervento straordinario rispetto a quel programma;
- politica degli incentivi;
- principio della concentrazione degli interventi sulla base dei criteri contenuti nel disegno di legge;
- posizione dei singoli settori, e specialmente dell'agricoltura, rispetto ai piani pluriennali per il Mezzogiorno, rispetto alla programmazione nazionale e, in genere, rispetto all'economia interna e internazionale dello Stato italiano.

Il primo punto di questo esame è, dunque, uno sguardo al quindicennio passato.

Ai risultati positivi, ammessi o negati da singoli componenti della Commissione, che debbono riconoscersi ottenuti dalla politica meridionalistica, se ne deve indubbiamente premettere uno: l'opera svolta nel primo quindicennio ha creato nel Mezzogiorno le

premesse, inesistenti nel 1950, per un organico coordinamento dell'economia meridionale con quella nazionale, e consente ora di definire il tempo tecnico-economico occorrente per conseguire, secondo ponderate previsioni, l'obiettivo dell'equilibrio finale dell'economia del Paese e l'eliminazione degli strumenti di intervento straordinario nel Sud.

Sommando il passato con le previsioni per il futuro, questo tempo è di 30 anni. Molti, in termini assoluti; non molti, se si considera che i problemi da risolvere sono di secoli e che l'impegno a risolverli deve avere un carattere di lunga stabilità nel futuro; necessari, comunque, se si tien conto delle disponibilità limitate su cui lo Stato ha potuto far conto, reduce, com'era, dal più grande disastro economico, sociale e morale della sua storia, disponibilità che pur hanno rappresentato il massimo sforzo a cui potessero sottoporsi le finanze italiane.

Passando, dopo questa premessa, alla esposizione dei fatti del passato, occorre iniziare con una sintesi degli interventi effettuati nel Mezzogiorno.

La legge iniziale — 10 agosto 1950, n. 646 — contemplava l'intervento solo per complessi organici di opere di bonifica, miglioramenti fondiari, riforma agraria, sistemazioni montane, viabilità, acquedotti, valorizzazione turistica e dotava la Cassa per il Mezzogiorno di mille miliardi.

Seguì la legge 25 luglio 1952, n. 949, che, ai fini di una dotazione suppletiva, destinata alla rete ferroviaria e alla industrializzazione mediante prestiti esteri, stanziò altri 280 miliardi.

Ma la dotazione più importante del quindicennio fu fatta con la legge 29 luglio 1957, n. 634, fondamentale nella politica meridionalistica, che, prorogando a 15 anni la durata del piano, introducendo un sistema di incentivi nel settore industriale, artigianale e della pesca, allargando le possibilità d'intervento nelle opere pubbliche e infrastrutturali e ponendo le prime norme dirette a stabilire i rapporti tra azione straordinaria della Cassa e ordinaria attività dell'Amministrazione e degli enti a partecipazione sta-

tale, destinava al Mezzogiorno altri 760 miliardi di lire.

Con legge 28 dicembre 1957, n. 1349 era poi destinata alla Cassa parte dei prestiti USA sui *surplus* agricoli, ai fini dell'istruzione professionale, per otto miliardi e mezzo di lire.

La legge 29 settembre 1962, n. 1462, invece, pur disponendo l'intervento della Cassa in settori interamente nuovi, come porti, ospedali, partecipazioni finanziarie, non prevedeva nuovi stanziamenti, ma richiedeva al Comitato dei ministri di rielaborare i piani fatti fino allora, in modo che in essi potessero essere inseriti i nuovi compiti.

Infine, con la legge 6 luglio 1964, n. 108, definita legge di saldatura, la Cassa veniva dotata di altri 80 miliardi al fine di proseguire nell'attuazione del programma fino alla scadenza del 30 giugno 1965.

La legge sul Piano verde (2 giugno 1961, n. 454) con 30 miliardi destinati specificamente al Mezzogiorno; la legge 20 gennaio 1962, n. 28, sulla città di Palermo con altri 4 miliardi e 250 milioni e le leggi 26 novembre 1955, n. 1177 e 10 luglio 1962, n. 890, contenenti provvedimenti straordinari per la Calabria con uno stanziamento di 254 miliardi completano la destinazione di fondi diretti agli interventi previsti dalla politica meridionalistica.

Dell'attuazione di tale politica e, quindi, dell'impiego di questi mezzi e dei risultati che con essi si sono ottenuti il Parlamento è stato annualmente informato, dal 1960 in poi, con la relazione sulla attività di coordinamento presentata dal Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, ai sensi della legge 18 marzo 1959, n. 101.

È vero che è mancata finora una sede propria per l'esame di questi documenti, redatti sempre con completezza di riferimenti statistici e abbondanza di considerazioni (e perciò questo disegno di legge, all'articolo 22, opportunamente, provvede a disciplinare la materia) ma certamente gli onorevoli colleghi ne conoscono largamente il contenuto sul quale, comunque, conviene soffermarsi.

La situazione dell'impiego dei mezzi destinati al Mezzogiorno al 30 giugno 1964 (scadenza del 14° esercizio finanziario della

Cassa per il Mezzogiorno) era la seguente: il complesso degli investimenti realizzati direttamente dalla Cassa o da questa provocati mediante i vari incentivi è di 3.709 miliardi, dei quali il 38,1 per cento costituito da infrastrutture a totale carico della Cassa, il 59,1 per cento da opere private realizzate con l'intervento finanziario dell'Ente e il 2,8 per cento da opere a favore della città e della provincia di Napoli, dalla istruzione professionale e da contributi per attività sociali.

Un'analisi di questi investimenti porta a far conoscere che le opere di infrastruttura attuate dalla Cassa ammontano a 1.413,1 miliardi; gli investimenti privati sostenuti da incentivi della Cassa sono di 2.191,6 miliardi e gli altri investimenti testè accennati sono di 105 miliardi.

Le infrastrutture realizzate dalla Cassa sono:

	<i>Miliardi</i>
bonifiche, sistemazioni montane e riforma fondiaria . . . . .	844,1
viabilità ordinaria . . . . .	160,6
acquedotti e fognature . . . . .	257,9
opere ferroviarie e marittime . . . . .	102,2
opere di interesse turistico . . . . .	37,9
opere varie . . . . .	10,4

Gli investimenti privati sostenuti da incentivi, invece, sono così suddivisi:

	<i>Miliardi</i>
miglioramenti fondiari . . . . .	422,3
iniziative industriali . . . . .	1.697,3
pesca e artigianato . . . . .	72

Gli altri investimenti, infine, sono così distinti:

	<i>Miliardi</i>
edilizia scolastica, istruzione professionale e contributi per attività sociali . . . . .	71,8
provvedimenti a favore di Napoli e provincia . . . . .	33,2

L'Amministrazione ordinaria, dal 1° luglio 1950 al 31 dicembre 1964, ha realizzato o

provocato nel Mezzogiorno investimenti per 3.849 miliardi, che rappresentano il 38 per cento degli investimenti totali.

L'intervento dell'Amministrazione ordinaria riflette:

le opere del *Ministero dei lavori pubblici*, la cui percentuale media a favore del Sud supera il 40 per cento e che comprendono: edilizia scolastica (45,8 per cento), edilizia ad uso di abitazioni civili (39,3 per cento), opere igienico-sanitarie (48,9 per cento), nuove costruzioni ferroviarie (39,4 per cento), opere marittime (48,8 per cento), viabilità ordinaria (34,8 per cento), opere idrauliche ed elettriche (30,7 per cento), edifici pubblici e di culto (41,7 per cento), opere varie (57,2 per cento);

le opere dell'*Azienda nazionale autonoma* delle strade che dal 1° luglio 1950 al 31 dicembre 1964 ha impegnato nel Mezzogiorno per lavori di sistemazione, ampliamento, ammodernamento, riparazioni, nuove costruzioni, manutenzione ordinaria e straordinaria, 371 miliardi con una percentuale quasi pari alla metà dell'intera spesa di 745 miliardi;

gli investimenti patrimoniali e le commesse del *Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile* per un importo di 662.264 miliardi e con una incidenza a favore del Mezzogiorno del 34,7;

la *Gestione case lavoratori* (GESCAL) e, prima di essa, l'INA-Casa dal 1° luglio 1950 al 31 dicembre 1964 hanno costruito nel Mezzogiorno 115.000 (su 300.000) alloggi con 647.000 (su 1.700.000) vani;

le opere del *Ministero dell'agricoltura e delle foreste* che, nello stesso periodo, ha eseguito nel Mezzogiorno investimenti in opere pubbliche per 700 miliardi (tra opere a cura degli enti di riforma e delle Aziende di Stato per le foreste demaniali, e opere di bonifica e di bonifica montana) e investimenti in opere di miglioramento fondiario per 1.110 miliardi.

Le partecipazioni azionarie ad iniziative del Mezzogiorno sono state poi dell'importo di 5.582 miliardi.

Gli investimenti delle aziende a partecipazione statale, in applicazione della legge 29 luglio 1957, n. 634, che riservava al Mezzogiorno il 60 per cento delle nuove iniziative e poneva come limite minimo da raggiungere il 40 per cento degli investimenti totali, hanno invece in 7 anni superato quelle percentuali. La quasi totalità, infatti, delle nuove iniziative è stata collocata nel Mezzogiorno e il 40 per cento della riserva totale è stato superato fino a raggiungere il 45,4 per cento. Nel 1964 il sistema d'intervento delle aziende a partecipazione statale ha potuto impedire che nel Mezzogiorno si manifestassero gli effetti del rallentamento produttivo nazionale.

Completano il quadro della provvista di fondi a favore del Mezzogiorno i prestiti esteri.

Al 30 giugno 1964, il complesso delle somme acquisite, in dollari o in altre valute straniere, ammontava ad un controvalore di 339 miliardi di lire italiane. La Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo ha concesso la quota maggiore dei prestiti (186,3 miliardi); dal 1959, ad essa è subentrata la Banca europea degli investimenti che, a ritmo sempre crescente, ha concesso prestiti per un totale di 115,6 miliardi. Sono stati contratti, inoltre, alcuni prestiti obbligazionari sul mercato degli Stati Uniti, tramite un consorzio di istituti di credito che fa capo alla banca Morgan (18,8 miliardi di lire), su quello svizzero tramite la Société de Banque Suisse di Basilea (7,1 miliardi) e su quello del Lussemburgo tramite la banca Lambert di Bruxelles (11,3 miliardi di lire).

Il ricavo netto di tali prestiti è stato impiegato in finanziamenti ad impianti elettrici (115,9 miliardi, pari al 34,2 per cento) ed in finanziamenti ad impianti industriali ed irrigui (223 miliardi, pari al 65,8 per cento). Una quota (134 milioni) è stata utilizzata, invece, per l'assistenza tecnica.

Dopo questa sommaria esposizione di dati e di cifre relativi ai mezzi sui quali il Mezzogiorno ha potuto far conto nel quindicennio passato, in via straordinaria e ordinaria, è opportuno un accenno alle opere e agli investimenti realizzati dalla Cassa per il Mezzogiorno e dagli altri organismi di in-

tervento straordinario in tale periodo, per poi far seguire qualche considerazione di ordine generale sugli effetti conseguiti, in relazione ai rilievi fatti dalla Commissione.

A) Nel settore delle *infrastrutture* il programma previsto è stato esaurito interamente fin dall'esercizio 1962-63.

Per gli acquedotti e le fognature sono stati approvati progetti per 296,7 miliardi e appaltati lavori per 291,2 miliardi.

Nel settore della *viabilità ordinaria* sono stati approvati progetti per 227,7 miliardi ed appaltati per 216,2 miliardi. La densità stradale per chilometro quadrato, che nel Mezzogiorno era caratterizzata, nel 1950, da un coefficiente di 0,34 Km./Kmq. è salita ad un coefficiente 0,45 con un incremento del 32,4 per cento, mentre tale incremento è stato del 7,6 per cento nel Nord e dell'11,5 per cento nell'Italia centrale. A questi risultati ha concorso largamente la Cassa.

Nelle *opere ferroviarie e marittime*, la realizzazione del programma è quasi completa. A fronte di uno stanziamento di 109,9 miliardi sta un impegno effettivo di 104,9 miliardi, di cui 90,7 per opere ferroviarie e 14,9 per collegamenti marittimi. Sono stati effettuati il raddoppio quasi totale della linea Battipaglia-Reggio Calabria, l'elettrificazione della linea Ancona-Pescara-Foggia-Bari e della Pescara-Sulmona e il potenziamento delle linee che, facendo capo a Metaponto, si dirigono a Reggio Calabria, Taranto, Bari e Potenza-Battipaglia. Sono stati costruiti 70 carri refrigeranti per il trasporto dei prodotti agricoli del Mezzogiorno. Nel campo marittimo sono state costruite tre navi-traghetto per i rapporti tra il continente e la Sardegna e realizzate attrezzature portuali a Civitavecchia e Porto Aranci.

Per i *porti e gli aeroporti* l'intervento della Cassa ha avuto dalla recente legge 29 settembre 1962, n. 1462 carattere di emergenza, e deve esser considerato preliminare al più generale programma di risanamento di tutte le attrezzature portuali italiane. Sono stati approvati progetti per 14,4 miliardi riguardanti i porti di Taranto, Porto Torres, Porto Vesme, Arbatax, Reggio Calabria, Crotona, Augusta, Bari, Vasto, Vibo Valentia.

Lo stesso carattere ha avuto dalla stessa legge l'intervento nel *settore ospedaliero*, nel quale le somme impegnate ammontano a 5,6 miliardi, ma il completamento del programma richiede non meno di altri 25 miliardi.

B) Nell'*agricoltura* nella quale gli interventi riguardano i due fondamentali settori delle opere pubbliche di bonifica e delle opere private di miglioramento fondiario, le attività del quindicennio trascorso possono riassumersi in due cifre e cioè 710 miliardi per il primo settore, 221 miliardi per il secondo.

L'incidenza maggiore in tale spesa è stata data dalle *opere di valorizzazione irrigua*. Nel periodo 1950-1964 sono stati, difatti, approvati progetti per 244,3 miliardi, pari al 32,8 per cento del totale. Al 30 giugno 1964 la superficie resa irrigabile superava i 250.000 ettari, di cui 194.000 entrati in effettivo esercizio (il piano di irrigazione prevede di addurre acqua a 500.000 ettari). Le reti di distribuzione ultimate hanno raggiunto 8.386 chilometri di sviluppo. La capacità degli invasi artificiali costruiti è di 1 miliardo di metri cubi, ed aumenterà prossimamente di altri 500 milioni di metri cubi per opere in costruzione.

Le opere di valorizzazione irrigua hanno avuto il presupposto nella creazione di opere idrauliche e di sistemazione montana interessanti il processo di conservazione e consolidamento del suolo. Queste opere, è necessario porlo in evidenza, hanno interessato *circa la metà della superficie forestale del Mezzogiorno*.

Va sottolineato, a questo punto, che il processo di conservazione e consolidamento del suolo non è soltanto volto ai fini della creazione di opere di irrigazione, ma ha una finalità che si traduce nello sviluppo, *in loco*, delle utilizzazioni culturali, differenziate ovviamente, secondo che trattisi di zone montane o di territori collinari.

Nella *viabilità di bonifica*, l'estensione della rete costruita ha raggiunto i 9.334 Km. di cui 7.951 ultimati. Molto lavoro resta da compiere per colmare le insufficienze della rete capillare interaziendale e dovrà, inol-

tre, essere affrontato il problema della manutenzione delle strade costruite.

Nelle opere private di miglioramento fondiario, la Cassa ha sostenuto come ha potuto le richieste di investimento e su un costo totale di opere progettate per 500 miliardi e 640 milioni ha deliberato contributi per 220 miliardi e 672 milioni, provocando così per la differenza, pari a 280 miliardi circa (quasi il 60 per cento del totale), l'investimento di capitale privato. Le cooperative e gli operatori agricoli singoli continuano a presentare alla Cassa nuovi progetti di investimento e essi dovranno essere soddisfatti con i finanziamenti previsti da questo disegno di legge.

Ma la tendenza maggiore manifestatasi nell'agricoltura meridionale è diretta alla creazione di impianti — cooperativi o non — di lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti del suolo per la ragionevole convinzione degli operatori che questo costituisca uno dei modi di difesa dei prodotti agricoli, in quanto consente loro di valorizzare il prodotto presso se stessi ed operare sul mercato commerciale non col prodotto originario (uva, olive, frutta, ortivi), facilmente deperibile e quindi esposto alle influenze della speculazione, ma con un prodotto negoziabile con maggiore possibilità di aderenza ai vari andamenti del mercato stesso.

La spesa complessiva per i 266 impianti di questo tipo finanziati ammontava al 30 giugno 1964 a 29,7 miliardi. Gli enopoli finanziati rappresentano il 56,4 per cento degli investimenti per impianti cooperativi, gli impianti ortofrutticoli il 17,3 per cento; minore è l'incidenza del settore enologico, nel complesso. Tuttavia negli ultimi esercizi, tale settore ha assorbito circa la metà degli investimenti, quello oleario ha raddoppiato il volume di spesa e gli investimenti per impianti ortofrutticoli hanno invece segnato una flessione.

Infine nel settore del *credito agrario*, al 30 giugno 1964 sono stati deliberati 1.863 finanziamenti della quota privata di opere pubbliche per 22 miliardi e mezzo e 5.727 finanziamenti per miglioramenti fondiari per 31,6 miliardi.

Il processo di trasformazione dei territori agricoli del Mezzogiorno è, con gli interventi straordinari e ordinari ai quali si è fatto cenno, decisamente avviato.

Difficoltà vengono segnalate dagli organi della Cassa a causa delle differenze ambientali di zone comprese nella stessa regione. Gli interventi si sono dimostrati troppo omogenei, provocando risultati variabili tra zona e zona.

Ma un altro fattore fondamentale ha influenzato l'intervento in agricoltura. Esso è stato dato dall'evoluzione dei tempi che ha conferito al periodo, dal 1950 ad oggi, un aspetto tipico, ma prevedibile e spiegabile, dello sviluppo del Mezzogiorno, sotto il punto di vista dell'equilibrio economico-sociale nelle campagne e del rapporto tra l'uomo e la terra: il generale sviluppo dell'Italia e dell'Europa ha determinato esigenze di reddito e di condizioni di vita che hanno spinto le popolazioni rurali verso altre regioni e verso altri settori produttivi.

Di questo fenomeno, si tornerà a parlare nel corso di questa relazione perchè è indubbiamente legato a tutto il problema dei futuri sviluppi del Mezzogiorno.

C) Nel settore industriale, sottolineata la considerazione, spesso trascurata, che i finanziamenti più massicci nella materia hanno origine soltanto con la legge 29 luglio 1957, n. 634 e cioè da data relativamente recente, l'intervento straordinario si è attuato in tre direzioni: creazione di aree e nuclei di sviluppo industriale; incentivazione finanziaria alle imprese private e assistenza tecnica alle aziende.

Fino al 31 dicembre 1964 sono stati creati 12 aree e 27 nuclei industriali. Essi comprendono 436 Comuni (il 15,4 per cento di quelli del Mezzogiorno) e coprono una superficie pari a circa un quinto di quella del territorio meridionale.

La redazione dei piani regolatori, prevista dalla legge 18 luglio 1959, n. 555, è in corso presso tutti i Consorzi. E poichè la complessa procedura di approvazione avrebbe potuto ritardare l'insediamento nei territori delle aree e dei nuclei, il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ha



autorizzato i Consorzi a presentare alla Cassa progetti di opere urgenti, concedendo affidamenti di contributo fino al 70 per cento di esse, sull'85 per cento del contributo finale.

La Cassa è poi intervenuta direttamente a costruire opere di approvvigionamento idrico di stabilimenti industriali, si è assunta a carico le spese per la redazione dei piani regolatori e ha concesso anticipazioni per l'esproprio di terreni e per il funzionamento.

Gli *incentivi finanziari della Cassa alle imprese private* — consistenti, come è noto, in contributi sulle spese di impianto e in finanziamenti a tasso agevolato — si pongono tra i più importanti interventi straordinari per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno.

Le domande di contributo presentate alla Cassa al 30 giugno 1964 erano 7.866 su un complesso di investimenti di 1.302 miliardi. Di esse, 1.041 per 66 miliardi sono state respinte perchè inammissibili.

La distribuzione per regioni e settori dà una prevalenza d'investimenti nel Lazio meridionale (vedi dintorni di Roma), Campania e Puglia come regioni (il 61,3 per cento del totale) e, quanto ai settori, nelle industrie agricolo-alimentari, di materiali da costruzione, meccaniche, chimiche e della carta (81,4 per cento degli investimenti complessivi).

Per i *finanziamenti a tasso agevolato*, nei quali, com'è noto, la Cassa opera indirettamente in due sensi, cioè con la provvista di fondi attraverso prestiti contratti all'estero e col concorso alla riduzione del costo del danaro raccolto sul mercato finanziario interno dagli istituti di credito, mentre per i prestiti esteri si rinvia a quanto già detto, per i contributi sugli interessi deve rilevarsi che, al 30 giugno 1964, la Cassa aveva concesso contributi in 5 prestiti obbligazionari emessi dai tre istituti speciali (ISVEIMER, IRFIS e CIS). Contro un valore nominale di 52 miliardi, l'impegno in tali operazioni a carico della Cassa è stato pari a 19,9 miliardi.

I mutui a tasso agevolato concessi fino a tutto il 1964 dall'ISVEIMER, IRFIS, CIS,

Banco di Napoli, Banco di Sicilia e Istituti a base nazionale sono stati 8.548, per un importo di 1.180 miliardi relativi ad un totale di investimenti di 2.100 miliardi.

L'*assistenza tecnica alle iniziative del Mezzogiorno* si è svolta attraverso l'« Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno » (IASM), che si vale di economisti, tecnici, specialisti e collaboratori esterni. La sua attività consiste in un'azione capillare presso le aziende, i consorzi industriali e le iniziative turistiche italiane, in un'opera promozionale all'estero, specialmente negli Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania e in studi e ricerche.

D) Nel *turismo*, l'attività della Cassa si è esplicata nella realizzazione di opere di interesse turistico e in finanziamenti in favore delle stesse opere e di iniziative alberghiere.

Nel primo settore la Cassa è intervenuta con una spesa di 31 miliardi.

Nel secondo settore ha concesso 14 mutui per opere di interesse turistico (di cui sette in Campania), per un ammontare di 4,7 miliardi e 852 mutui per finanziamenti di iniziative alberghiere, per un importo di 15,9 miliardi.

E) Nella *pesca*, i contributi erogati per l'ammodernamento della flotta e il potenziamento degli impianti al 30 giugno 1964 sono stati 8.219, per un importo di 13,3 miliardi. La graduatoria per regioni vede una prevalenza della Sicilia (29,8 per cento), della Puglia (19,7 per cento), della Campania (12,7 per cento) e del comprensorio del Tronto (11,9 per cento).

F) Nell'*artigianato*, l'intervento della Cassa si è esplicato in tutte le branche (arredamento, abbigliamento, meccanica, artigianato artistico, servizi per attività turistiche ed altre categorie).

I contributi deliberati sono stati 67.632, per un importo di 15,5 miliardi su un costo totale delle opere di 58,1 miliardi.

G) Nel settore *scuole e attività di formazione sociale e professionale* l'attività della Cassa è stata multiforme e vasta.

Per l'*edilizia scolastica* sono stati concessi 4.652 contributi, per un importo di 6,6 miliardi.

Per gli *asili infantili* sono stati impegnati 17 miliardi per 338 opere.

Nell'*addestramento professionale*, sono stati creati centri di istruzione nel settore agricolo (uno dei quali è funzionante e 3 stanno per entrare in funzione), sono stati concessi contributi nel settore delle opere pubbliche e servizi; finanziati macchinari e attrezzature nei centri di addestramento nei settori dell'industria e dell'artigianato; erogati contributi per scuole convitto nel settore infermieristico-sanitario.

Come attività di formazione dei quadri direttivi ed intermedi per l'agricoltura, la industria e le attività terziarie, sono stati svolti 33 corsi per direzione aziendale, concesse borse di studio, curata l'efficienza operativa dei tre grandi Centri permanenti di formazione: Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie presso l'Istituto di Portici, Scuola di cooperazione agricola a Borgo Cioffi in provincia di Salerno e Centro residenziale di formazione e studi di Napoli (FORMEZ).

H) Nel campo *delle attività sociali ed educative*, essendo scaduta nel 1963 la convenzione con l'Amministrazione per le attività assistenziali educative italiane e internazionali, la Cassa è subentrata direttamente nei rapporti con gli enti gestori dei 19 centri sociali giovanili esistenti, finanziandone l'attività.

La Cassa è anche intervenuta nelle attività per l'educazione degli adulti e di comunità contadine.

#### *Effetti e valutazioni dell'intervento straordinario nel quindicennio 1950-1964.*

È indubitabile che l'aumento del reddito verificatosi in Italia successivamente al 1950 nei settori extra-agricoli sia riconducibile in parte ad aumento di produttività, in parte ad aumento di occupazione, aumento che, fino al 1962, è stato calcolato dell'ordine di 4 milioni di unità.

Si tratta ora di esaminare la ripartizione regionale di questo incremento di occupazione.

Accettata la ripartizione della nostra economia in tre grandi settori (1): Italia Nord-Occidentale dove si concentra gran parte del sistema industriale italiano; Italia Centro-Orientale in cui il processo d'industrializzazione, pur insufficiente rispetto alle forze di lavoro locali, si è affermato in alcune zone; e regioni dell'Italia meridionale e insulare, nelle quali l'apparato industriale rispetto alle forze di lavoro era pressochè insignificante, essendo le forze di lavoro utilizzate quasi esclusivamente in agricoltura e nelle poche attività terziarie, si deve prendere atto che l'occupazione è aumentata in detti settori nel Mezzogiorno di 800.000 unità con un saggio d'incremento del 2,3 per cento, rispetto al 1950, inferiore di un quinto al saggio medio di aumento dell'occupazione del Paese.

Nello stesso periodo l'incremento naturale delle forze di lavoro è stato pari al 70 per cento dei posti di lavoro creati.

Il che vuol dire che il Sud, avendo creato un numero di posti di lavoro inferiore all'incremento naturale, ha dovuto assoggettarsi ad un flusso migratorio considerevole.

Da questa situazione emerge, per l'osservatore spassionato, una duplice considerazione: che la politica meridionalistica fin qui seguita ha dato risultati positivi, ma che tali risultati non sono ancora sufficienti a creare quell'equilibrio territoriale che è il fine di quella politica.

Quanto all'agricoltura, essa non soltanto ha trasferito all'industria e alle attività terziarie quel tanto di unità lavorative che, naturalmente, non trovava impiego nella sua economia, ma ha visto depauperato il suo settore di tali unità più del limite del naturale. Conseguenza questa di quella evoluzione alla quale si è accennato, secondo la quale mentre, da un lato, parte delle popolazioni rurali si è ribellata all'idea di rimanere su una terra incapace di procurarle un reddito adeguato ed un livello di vita civile ed è corsa verso regioni e settori più ricchi, dall'altro i piani d'intervento nei territori agri-

(1) Rapporto del Vice Presidente della Commissione nazionale per la programmazione economica, pag. 25.

coli non hanno potuto anticipare e seguire con la stessa rapidità le trasformazioni materiali e psicologiche intervenute nel giro di pochi anni: da ciò il fenomeno di un esodo così intenso.

È ben vero che spostamenti tanto massicci e, molte volte, poco ordinati, hanno dato luogo a problemi economici e sociali d'altra natura, ma chi guardi il fenomeno sotto il profilo delle sue cause determinatrici non può non riconoscere che esso ha una ragionevole spiegazione.

L'osservatore spassionato anche qui deve perciò convenire che non è che gli interventi in agricoltura non abbiano avuto effetti positivi — la dimostrazione data innanzi sta a dimostrarlo — ma che l'intervento si è scontrato con fattori naturali ed esterni, la eliminazione dei quali è indispensabile ai fini di un equilibrato sviluppo futuro del settore.

Ma altre considerazioni vanno fatte. L'intervento pubblico nel Mezzogiorno ha perseguito prevalentemente, nella prima fase, la realizzazione di grandi opere infrastrutturali che, mentre hanno costituito la premessa di quello sviluppo produttivistico che nell'industria ha avuto il suo deciso avvio nel 1957 ed hanno costituito la necessaria parte preliminare alla trasformazione delle strutture produttive in agricoltura, ha inciso, d'altra parte, sulle condizioni generali di arretratezza, in cui si trovavano le popolazioni meridionali, elevandone il tenore di vita o, comunque, soddisfacendo, in molti settori, ad esigenze civili di carattere primario rimaste finora insoddisfatte.

Le infrastrutture hanno posto le basi concrete per realizzare nel sistema economico meridionale condizioni corrispondenti a quelle dei paesi più industrializzati e delle nostre regioni più progredite.

Ma anche in così breve periodo l'attività produttiva ha avuto decisi caratteri di sviluppo: per la prima volta si è proceduto alla costituzione di un rilevante apparato di industrie di base che, dall'energia all'industria siderurgica e a quelle chimiche, offre alle restanti industrie e a tutto l'apparato produttivo beni e servizi a condizioni

di costo competitive con quelle delle altre zone.

Nello stesso tempo si è avviato un processo di creazione di industrie di trasformazione, che lasciano definitivamente alle spalle la vecchia struttura del sistema meridionale.

Nell'agricoltura quella parte della modificazione strutturale già avvenuta, ad onta dell'esodo, consente di far affrontare oggi, sulla base di un più favorevole rapporto popolazione-risorse e della creazione di aziende specializzate ed economicamente efficienti, i problemi connessi, con l'inserimento dei nostri prodotti agricoli nel mercato interno ed estero.

Nel turismo, il Mezzogiorno ha acquisito una quota sempre più rilevante delle correnti di visitatori nazionali e internazionali, offrendo loro un'attrezzatura ricettiva e complementare (trasporti di linea, agenzie, stazioni di servizio, alberghi diurni), la cui carenza era il motivo primo del difetto del movimento turistico nel Meridione o del suo quasi totale avvio a luoghi di tradizionale attrattiva.

Nel settore socio-culturale gli interventi hanno dato risultati facilmente rilevabili ad ogni esame obiettivo.

Ma — si obietta — rimane, e si è anche accentuato, un divario di reddito tra Nord e Sud.

A questo rilievo si risponde facilmente osservando che le regioni centro-settentrionali avevano già da tempo forme di organizzazione industriale altamente sviluppate e che è stato facile per esse raggiungere livelli di produttività ancora più elevati che nel passato, specialmente nella fase iniziale di competizione con i grandi Paesi industrializzati della Comunità economica europea.

I divari nord-sud non vanno, perciò, riguardati sotto l'aspetto del raffronto di percentuali in tempi diversi, ma stabilendo quali progressi siano stati compiuti dal Meridione in questi anni rispetto ai punti di partenza.

Metro più sicuro per stabilire la validità della politica seguita è stabilire, dunque, il rapporto tra quel che erano l'economia e

le condizioni sociali del Mezzogiorno nel 1950 e quello che sono oggi.

Che il divario debba essere eliminato è l'obiettivo principe della politica meridionalistica, ma se esso ancora permane perchè il centro-nord ha marciato in questi anni con ritmo più intenso, questa è una buona ragione per intensificare gli sforzi di intervento nel Mezzogiorno, non per invalidarli.

D'altronde, a chi osservi attentamente il livello di accrescimento del reddito nel periodo 1951-1964 nelle due circoscrizioni (Mezzogiorno e Centro-Nord) non sfugge che mentre il tasso medio annuo di formazione del reddito *pro capite* è stato nel Mezzogiorno, fino al 1959, inferiore a quello del Centro-Nord (rispettivamente 3,2 per cento e 5,2 per cento), la tendenza si è poi modificata a favore del Meridione (6,5 per cento e 5,6 per cento), dando così la prova dell'inizio di un processo effettivo di avvicinamento del reddito delle due circoscrizioni.

La stessa struttura dell'economia meridionale si è andata, d'altronde, modificando. Mentre, nel 1951, l'apporto del settore agricolo raggiungeva il 43 per cento del prodotto globale, nel 1963, pur essendo aumentato in valori assoluti, il suo peso relativo si è ridotto al 32 per cento.

Quanto si è detto finora confuta le critiche sulla politica meridionalistica sin qui seguita, giustifica il consenso generale alla prosecuzione di essa ed apre la strada all'esame di questo nuovo disegno di legge.

2. — Nel suo Capo I il disegno di legge pone le basi della nuova struttura degli interventi.

La Cassa è prorogata al 31 dicembre 1980 (art. 3). Alla stessa data (art. 34) è prorogata l'attività delle Sezioni di Credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e della Banca nazionale del lavoro.

Il disegno di legge inquadra, all'articolo 1, gli interventi nel Mezzogiorno nella programmazione economica nazionale che il Parlamento sarà prossimamente chiamato ad esaminare.

La coincidenza non è di puro ordine cronologico.

Il problema del Mezzogiorno è uno degli aspetti del generale problema di sviluppo dell'economia italiana, che è poi un problema di efficiente e organico sviluppo di tutti i fattori produttivi esistenti nel Paese, considerati in se stessi e nei loro rapporti con la politica di cooperazione internazionale, comunitaria, europea in genere, e mondiale.

Ma questa, evidentemente, non è una novità.

La novità sta nel fatto che mentre l'economia del Mezzogiorno dal 1950 è stata oggetto di programmazione e di pianificazione, l'economia generale italiana mancava dell'una e dell'altra.

Quindi, non è che muti il rapporto tra economia meridionale ed economia generale, muta l'impostazione dei mezzi di risoluzione dei problemi dell'economia generale e, in questa nuova impostazione, si inserisce la politica meridionalistica.

Procedendo da questa proposizione, i temi di fondo da affrontare sono tre:

— qual è il peso che il Mezzogiorno ha nel programma nazionale;

— qual è il collegamento necessario tra organi d'intervento straordinario e organi dell'Amministrazione ordinaria (a carattere decisionale ed esecutivo), perchè gli interventi risultino armonici rispetto all'economia generale;

— se si richieda una migliore definizione della funzione e degli organi di direzione politica dell'azione meridionalistica, naturalmente inserita in quella politica generale, data dall'ordinamento statale italiano.

L'accenno a questi tre argomenti che ora si va a fare è, soprattutto, diretto a stabilire se e in qual modo le questioni ad essi relative siano affrontate e risolte dal provvedimento in esame.

Naturalmente, va detto subito che non è con questo solo disegno di legge che il problema si risolve, ma con tutta la legislazione che verrà maturando per effetto della programmazione economica nazionale.

Il primo problema, dunque, è la posizione del Mezzogiorno nella programmazione nazionale.

Il problema fu posto, con chiara intuizione, dalla prima relazione al Parlamento del Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, nell'anno 1960.

Il problema del Mezzogiorno — questa è la sostanza di quella relazione — non va più visto come fatto di semplice redistribuzione territoriale della crescita economica, ma come un aspetto del problema generale di sviluppo di tutta l'economia italiana, *al centro della quale tale problema si pone.*

Nella nota aggiuntiva presentata al Parlamento dal Ministro del bilancio nel 1962, « Problemi e prospettive dello sviluppo economico italiano », premessa una sintesi della situazione economica del Paese all'inizio degli anni '50 e dei caratteri salienti del processo di sviluppo che ne è seguito, si preannunciano gli obiettivi e gli strumenti della programmazione nazionale e, tra essi, si pone la intensificazione degli interventi nel Mezzogiorno e in alcune zone centro-orientali, coordinata con la politica di programmazione nazionale.

La programmazione, in quanto diretta a determinare nuovi sviluppi della situazione economica generale del Paese — questo è il fulcro del pensiero contenuto nel documento citato — dovrà investire tutti i settori dell'economia, ma dovrà attentamente seguire e sollecitare gli sviluppi che cominciano a delinearsi nelle zone depresse.

Più recentemente e più esplicitamente la « Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1965 », presentata dai Ministri del bilancio e del tesoro al Parlamento, pone il problema nei paragrafi 16 e 22.

« Le attuali condizioni di mercato e gli effetti della politica di sviluppo fin qui condotta rendono sempre più convenienti — si legge nel paragrafo 16 — gli investimenti nel Mezzogiorno. Lo sviluppo industriale del Sud sta ormai per entrare in una fase di "decollo" ed è pertanto oggi più che mai necessario che non venga meno quell'intervento propulsore che è sul punto di cogliere i frutti di una grande opera storica ».

Il paragrafo 22 pone con maggior precisione i termini del problema: massi-

mizzare nel futuro il risultato economico degli investimenti nel Mezzogiorno e proseguire, intensificare, completare l'intervento straordinario per assicurare la necessaria continuità alla politica di sviluppo del Mezzogiorno, dato che la legge istitutiva della Cassa viene a scadenza nel giugno 1965. La nuova legge dovrà realizzare un più efficace coordinamento, rispetto al passato, dell'intervento straordinario con quello ordinario.

Questi concetti vanno pienamente accettati. L'economia del Mezzogiorno è una componente dell'economia nazionale ed internazionale, nella quale si inserisce, ma ha ancora bisogno di strumenti e di mezzi di carattere straordinario per poter conseguire quella situazione di equilibrio interno, che le consenta di marciare di pari passo con tutta l'economia italiana, sia negli ulteriori sviluppi interni, sia nell'azione competitiva con gli Stati esteri.

Un arresto della politica d'intervento straordinario nel Mezzogiorno — che è una macchina in movimento che ha subito un temporaneo rallentamento, si può dire, per difetto di carburante, ma che con nuove dotazioni di mezzi è in grado di continuare la sua marcia — sarebbe illogico e antieconomico.

Illogico perchè non affrettare i tempi per la risoluzione di un problema che ostacola lo sviluppo armonico dell'economia del Paese significa porsi contro la impostazione della programmazione nazionale, che punta rapidamente su quell'armonia.

Antieconomico, perchè, nell'attesa, la Cassa per il Mezzogiorno e gli altri organismi d'intervento sarebbero inutilizzati, i capitali privati prenderebbero altra destinazione e gli effetti finora conseguiti sarebbero compromessi.

Ciò non significa sfiducia — come è stato detto — nella programmazione nazionale.

È logica delle cose concrete, che fa ritenere che un nuovo, complesso strumento come quello della programmazione richiede tempi di definizione e di attuazione che contrastano con l'esigenza della immediatezza, con la quale va continuata la politica del Mezzogiorno.

L'interessante è che tale politica cammini nella stessa direzione di quella verso la quale è indirizzata l'economia generale del Paese. E questo appare chiaro ad una semplice lettura del disegno di legge.

Che se successivamente, quando la programmazione sarà definita, coordinamenti di essa con i piani del Mezzogiorno, saranno necessari, sarà facile provvedervi con gli aggiornamenti previsti dal primo comma dell'articolo 1.

Le osservazioni precedenti costituiscono la doverosa risposta alla tesi secondo la quale i piani pluriennali per il Mezzogiorno dovrebbero essere subordinati alla messa in atto della programmazione nazionale e spiegano la decisione della Commissione di non accogliere gli emendamenti proposti a questo fine.

Tornando al contenuto del Capo I, il sistema accolto dal disegno di legge è chiaro.

Un Comitato di ministri costituito in seno al Comitato interministeriale per la ricostruzione predispone, d'intesa con le Amministrazioni statali e regionali interessate, piani pluriennali di coordinamento degli interventi pubblici diretti a promuovere e agevolare la localizzazione ed espansione delle attività produttive a carattere sociale nei territori meridionali, in attuazione del programma economico nazionale e anche sulla base dei piani regionali.

Il Comitato dei ministri, istituito con questa legge, è presieduto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e composto di undici Ministri: Bilancio, Tesoro, Pubblica Istruzione, Lavori pubblici, Agricoltura e foreste, Trasporti e aviazione civile, Industria e commercio, Lavoro e previdenza sociale, Partecipazioni statali, Sanità, Turismo e spettacolo. Gli altri Ministri sono chiamati a parteciparvi di volta in volta, quando siano trattati problemi di loro competenza.

Formulato il piano, esso viene sottoposto per l'approvazione, al Comitato interministeriale della ricostruzione.

Il primo piano pluriennale è formulato, ove il programma nazionale non sia ancora intervenuto, in base alla Relazione previsio-

nale e programmatica per il 1965, presentata al Parlamento dai Ministri del bilancio e del tesoro. E poichè tale relazione contiene i principi generali della programmazione nazionale, il primo piano quinquennale per il Mezzogiorno risulterà aderente a quei principi.

Il Capo I definisce la figura e i compiti del Ministro per gli interventi straordinari.

Non si tratterà più di un Ministro senza portafoglio che, per delega del Presidente del Consiglio, presiede il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, ma di un Ministro nominato espressamente per regolare la materia degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con i poteri indicati nell'articolo 2 del disegno di legge, di un Ministro che ha la funzione di approvare i programmi della Cassa, di vigilare sulla sua attività, di proporre la nomina del Presidente, dei Vice-Presidenti e del Consiglio di amministrazione della Cassa, di promuovere lo scioglimento di questo, di proporre leggi e di presiedere, come si è detto, il Comitato dei ministri che formula i piani.

Alle dipendenze del Ministro vi è una segreteria di 100 membri al massimo, composta di personale comandato da altre Amministrazioni e di esperti. La proposta della nomina di un Segretario generale non fu accolta dalla Camera dei deputati e non viene riproposta in Senato. Non è sembrato opportuno introdurre un nuovo organo in un sistema già appesantito da procedure necessarie, ma non semplici.

3. — Il Capo II stabilisce i termini generali dell'intervento.

È questa la parte che in Commissione ha dato luogo alle più approfondite discussioni.

In primo luogo, questo Capo prevede la riserva di investimenti pubblici a favore del Mezzogiorno.

Nel primo quinquennio di attuazione della legge è riservata ai territori meridionali una quota *non inferiore* al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle Amministrazioni dello Stato per spese d'investimento. Nello stesso periodo restano ferme a favore del Mezzogiorno

le quote degli investimenti degli enti e delle aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali e sono estese all'Ente nazionale per l'energia elettrica. È stato chiesto, innanzitutto, che la relazione chiarisca che per spese di investimento debbano intendersi non solo quelle a carattere produttivo, ma anche quelle a carattere sociale. La Commissione, consentiente il Ministro, ha concordato unanimemente su questa interpretazione che, d'altronde, appare conforme alla *ratio* di questo disegno di legge.

La discussione si è, invece, rivolta non alla riserva degli investimenti in sé, ma al timore, sorretto dalle vicende passate, che, di fronte agli interventi straordinari, possa non essere osservata la riserva sulle spese ordinarie.

Ma l'obiezione si risolve facilmente col richiamo all'articolo 5, che non soltanto precisa che gli stanziamenti attribuiti alla Cassa del Mezzogiorno non sono computabili nella riserva del 40 per cento, ma demanda al Comitato dei ministri, che formula i piani, di assicurare che la riserva sia salvaguardata in ogni caso.

Quanto alla misura della riserva, a proposito della quale è stato acutamente osservato che essa corrisponde press'a poco alla proporzione tra popolazione meridionale e popolazione italiana e, quindi, che con essa nulla si concede di più del dovuto, l'osservazione è esatta, ma occorre tener conto che il 40 per cento è stabilito come minimo al di sotto del quale le Amministrazioni interessate non possono andare, ma che dovrà essere compito dei piani pluriennali stabilire le misure concrete degli interventi ordinari, fatto salvo il minimo del 40 per cento. Se così non fosse, una politica di piano non avrebbe senso.

L'articolo 6 definisce gli interventi nei comprensori irrigui in agricoltura, nelle aree e nei nuclei industriali e nei comprensori di sviluppo turistico e l'articolo 7 definisce gli interventi esterni ai detti comprensori.

In ciascuno di questi comprensori la Cassa è autorizzata a realizzare le infrastrutture necessarie alla localizzazione delle attività

produttive, a concedere le agevolazioni e ad effettuare gli interventi per il progresso tecnico e lo sviluppo civile.

Questa norma, così enunciata, ha destato allarme in Parlamento e fuori. È sembrato che il disegno di legge volesse discriminare tra territorio e territorio del Mezzogiorno e creare zone privilegiate e zone di abbandono.

Ma non è così e non può e non deve, innanzitutto in via di principio, essere assolutamente così, se è vero che il concetto di equilibrio economico territoriale deve essere valido non soltanto tra regione e regione d'Italia, ma nell'ambito dello stesso Mezzogiorno e di ciascuna regione di esso.

Chi temesse il contrario dimenticherebbe, innanzitutto, che gli interventi nel Mezzogiorno debbono essere oggetto di un piano dinanzi al quale si pone il quadro dell'intera economia di tutto il territorio meridionale, con le sue multiformi esigenze e con le situazioni particolari nelle singole regioni dei vari settori economici. Non per nulla il disegno di legge prevede l'intervento delle Regioni, e, provvisoriamente, dei Comitati regionali per la programmazione nella formazione dei piani e nella loro approvazione.

I piani terranno conto — e in ciò è la ragion d'essere del coordinamento che la nuova legge assicurerà — delle disponibilità di intervento ordinario e straordinario e le distribuirà a tutto il territorio secondo le esigenze economiche e sociali di ciascuna regione, considerando l'un genere d'interventi come integrativo dell'altro, nella visione unitaria di una finalità comune.

Ma, indipendentemente, da questa determinante considerazione, è lo stesso disegno di legge che, all'articolo 7, prevede espressamente gli interventi della Cassa nei territori esterni ai comprensori.

L'articolo 7, infatti, prevede:

a) le agevolazioni alle iniziative industriali si applicano a tutto il territorio meridionale.

Ciò vuol dire che, fermo restando che nelle zone e nei nuclei industriali la Cassa interviene per la formazione delle strutture col concorso dell'85 per cento, fuori di dette

zone e nuclei, la creazione degli impianti industriali dà diritto ai contributi e ai finanziamenti a tasso ridotto e a tutte le altre agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti.

E ciò non senza osservare che il piano potrà prevedere la istituzione di altre zone e nuclei, nelle località dove ne ricorrano i presupposti economici e sociali.

b) le agevolazioni alle iniziative alberghiere si applicano in tutto il territorio meridionale.

La Cassa, nei comprensori d'interesse turistico, potrà, inoltre provvedere all'attuazione delle opere infrastrutturali.

La delimitazione dei comprensori di interesse turistico sarà fatta da una Commissione nominata con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentiti gli Enti provinciali per il turismo competenti per territorio.

c) in agricoltura, gli interventi che l'articolo 6 prevede per le zone irrigue possono essere estesi alle zone ad esse esterne, purchè rientrino, dice il disegno di legge, in speciali programmi « connessi con la salvaguardia delle opere irrigue e la valorizzazione dei comprensori irrigui ».

Sempre in agricoltura, anche le agevolazioni consistenti in contributi e mutui a tasso agevolato (articoli 10 e 11) possono essere concesse fuori dei comprensori irrigui, purchè le attività agricole rientrino in speciali programmi « connessi con la valorizzazione » di detti comprensori.

La Commissione ha discusso molto su questi punti che, d'altronde, potranno essere ancora approfonditi in Assemblea e, riaffermando il concetto secondo il quale per territori irrigui debbano intendersi quelli irrigati e quelli suscettibili di irrigazione, è stata, almeno nella sua maggioranza, del parere che l'intervento debba essere ammissibile in tutti quei territori in cui esso abbia carattere di economicità e che una particolare considerazione meritino i settori vitivinicolo, ortofrutticolo e zootecnico.

d) le opere di viabilità stradale possono essere attuate in tutto il territorio meridionale, purchè dirette ad assicurare i collegamen-

ti tra le reti autostradali e ferroviarie e i comprensori irrigui, industriali e turistici.

e) le opere necessarie all'approvvigionamento idrico, a qualsiasi uso, compresi gli impianti di desalinizzazione delle acque e connesse reti fognarie, possono essere attuate in tutto il territorio meridionale.

Si riferiscono egualmente a tutto il Mezzogiorno le agevolazioni fiscali e tariffarie, quelle relative all'artigianato e alla pesca, gli interventi in materia di assistenza tecnica, di ricerca scientifica, formazione ed istruzione professionale, di attività sociali ed educative, di cui si parlerà in seguito.

Questo quadro panoramico delle possibilità d'intervento della Cassa nei territori meridionali sta, dunque, ad escludere quel carattere discriminatorio tra territorio e territorio meridionale, che, si teme, il disegno di legge possa introdurre.

Fa parte delle disposizioni finali ma va, sistematicamente, considerata nella materia del Capo II, la disposizione dell'articolo 27 che prevede il completamento dell'attuazione del piano quindicennale per le opere ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo dei territori del Mezzogiorno, anche mediante il potenziamento dei servizi civili.

È noto che il piano quindicennale, specialmente nella sua formulazione finale, non ha potuto avere integrale attuazione per difetto di fondi e che alcuni complessi di opere sono rimasti incompiuti. Irragionevole e antieconomico sarebbe che, prima di procedere alla formulazione di un nuovo piano, non si attuasse quello preesistente, s'intende, con le necessarie armonizzazioni e integrazioni.

Di carattere più direttamente innovativo sono poi le norme che prevedono la partecipazione della Cassa alla spesa per la formulazione dei piani di sviluppo e quelle relative alla vigilanza sui consorzi di bonifica e sui consorzi industriali.

Di carattere innovativo sono anche le norme che prevedono che la Cassa possa sostituirsi ad organismi locali non in grado di adempiere a specifici compiti per il conseguimento degli obiettivi fissati dal piano (ar-



ticolo 6). La mente qui corre subito agli enti locali, per i quali l'attesa riforma della legge comunale e provinciale e specialmente quella sulla finanza locale, è condizione di funzionalità, ai fini anche dei compiti che le norme sul Mezzogiorno pongono a loro carico.

4. — Il Capo III contiene le disposizioni relative alle agevolazioni delle attività economiche ed è diviso in tre sezioni: agevolazioni alle iniziative agricole, agevolazioni per le iniziative industriali, l'artigianato e la pesca e agevolazioni nei comprensori di sviluppo turistico.

Questa materia è stata oggetto in Commissione di una discussione di carattere generale sul sistema degli incentivi, come mezzo diretto ad ottenere la localizzazione delle attività economiche.

Mentre, da un lato, si è sostenuta la ragionevolezza del sistema che tende ad attrarre al Mezzogiorno quella quota del risparmio nazionale, che le previsioni programmatiche fanno ritenere dover essere in misura non inferiore al 45 per cento nel prossimo quindicennio, da parte comunista si è obiettato che gli incentivi servono a favorire l'industria privata, nulla osservandosi, evidentemente, per le aziende a capitale statale.

Ma è stato esattamente replicato che in un sistema economico come il nostro, sancito dall'articolo 41 della Costituzione, che prevede la libertà dell'iniziativa economica privata, è diritto e dovere dello Stato, secondo l'ultima parte della stessa norma, intervenire con programmi e controlli perchè l'attività economica privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e non si svolga in contrasto con l'utilità sociale.

Lo strumento degli incentivi diretti a dare all'economia privata determinati indirizzi settoriali o territoriali rientra in questo sistema.

Il risparmio privato va sollecitato nella sua formazione e sorretto nel suo impiego. Altrimenti, tutta l'economia italiana crollerebbe. Se tutta l'economia industriale, agricola e turistica italiana dovesse essere rappresentata da aziende a capitale statale, tanto varrebbe proclamare il principio dell'economia interamente statizzata.

Va rilevato, però, come questo disegno di legge sia, con tutte le sue norme, indirizzato a favorire la piccola e la media industria e la piccola impresa contadina, specialmente se associate in forme cooperativistiche. Talchè alla Commissione è apparso di non dovere accogliere gli emendamenti proposti da parte comunista in materia di cooperative agricole, non perchè non fosse d'accordo con l'indirizzo che tende a favorirle, ma perchè ha ritenuto sufficientemente affermato e garantito quell'indirizzo dalle disposizioni del disegno di legge.

Detto questo in via generale, l'esame delle tre sezioni del Capo III dimostra che è stata mantenuta in questo provvedimento, con significative innovazioni, la duplice, tradizionale forma d'incentivazione: contributi in conto capitale e mutui a tasso agevolato.

Importante innovazione in agricoltura è, invece, la creazione da parte della Cassa di una società finanziaria a prevalente capitale pubblico per promuovere e sviluppare le attività agricole, attraverso la partecipazione alla formazione del capitale di cooperative e loro consorzi e di altre società di piccoli e medi imprenditori agricoli, aventi lo scopo di realizzare aziende economicamente efficienti.

La disposizione è chiara e risponde ad una antica esigenza di finanziamento dell'attività agricola, specialmente in un'epoca in cui la meccanizzazione di essa è alla base del problema della sua produttività e l'operatore agricolo non può farvi fronte nè con impossibili autofinanziamenti nè col continuo ricorso al credito d'impianto, spesso insostenibile per aziende in via di formazione.

Nel settore agricolo si amplia anche la misura dei contributi e dei mutui a tasso agevolato per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale (art. 10) e per la costruzione di impianti per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici (art. 11). Questa stessa norma prevede anche, per la prima volta, che la Cassa possa essere autorizzata ad assumere a proprio carico, in casi particolari, la costruzione degli impianti anzidetti, da affidare in gestione ad enti pubblici, cooperative e loro consorzi, anche in associazio-

ne con imprese commerciali ed industriali del Mezzogiorno, riconoscendosi agli enti gestori la facoltà di acquisire la proprietà degli impianti medesimi. È pure previsto un concorso finanziario della Cassa nella realizzazione di iniziative per il collocamento dei prodotti sui mercati di consumo.

Un particolare accenno meritano, poi, le previste riduzioni tariffarie sui trasporti ferroviari dei prodotti agricoli ed ittici (articolo 15, secondo comma).

Si tratta, come ben si vede, di un complesso di provvidenze, che partendo dalle opere di bonifica e di trasformazione agraria, segue via via tutto il laborioso cammino dell'impresa agricola, sino al momento finale del collocamento della merce sul mercato. Una accorta dosatura dei benefici tende a favorire il processo cooperativistico ed a sostenere anche, in talune fasi, l'associazione tra impresa agricola ed impresa commerciale e industriale, secondo un indirizzo che in altri Paesi è stato sperimentato con successo e che si è risolto nel comune vantaggio delle forze associate e degli stessi consumatori.

Nel settore industriale sono confermati ed ampliati i finanziamenti a tasso agevolato ed i contributi a fondo perduto (art. 13) che hanno sin qui efficacemente concorso alla ormai più che incipiente industrializzazione dei territori meridionali.

In particolare, è previsto l'aumento del contributo a fondo perduto per i macchinari costruiti nel Mezzogiorno, al fine di favorire ulteriormente lo sviluppo delle industrie meridionali, specie nei fondamentali settori dei beni strumentali.

Anche in relazione, poi, al progressivo attenuarsi delle barriere doganali in seno alla Comunità economica europea è stata soppressa l'esenzione dai dazi doganali prevista dalla precedente legislazione per i macchinari importati dall'estero. Con la nuova disciplina tali macchinari risulteranno pertanto equiparati a quelli nazionali ai fini del contributo concedibile.

Ai fini della maggiore razionalizzazione dello sviluppo industriale, il disegno di legge dedica particolare cura ai consorzi per le aree ed i nuclei di industrializzazione,

istituiti nelle zone in cui, essendo presenti le maggiori suscettività obiettive, il processo di industrializzazione può svolgersi nelle forme più economiche ed efficienti. Con norma innovativa è, pertanto, prevista la concessione agli anzidetti consorzi di anticipazioni finanziarie da parte della Cassa per la realizzazione di opere infrastrutturali, limitatamente — come è ovvio — alla parte di spesa non coperta dal contributo della Cassa (che può giungere sino all'85 per cento), e per la gestione delle opere stesse (art. 6, nono comma), come pure è disposto un concorso della Cassa nelle spese per l'organizzazione e l'attività dei consorzi (art. 31).

Sono prorogati i benefici fiscali già previsti nella legislazione sinora vigente, con l'introduzione di modificazioni e di perfezionamenti tali da rendere le agevolazioni più accessibili ai beneficiari o da risolvere, nel senso più favorevole, questioni dubbie dovute a precedenti interpretazioni restrittive (art. 13). Una particolare agevolazione fiscale è disposta (stesso articolo, lettera f) per gli impianti di desalinizzazione delle acque (i combustibili e le altre fonti energetiche necessari al loro funzionamento sono equiparati, agli effetti fiscali, a quelli impiegati per la produzione dell'energia elettrica), mentre una innovazione veramente di grande rilievo è costituita dalla esenzione dall'imposta sulle società (articolo 14).

L'ampliamento, anche al trasporto dei macchinari e materiali occorrenti all'ammodernamento delle aziende, alle materie prime e ai semilavorati e al trasporto fuori del Mezzogiorno dei prodotti finiti, delle tariffe ferroviarie e marittime di favore (art. 15), e l'elevazione al 30 per cento della quota di forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche da riservare alle imprese industriali ed artigiane del Mezzogiorno (con una più rigorosa tutela dell'osservanza di tale prescrizione; art. 16), concludono questa rapida panoramica delle agevolazioni previste dal disegno di legge per il settore industriale.

Per l'artigianato e la pesca è prevista la prosecuzione per un quinquennio — in at-

tesa di una organica riforma dell'intervento pubblico in questo settore — della concessione di contributi a fondo perduto per il miglioramento e l'ammodernamento dei beni strumentali di cui artigiani e pescatori, singoli e associati, si avvalgono nell'esercizio delle loro intraprese (art. 17).

Nel settore delle iniziative turistiche, il disegno di legge prevede la concessione di mutui a tasso agevolato e di contributi a fondo perduto per le iniziative alberghiere e ricettive in genere (art. 18, primo comma), anche se localizzate al di fuori dei comprensori di sviluppo turistico (art. 7, secondo comma). Per le opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica o, comunque, idonei a favorire lo sviluppo turistico sono concessi solo mutui a tasso agevolato, a condizione che tali iniziative si realizzino nell'ambito dei comprensori anzidetti (art. 18, quinto comma). In questo settore l'innovazione più significativa recata dal provvedimento è rappresentata dalla concessione di contributi a fondo perduto per le opere alberghiere e ricettive in genere.

Nel settore dell'assistenza tecnica, il disegno di legge dispone (art. 19) una disciplina organica e sistematica, sostituendola ad una precedente legislazione frammentaria e dagli incerti contorni. Sono previsti servizi di assistenza tecnica a favore delle imprese operanti nei vari settori economici (ivi comprese le cooperative) per l'espansione e l'ammodernamento delle loro strutture produttive. Altrettanto è previsto per l'adeguamento dell'organizzazione amministrativa locale, onde renderla in grado di assolvere agli impegnativi compiti derivanti dall'attuazione del piano di coordinamento.

Nel settore della ricerca scientifica, per la prima volta preso in considerazione dalla legislazione meridionalistica, è prevista l'attuazione di programmi di ricerca scientifica applicata, per consentire l'inserimento, nelle strutture produttive, delle moderne tecniche (art. 21), onde assicurare alle imprese meridionali condizioni di efficienza e di elevata produttività.

Nel settore del fattore umano, infine, è prevista una complessa e coordinata azione diretta al perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi delle imprese (ivi comprese le cooperative), operanti nei diversi settori produttivi e dei quadri delle amministrazioni pubbliche più direttamente impegnate nell'attuazione del piano di coordinamento. Sono, del pari, previsti servizi di formazione e di addestramento della mano d'opera per far fronte alle esigenze delle imprese che, come è noto, abbisognano di maestranze sempre più qualificate. È previsto anche lo svolgimento di attività sociali ed educative, volte a favorire il progresso civile delle popolazioni meridionali (art. 20). Trattasi di un complesso di interventi non ignorati dall'attività sin qui svolta dalla Cassa, ma che con questo provvedimento assumono quella forma sistematica e quella veste definita che è condizione e garanzia del loro ordinato e proficuo svolgimento.

5. — Il Capo V detta le norme di carattere finanziario.

La dotazione della Cassa per il prossimo quinquennio è di 1.640 miliardi, ai quali vanno aggiunti gli 80 (e non 60) miliardi previsti dalla legge 6 luglio 1964, n. 608, spendibili nel 1965.

Questa somma è ripartita negli esercizi finanziari dal 1965 al 1971. I maggiori stanziamenti sono previsti negli anni dal 1966 al 1969.

Va ripetuto che ad essa si aggiunge la riserva degli stanziamenti ordinari, in misura non inferiore al 40 per cento.

Sicchè, se le future condizioni economiche e finanziarie italiane lo consentiranno, il che è vivamente auspicato, quella riserva potrà essere dai piani pluriennali elevata oltre il limite minimo, senza dire che, come è accaduto nel passato quindicennio, altre disposizioni finanziarie potranno essere emanate per maggiormente dotare l'attività della Cassa.

Il bilancio della Cassa è approvato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto col Ministro del tesoro.

Il detto bilancio, con una relazione *previsionale e programmatica* per l'anno successivo, sarà annualmente presentato al Parlamento dal Ministro per gli interventi straordinari che su di esso dovrà riferire.

Si è creata, così, quella sede propria per la discussione annuale di tutta la politica del Mezzogiorno, alla quale si è innanzi accennato, che finora è mancata e nella quale il Parlamento potrà dare periodicamente giudizi e indirizzi sulla politica governativa per il Meridione.

Piani pluriennali, dunque, ma intervento annuale del Parlamento.

Al Governo viene anche delegata l'emanazione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, di un testo unico di tutte le disposizioni di legge finora emanate per la disciplina degli interventi nel Mezzogiorno. Il Governo avrà l'obbligo di sentire, a questo scopo, una Commissione composta di 10 senatori e 10 deputati.

Una disposizione particolare fa obbligo ai destinatari dei benefici e agli appaltatori delle opere previsti nel disegno di legge di osservare le leggi sul lavoro e le norme dei contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona interessata, sia nella fase di costruzione dell'impianto, che in quella del suo esercizio e per tutto il tempo in cui durano i benefici.

L'importanza della norma sta nell'aver rigorosamente prescritta l'osservanza anche dei contratti collettivi, essendo evidentemente superfluo il richiamo al dovere di osservare le leggi e di avere aggiunto che, in caso di infrazioni, potranno essere adottate misure che vanno fino alla revoca dei benefici.

Un'altra disposizione particolare (art. 29) contenuta nel Capo finale, ma che, in verità, sistematicamente, farebbe parte del Capo I, stabilisce che per la Sicilia e la Sardegna i programmi esecutivi della Cassa sono predisposti e approvati d'intesa con le Amministrazioni delle rispettive regioni.

Speciale attenzione merita, infine, la materia del coordinamento del presente disegno di legge con la legislazione precedente.

Già la norma relativa alla formulazione di un testo unico stabilisce che esso deve contenere le modifiche necessarie per il coordi-

namento delle norme vigenti e per la loro armonizzazione con le disposizioni in materia di ordinamento regionale, di programmazione e di urbanistica.

L'articolo 28 stabilisce, poi, che « restano ferme le disposizioni della vigente legislazione in favore dei territori meridionali, ivi comprese quelle riferite a singole regioni e particolari territori ».

E l'articolo 35, per ultimo, stabilisce che « le disposizioni legislative vigenti sull'attività della Cassa per il Mezzogiorno incompatibili con la presente legge cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore della presente legge ».

Queste disposizioni, nel loro insieme, si richiamano, in sostanza, ai principi sull'applicazione delle leggi. Tutta la legislazione precedente resta in vigore, purchè non sia espressamente o per incompatibilità abrogata da questa nuova legge o dai coordinamenti stabiliti dal testo unico.

E da auspicare, però, che sopravvenga presto tale testo unico perchè è da prevedere che questioni possano sorgere nei casi di abrogazione per incompatibilità fino alla emanazione delle norme unificatrici.

\* \* \*

Onorevoli senatori, la Commissione ha lavorato coscienziosamente con 21 interventi di onorevoli colleghi di tutte le parti politiche e circa 15 ore di appassionata e approfondita discussione e, nella sua maggioranza, ha ritenuto di dover mantenere immutato il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Ordini del giorno sono stati presentati da molti onorevoli colleghi. La Commissione ne ha preso atto, ma non potendo deliberare su di essi, li rimette all'Assemblea.

In tutta la Commissione, se ne deve dare atto, è emerso il travaglio unanime perchè il problema del Mezzogiorno sia risolto nel modo più rapido e migliore nell'ambito della risoluzione dei problemi generali del Paese; un Mezzogiorno soggetto attivo e partecipe diretto della formazione dei futuri destini economici e sociali del Paese e non oggetto e destinatario di generose largizioni; un Mezzogiorno che non abbia soltanto la-

menti da placare, ma volontà e attività da esprimere, contributi determinanti da dare agli sviluppi della vita italiana; un Mezzogiorno — anche questo è stato opportunamente sottolineato — che, posto geograficamente nel cuore del Mediterraneo, possa essere l'anello di congiunzione più diretto tra l'economia italiana e quella dei giovani e vecchi Stati dell'Africa, degli Stati del Medio oriente e dei Paesi orientali europei, inserito in quel sistema di cooperazione internazionale che configura sviluppo di scambi con

tutto il mondo e assistenza agli Stati che ne abbisognano, in forma unilaterale o, meglio, plurilaterale.

Questa è la visione unitaria che la Commissione ha avuto delle prospettive future del Mezzogiorno, non separate e non separabili dalle prospettive interessanti la vita interna ed internazionale dello Stato italiano.

La Commissione propone al Senato l'approvazione del disegno di legge.

JANNUZZI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

## CAPO I.

## COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

## Art. 1.

*(Piani pluriennali  
per il coordinamento degli interventi)*

Il Comitato interministeriale per la ricostruzione, in attuazione del programma economico nazionale e sulla base, anche, dei piani regionali, approva piani pluriennali per il coordinamento degli interventi pubblici diretti a promuovere ed agevolare la localizzazione e la espansione delle attività produttive e di quelle a carattere sociale nei territori meridionali indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo piano pluriennale di coordinamento, nel caso in cui non sia ancora approvato il programma economico nazionale, è predisposto sulla base delle direttive contenute nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1965 presentata al Parlamento dai Ministri del bilancio e del tesoro.

I piani pluriennali di coordinamento sono sottoposti agli stessi aggiornamenti previsti per il programma economico nazionale.

I piani, predisposti di intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate, sono formulati da un apposito Comitato di Ministri costituito in seno al Comitato interministeriale per la ricostruzione. Il Comitato è presieduto da un Ministro, nominato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ed è composto dai Ministri del bilancio, del tesoro, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti e aviazione civile, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle partecipazioni statali, della sanità, del turismo e spettacolo.

Ai fini della predisposizione, formulazione ed approvazione dei piani pluriennali,

i Comitati interministeriali di cui al primo e terzo comma sono integrati dai Presidenti delle Giunte regionali.

Gli altri Ministri partecipano ai lavori del Comitato di cui al terzo comma per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza.

Le Regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori.

Fino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario, alla predisposizione del piano di coordinamento si provvede previa consultazione dei Comitati regionali per la programmazione economica, di cui al decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni.

I piani pluriennali impegnano, secondo le rispettive competenze, le Amministrazioni e la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione.

Il Comitato dei ministri istituito dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, è soppresso; le sue attribuzioni sono trasferite al Comitato di cui al terzo comma, salvo quanto disposto dalla presente legge in ordine ai poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa.

## Art. 2.

*(Proroga della Cassa per il Mezzogiorno)*

Per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi straordinari nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, l'attività della Cassa per il Mezzogiorno è prorogata fino al 31 dicembre 1980.

## Art. 3.

*(Competenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno)*

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presiede il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 e assicura che l'attività della Cassa e quella degli or-

ganismi ad essa collegati sia conforme a quanto disposto dai piani pluriennali. A tal fine:

a) approva i programmi della Cassa ed impartisce le direttive per la loro attuazione, sentito il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1;

b) esercita la vigilanza sull'attività dell'ente;

c) formula le proposte per la nomina, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 agosto 1950, n. 646, del Presidente, dei Vice presidenti e dei membri del Consiglio di amministrazione della Cassa;

d) può promuovere lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della legge 10 agosto 1950, n. 646, nonchè per la ripetuta inosservanza delle direttive di cui alla precedente lettera a).

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno propone, di concerto con i Ministri interessati, i disegni di legge nell'ambito delle sue specifiche competenze e partecipa alla presentazione dei disegni di legge, di iniziativa degli altri Ministri, che interessino direttamente la localizzazione e l'espansione delle attività produttive nei territori meridionali.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno fa parte del Comitato interministeriale per la ricostruzione, del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, del Comitato interministeriale dei prezzi, del Comitato dei Ministri per le partecipazioni statali e del Comitato dei Ministri per l'Ente nazionale dell'energia elettrica.

#### Art. 4.

(Segreteria)

Presso il Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dell'articolo 1 è costituita una Segreteria posta alle dipendenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, presidente del Comitato medesimo. La Segreteria è composta da personale co-

mandato da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonchè da esperti.

I contingenti di personale da comandare e da assumere in qualità di esperti sono stabiliti, distintamente per ciascun gruppo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il limite massimo di 100 unità.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può conferire incarichi per l'esecuzione di studi e ricerche ad istituti specializzati, mediante convenzioni da approvare di concerto con il Ministro del tesoro.

#### CAPO II.

#### ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

#### Art. 5.

(Riserva di investimenti pubblici)

Nel primo quinquennio di attuazione della presente legge, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è riservata ai territori meridionali una quota non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento. Ai fini della determinazione di tale quota, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno.

Nello stesso periodo restano ferme le quote degli investimenti degli enti e delle aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, stabilite a favore dei territori meridionali dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

I vincoli di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono estesi all'ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.).

Il Comitato dei Ministri, di cui al terzo comma dell'articolo 1, nella formulazione dei piani pluriennali assicura che siano salvaguardate le riserve di cui al presente articolo.

## Art. 6.

*(Interventi nei comprensori irrigui, nelle aree e nuclei di sviluppo industriale e nei comprensori di sviluppo turistico)*

I piani pluriennali di coordinamento predisposti in attuazione del programma economico nazionale ed in conformità alla disciplina urbanistica, provvedono alla determinazione dei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, di sviluppo industriale e di sviluppo turistico. Nell'ambito di tali zone la Cassa assicura il conseguimento degli obiettivi stabiliti dai piani, curando a livello tecnico-esecutivo il rispetto della priorità, dei tempi e delle modalità per la realizzazione degli interventi.

In ciascuna di queste zone, ferme restando tutte le altre competenze attribuite dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, la Cassa è autorizzata a realizzare, ai sensi dell'articolo 8 della legge medesima, le infrastrutture necessarie alla localizzazione delle attività produttive, a concedere le agevolazioni e ad effettuare gli interventi per il progresso tecnico e lo sviluppo civile, secondo quanto disposto dalla presente legge.

Relativamente alle aree ed ai nuclei di sviluppo industriale, già delimitati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio, può promuovere, anche su richiesta degli enti locali interessati, le opportune modificazioni degli statuti dei consorzi istituiti ai sensi del citato articolo 21.

Nei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, tutte le opere indicate dalla lettera a) alla lettera h) dell'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono eseguite a totale carico dello Stato. I mutui contratti da enti e consorzi di bonifica con la Cassa per oneri ricadenti sulla proprietà privata a seguito di precedenti programmi, possono essere consolidati ed ulteriormente rateizzati, con

i criteri e le modalità stabiliti dal piano di coordinamento.

La Cassa può, altresì, contribuire, anche a mezzo di partecipazione alla relativa spesa, alla formulazione dei piani regionali di sviluppo da parte dei comitati regionali per la programmazione economica.

La vigilanza e tutela sui consorzi di bonifica che operano per l'attuazione degli interventi straordinari previsti dalla presente legge, è esercitata, salvo le disposizioni vigenti nelle Regioni a statuto speciale, dal Ministero dell'agricoltura e foreste, sentita una Commissione composta da rappresentanti del predetto Ministero, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e da un rappresentante di ciascuna amministrazione regionale interessata.

Fino all'attuazione dell'ordinamento regionale, fanno parte della predetta commissione, per le Regioni comprese nei territori di applicazione della presente legge, i presidenti dei comitati regionali per la programmazione economica.

La vigilanza e tutela sui consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale è esercitata ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555. Per l'espletamento dei propri compiti, la Commissione prevista dal medesimo articolo 8 è dotata di un ufficio di Segreteria e si avvale del lavoro di esperti, designati dal Ministro dell'industria e commercio, ai quali possono essere affidati particolari studi e indagini necessari al funzionamento della Commissione medesima. Le spese per il funzionamento della Commissione e della Segreteria sono a carico del bilancio del Ministero dell'industria e commercio. Con decreto del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti della Commissione, al personale dell'ufficio di Segreteria ed agli esperti.

La Cassa è autorizzata a concedere, nei limiti e con le modalità previsti dal piano di coordinamento, ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale anticipazioni sia per la realizzazione delle opere infrastrutturali di loro competenza, limitatamente alla parte di spesa non coperta dal contri-



buto previsto dall'articolo 3 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, sia per la gestione delle opere medesime. La concessione è subordinata al preventivo accertamento della situazione finanziaria dei consorzi anzidetti.

Nel caso in cui i consorzi di bonifica, gli enti di sviluppo e i consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale non siano in grado di adempiere a specifici compiti per il conseguimento degli obiettivi fissati dal piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri competenti e, ove la competenza è delegata alle Regioni, sentite le amministrazioni regionali, autorizza la Cassa a provvedervi in via sostitutiva.

#### Art. 7.

*(Interventi della Cassa nei territori esterni ai comprensori irrigui, alle aree e nuclei di sviluppo industriale e ai comprensori di sviluppo turistico)*

Le agevolazioni alle iniziative industriali previste dalla presente legge si applicano in tutti i territori meridionali.

Le agevolazioni alle iniziative alberghiere indicate al primo comma dell'articolo 18 si applicano in tutti i territori meridionali.

Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa a realizzare al di fuori dei comprensori irrigui, delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e dei comprensori di sviluppo turistico:

a) gli interventi di cui all'articolo 6, purchè rientrino in speciali programmi autorizzati dal piano ed in quanto connessi con la salvaguardia delle opere irrigue e la valorizzazione dei comprensori irrigui;

b) le opere di viabilità dirette ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali e ferroviarie ed i comprensori irrigui, le aree ed i nuclei di sviluppo industriale ed i comprensori di sviluppo turistico;

c) le opere per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi civili in ristretti

ambiti territoriali caratterizzati da particolare depressione;

d) nonchè a concedere le agevolazioni previste dai successivi articoli 10 e 11 per le attività agricole, purchè rientrino in speciali programmi connessi con la valorizzazione dei comprensori irrigui.

La Cassa è autorizzata a realizzare, in tutto il territorio meridionale, nell'ambito delle direttive del piano, le opere necessarie all'approvvigionamento idrico per qualsiasi uso — ivi compresi gli impianti di desalinizzazione delle acque — e le connesse reti fognarie.

#### Art. 8.

*(Concessione per l'esecuzione delle opere e manutenzione e gestione)*

La Cassa subordina la concessione per la esecuzione delle opere di propria competenza all'ente interessato, al preventivo accertamento dell'idoneità tecnico-amministrativa dell'ente stesso. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ove sussistano comprovate carenze, propone al Ministro che esercita la vigilanza sull'ente gli interventi necessari ad adeguarne la funzionalità. La Cassa può essere autorizzata a concorrere nella spesa che gli enti debbono sostenere per l'adeguamento delle proprie strutture tecnico-organizzative.

Le opere realizzate dalla Cassa — salvo quanto disposto dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 — sono trasferite, entro il termine di 6 mesi dal loro collaudo, alle amministrazioni locali o agli enti tenuti per legge ad assumerne la gestione e la manutenzione.

Nel caso che, per comprovati motivi di ordine tecnico-amministrativo o finanziario, gli enti destinatari non siano in grado di far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione e manutenzione delle opere, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le amministrazioni che esercitano la vigilanza, può autorizzare la Cassa a provvedervi, sia direttamente, in via temporanea, sia mediante altri enti idonei allo scopo.

## CAPO III.

AGEVOLAZIONI ALLO SVILUPPO  
DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

## SEZIONE I.

## AGEVOLAZIONI ALLE INIZIATIVE AGRICOLE

## Art. 9.

*(Partecipazione finanziaria per la realizzazione di aziende economicamente efficienti)*

La Cassa è autorizzata a costituire, con i criteri e le modalità fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, una società finanziaria a prevalente capitale pubblico per promuovere e sviluppare le attività agricole, attraverso la partecipazione alla formazione del capitale di cooperative e loro consorzi e di altre società di piccoli e medi imprenditori agricoli, aventi lo scopo di realizzare aziende economicamente efficienti.

In deroga alle vigenti disposizioni di legge, la società finanziaria può partecipare, in qualità di socio, alle cooperative e loro consorzi.

## Art. 10.

*(Contributi e mutui a tasso agevolato per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale)*

Il contributo in conto capitale per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale non può superare il 45 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ivi compresa, nel limite del 60 per cento, quella relativa alla dotazione di scorte adeguate alle caratteristiche e alle dimensioni della azienda.

La consistenza delle scorte, ammesse a contributo, può essere modificata solo con il rispetto dei limiti di tempo e delle modalità fissate nel provvedimento di concessione.

Quando il piano di trasformazione interessa più aziende ed è presentato da coltivatori diretti, associati in cooperative o in qualsiasi altra forma, il contributo è elevabile fino alla misura massima del 60 per cento.

Alla concessione dei contributi provvede la Cassa.

I mutui a tasso agevolato sono concessi alle imprese agricole, singole o associate, limitatamente alla parte di spesa del piano di trasformazione aziendale non coperta dal contributo in conto capitale.

Il tasso annuo di interesse è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli Istituti di credito, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, un concorso sugli interessi relativi alle singole operazioni di mutuo, oppure a costituire, presso gli Istituti medesimi, fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni.

Per la copertura del rischio dei mutui concessi ai coltivatori diretti, singoli o associati, è istituita una gestione distinta del fondo interbancario di garanzia previsto dall'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

La gestione è costituita mediante apporti finanziari della Cassa ed è alimentata:

a) dalle somme che gli Istituti di credito agrario versano annualmente a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento da operare, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia;

b) da lire cinquanta milioni annui, che gli Istituti dovranno versare, secondo le quote stabilite con decreto del Ministro del tesoro, in relazione al complessivo importo delle operazioni di mutuo assistite da garanzia in ciascun esercizio;

c) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto cor-

rente fruttifero, intestato alla gestione distinta del fondo interbancario di garanzia.

La gestione distinta è amministrata dal Comitato di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, integrato da un rappresentante della Cassa. Per quanto non disposto dal presente articolo, l'amministrazione della gestione stessa è regolata dalle norme della citata legge 2 giugno 1961, n. 454.

#### Art. 11.

*(Contributi e mutui a tasso agevolato per la costruzione di impianti per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici)*

Le disposizioni previste dai primi cinque commi dell'articolo precedente si applicano anche per la concessione dei contributi e dei mutui a tasso agevolato alle iniziative per la costruzione di impianti e attrezzature per la conservazione, la trasformazione, la distribuzione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici promosse da cooperative, da consorzi di cooperative di produttori e di pescatori o da enti di sviluppo anche in associazione con imprese industriali, commerciali e società finanziarie, sempre che la prevalenza dei capitali sociali sia determinata dal complessivo apporto delle cooperative di produttori, dei consorzi di cooperative, degli enti di sviluppo e della società finanziaria di cui all'articolo 9 della presente legge.

Previa autorizzazione del Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1, gli impianti per la distribuzione dei prodotti agricoli ed ittici di cui al primo comma possono essere ubicati anche fuori dei territori meridionali purchè gli impianti siano riservati esclusivamente ai prodotti ittici ed agricoli provenienti dal Mezzogiorno ed essi impianti risultino collegati con i produttori, singoli o associati, meridionali.

In caso di assenza di adeguate iniziative, o quando l'impianto abbia rilevante interesse per la valorizzazione del comprensorio, la Cassa è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la costruzione dell'impianto medesimo, affidandone la gestione ad

enti pubblici, cooperative e loro consorzi, anche in associazione con imprese commerciali ed industriali che esercitino la loro attività nei territori meridionali.

Gli enti gestori di cui al precedente comma hanno la facoltà di acquisire la proprietà dell'impianto versando alla Cassa il corrispettivo del costo, anche in forma di ammortamento pluriennale, dedotto l'ammontare del contributo concedibile a norma del presente articolo.

Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa a concorrere finanziariamente — mediante anticipazione di capitali agli enti cooperativistici e societari previsti dal primo comma e alle imprese industriali — alla realizzazione di iniziative organicamente coordinate e dirette ad agevolare, attraverso la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici, il collocamento dei prodotti stessi sui mercati di consumo nazionali ed esteri.

#### SEZIONE II.

AGEVOLAZIONI PER LE INIZIATIVE INDUSTRIALI,  
L'ARTIGIANATO E LA PESCA.

#### Art. 12.

*(Finanziamenti a tasso agevolato e contributi alle iniziative industriali)*

Alla concessione dei finanziamenti a medio termine per la costruzione di nuovi impianti industriali, il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti esistenti, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, l'I.S.V.E.I.MER., l'I.R.F.I.S., il C.I.S. e gli altri istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine.

Nelle spese ammissibili al finanziamento, possono essere comprese, nel limite del 40 per cento del totale, quelle occorrenti alla formazione di scorte adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

Il tasso agevolato annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'industria e commercio, un concorso sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali oppure, limitatamente agli istituti anzidetti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri.

Per la costruzione di nuovi impianti industriali e l'ampliamento di quelli esistenti sono concessi alle imprese contributi nella misura massima del 20 per cento della spesa per opere murarie, ivi compresi gli allacciamenti, per i macchinari e per le attrezzature.

Il contributo è elevabile fino al 30 per cento per la parte di spesa relativa ai macchinari e alle attrezzature costruite da industrie ubicate nei territori meridionali.

Alla concessione dei contributi provvede la Cassa, sulla base delle scelte prioritarie effettuate dal piano di coordinamento, sia per quanto riguarda i settori di intervento che le localizzazioni e le dimensioni delle singole iniziative, con particolare riguardo:

a) allo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali;

b) alla formazione e al potenziamento dell'industria di base e di trasformazione, con priorità per l'impiego delle risorse locali.

Il contributo è erogato, entro sei mesi dall'entrata in funzione del nuovo stabilimento o, quando si tratti di aziende esistenti, dalla ultimazione dei lavori di am-

pliamento, in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli eseguiti a cura della Cassa.

L'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente articolo è subordinata al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal piano di coordinamento. All'accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito, limitatamente alla concessione dei finanziamenti, il Ministro dell'industria e commercio.

L'accertamento non sostituisce nè vincola la valutazione tecnico-finanziaria di competenza degli istituti di credito, ai quali spetta altresì di assicurare, per la durata del mutuo, che l'impiego dei mezzi da essi erogati sia conforme ai programmi finanziati.

All'articolo 15 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, è aggiunto il seguente comma:

« La Cassa può essere, altresì, autorizzata, sulla base delle direttive fissate dal piano di coordinamento, a concorrere finanziariamente mediante anticipazioni di capitale all'attuazione degli interventi di cui al comma precedente ».

### Art. 13.

#### *(Proroga e modifiche delle agevolazioni fiscali)*

Le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni in materia di industrializzazione dei territori meridionali, indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresa la riduzione alla metà delle aliquote di imposta per l'energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, sono prorogate, sino al 31 dicembre 1980, con le modificazioni e le integrazioni di seguito indicate:

a) il termine per la presentazione del certificato prescritto dall'articolo 35 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è elevato a 180 giorni;

b) per i nuovi complessi aziendali, la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali, di cui all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, decorre dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti. L'esenzione si applica anche alla parte di reddito afferente all'attività commerciale;

c) la riduzione della tassa di registro e ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000 contemplata dagli articoli 29 e 37, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634, spetta, in caso di successivi trasferimenti dell'immobile, esclusivamente all'acquirente che realizza l'iniziativa industriale;

d) la registrazione a tassa fissa per gli atti costitutivi di società industriali, di cui all'articolo 36 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è concessa anche per gli atti di normalizzazione delle società irregolari e di fatto, purchè stipulati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e purchè l'esistenza e l'attività delle società nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, siano comprese nei modi richiesti dall'articolo 42 della legge 11 gennaio 1951, n. 25;

e) a decorrere dal 1° gennaio 1966 sono abolite le esenzioni dai dazi doganali e la esenzione dalla relativa imposta di congruo di cui all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e all'articolo 14 della legge 29 settembre 1962, n. 1462. L'articolo 33 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è abrogato;

f) i combustibili e le altre fonti energetiche, occorrenti al funzionamento di impianti di desalinizzazione delle acque per uso collettivo ed industriale, realizzati ai sensi della presente legge, sono equiparati, agli effetti fiscali, a quelli impiegati per la produzione di energia elettrica.

Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo e dall'articolo 5 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, sono fissate dal Ministro delle finanze d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

#### Art. 14.

*(Esenzione dall'imposta sulle società)*

Le società che si costituiscono con sede nei territori indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi sono esenti, per dieci anni dalla loro costituzione, dall'imposta sulle società di cui al titolo VII del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Per le società già costituite o aventi sede nei predetti territori e aventi le finalità indicate nel precedente comma, l'esenzione si applica per i soli anni del decennio dalla costituzione successivi al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 15.

*(Riduzioni tariffarie dei trasporti ferroviari e marittimi)*

Le tariffe ferroviarie di cui al secondo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applicano anche al trasporto dei materiali e dei macchinari occorrenti all'ammodernamento delle aziende. Analoga agevolazione si applica al trasporto delle materie prime e dei semilavorati necessari ai cicli di lavorazione e trasformazione industriale, nonchè al trasporto, fuori dei territori meridionali, dei prodotti finiti delle aziende industriali ubicate negli anzidetti territori.

Le tariffe ferroviarie, di cui al primo comma, si applicano anche ai prodotti agricoli e ittici.

Analoghe agevolazioni sono concesse per i trasporti effettuati dalla marina convenzionata o non, ivi compresi i traghetti per mezzi gommati.

La misura e le modalità di concessione delle tariffe di favore sono stabilite, nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del-

la presente legge, con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ovvero del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro, avuto riguardo all'esigenza di graduare il beneficio in rapporto alla diversa dislocazione delle aziende nei territori meridionali.

Il mancato introito derivante all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o alla marina convenzionata o non, dall'applicazione delle tariffe di favore, viene rimborsato dalla Cassa per il Mezzogiorno sulla base di apposite convenzioni.

#### Art. 16.

*(Riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche)*

Ferme restando le disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute nelle leggi vigenti, la percentuale di forniture e lavorazioni stabilite dalla citata legge n. 835, viene elevata al 30 per cento a favore delle imprese industriali ed artigiane ubicate nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni.

La medesima percentuale si applica, altresì, a tutti i territori indicati nell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 835 e successive modifiche ed aggiunte.

Alla osservanza di tale percentuale sono tenute le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, nonchè gli enti pubblici indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio.

Le amministrazioni e gli enti indicati presentano annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro dell'industria e commercio una relazione contenente i dati relativi alle forniture e lavorazioni complessivamente assegnate, specificando la quota riservata alle imprese industriali e artigiane ubicate nei territori di cui al primo comma.

Le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fissate con il regolamento di esecuzione, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 17.

*(Contributi per l'artigianato e la pesca)*

Per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, la Cassa concede, con i limiti e le modalità stabiliti dal piano di coordinamento, agli imprenditori artigiani operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, tramite le Commissioni provinciali dell'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che si avvarranno dell'assistenza tecnica dell'E.N.A.P.I., i contributi di cui all'articolo 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e all'articolo 2 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

La Cassa, inoltre, concede, per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, con i limiti e le modalità stabiliti dal piano, ai pescatori singoli od associati operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, i contributi di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

### SEZIONE III.

#### AGEVOLAZIONI NEI COMPENSORI DI SVILUPPO TURISTICO.

#### Art. 18.

*(Mutui a tasso agevolato e contributi)*

Per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonchè di autostelli, di ostelli per la gioventù, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero, di impianti termali, di case

per ferie, e per le relative attrezzature — previo accertamento della rispondenza dei progetti alle norme della legislazione vigente — sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e agli enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, mutui a tasso agevolato. Alla concessione provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro.

Il tasso annuo d'interesse è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del turismo e lo spettacolo, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, oppure a fornire agli istituti medesimi anticipazioni regolate da apposite convenzioni.

Previo accertamento delle capacità tecnico-organizzative dell'imprenditore e della sua impossibilità di offrire le ulteriori garanzie richieste dall'Istituto di credito, la Cassa può somministrare all'istituto medesimo la somma necessaria ad elevare il mutuo fino alla concorrenza del 70 per cento delle spese ammesse al finanziamento, assumendo a proprio carico il rischio dell'operazione integrativa. I rapporti tra la Cassa e l'Istituto di credito derivanti dalla applicazione della presente norma, sono regolati da apposite convenzioni.

I mutui a tasso agevolato sono concessi anche per la realizzazione di opere, impianti e servizi, complementari all'attività turistica e, comunque, idonei a favorire lo sviluppo turistico.

La Cassa è autorizzata a concedere per le iniziative indicate al primo comma un contributo nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo è erogato, entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'impianto o servizio,

in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli effettuati a cura della Cassa.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse dalla Cassa, sentiti gli Enti provinciali del turismo competenti per territorio.

#### CAPO IV.

#### INTERVENTI PER IL PROGRESSO TECNICO E LO SVILUPPO CIVILE

##### Art. 19.

*(Assistenza tecnica alle imprese e all'organizzazione amministrativa locale)*

Per l'espansione e l'ammodernamento delle strutture produttive, sono predisposti servizi di assistenza tecnica a favore delle imprese operanti nei vari settori economici, ivi comprese le cooperative.

Per l'adeguamento della organizzazione amministrativa locale ai compiti derivanti dall'attuazione del piano di coordinamento, sono predisposti servizi di assistenza tecnica, da espletarsi mediante programmi concordati con le amministrazioni interessate.

A tali servizi provvede l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno, promosso e finanziato dalla Cassa ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1959, n. 555, sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione del piano, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

All'assistenza tecnica alle imprese agricole, la Cassa provvede avvalendosi degli organi statali e degli enti aventi competenza in materia.

##### Art. 20.

*(Aggiornamento dei quadri direttivi e addestramento della mano d'opera. Attività sociali ed educative)*

Per l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi necessa-

ri alle imprese operanti nei vari settori produttivi, ivi comprese le cooperative, e dei quadri delle Amministrazioni pubbliche più direttamente impegnate nell'attuazione del piano di coordinamento, in funzione delle particolari esigenze delle trasformazioni economiche e sociali, sono predisposte idonee iniziative.

Per favorire il progresso civile delle popolazioni meridionali sono promosse e finanziate attività a carattere sociale ed educativo. Tali attività possono essere rivolte anche ad assistere, nelle zone di nuovo insediamento, gli emigrati provenienti dai territori meridionali.

All'espletamento di tali compiti provvede la Cassa tramite il Centro di formazione e di studi, promosso e finanziato ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1959, n. 555, sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione del piano, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Per le stesse finalità, la Cassa può essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ad utilizzare anche enti ed istituti specializzati già operanti nel settore.

La Cassa predispose altresì, nell'ambito del territorio di sua competenza, servizi di formazione ed addestramento della manodopera specializzata in relazione alle esigenze delle imprese nei vari settori produttivi, anche sotto forma di addestramento professionale nelle botteghe artigiane, valendosi anche degli enti di addestramento riconosciuti a carattere nazionale. I programmi esecutivi dei corsi di formazione ed addestramento professionale sono approvati di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale. Gli anzidetti programmi sono finanziati, per quanto attiene alle spese di gestione, anche con il contributo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il tramite del Fondo di addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

#### Art. 21.

*(Programmi di ricerca scientifica applicata)*

Al fine di agevolare l'applicazione delle moderne tecnologie nelle strutture produttive, il Comitato interministeriale di cui al terzo comma dell'articolo 1, predispone un programma di potenziamento della ricerca scientifica.

I programmi sono realizzati mediante progetti, formulati con la particolare collaborazione degli Istituti universitari meridionali; l'onere finanziario è assunto in tutto o in parte dalla Cassa che ne affida l'esecuzione ad enti e istituti specializzati e ad imprese riconosciute idonee. All'affidamento la Cassa provvede mediante convenzione, la cui stipulazione è subordinata al conforme parere del Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica e, nei limiti delle rispettive competenze, dei Ministri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste e della pubblica istruzione.

La Cassa esercita il controllo nella esecuzione dei progetti e si riserva, in rapporto all'onere assunto, i diritti di utilizzazione e di diffusione dei risultati delle ricerche eseguite.

Le agevolazioni di cui all'articolo 12 della presente legge possono essere concesse anche agli istituti universitari meridionali e ai centri di ricerca scientifica e applicata che abbiano sede nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, numero 646 e successive modificazioni e integrazioni e rispondano a finalità di sviluppo delle attività produttive del Mezzogiorno.

#### CAPO V.

#### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CASSA

#### Art. 22.

*(Norme sul bilancio della Cassa, sulla relazione al Parlamento e sul Consiglio di amministrazione)*

L'amministrazione della Cassa è regolata per esercizi finanziari coincidenti con quelli dello Stato.



Il bilancio della Cassa, corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il quarto mese successivo alla scadenza dell'esercizio, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che lo approva con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente al Parlamento il bilancio della Cassa e, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui all'articolo 4 della legge 1° marzo 1964, n. 62, una relazione sulla attuazione del piano di coordinamento per l'anno precedente ed una relazione previsionale programmatica per l'anno successivo. Su di esse lo stesso Ministro riferisce al Parlamento.

Il primo bilancio della Cassa dopo l'entrata in vigore della presente legge avrà durata semestrale, dal 1° luglio al 31 dicembre 1965.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, da nominarsi con le modalità indicate alla lettera c) del precedente articolo 3, dura in carica 5 anni. Il primo consiglio, nominato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, scade il 31 dicembre 1969.

#### Art. 23.

##### *(Finanziamento degli interventi)*

Per l'attuazione degli interventi di sua competenza, previsti per il primo quinquennio 1965-1969, in aggiunta ai fondi messi a disposizione, nell'ammontare di 60 miliardi, con l'articolo 2 della legge 6 luglio 1964, n. 608, è autorizzato a favore della Cassa per il Mezzogiorno un ulteriore apporto di lire 1.640 miliardi, comprensivo della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione dei piani di coordinamento, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Detta somma di miliardi 1.640 sarà iscritta per miliardi 1.340 nello stato di pre-

visione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 70 miliardi nell'esercizio 1965, di 210 miliardi nell'esercizio 1966, di 250 miliardi nell'esercizio 1967, di 290 miliardi nell'esercizio 1968, di 330 miliardi nell'esercizio 1969, di 100 miliardi nell'esercizio 1970 e di 90 miliardi nell'esercizio 1971.

All'onere di miliardi 70 derivante dalla applicazione del precedente comma relativo all'esercizio 1965 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Per il rimanente importo di 300 miliardi il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1966 al 1970, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 50 miliardi annui per gli esercizi dal 1966 al 1969 e di lire 100 miliardi per l'esercizio 1970.

Il netto ricavo di cui sopra sarà portato in ciascun esercizio ad incremento degli stanziamenti di cui al precedente comma.

I mutui di cui al precedente quarto comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 al 1970, alle variazioni di bilancio conseguenti ai mutui previsti dal presente articolo.

## Art. 24.

*(Disposizioni di carattere finanziario)*

Le disponibilità della Cassa sono tenute in conto fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il relativo tasso d'interesse è stabilito con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Nel limite di importo stabilito dal Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, potranno essere prelevate dal suddetto conto e depositate presso aziende ed istituti di credito le somme necessarie per le esigenze ricorrenti della Cassa medesima.

Le somme che affluiscono alla Cassa per il pagamento degli interessi sui finanziamenti di cui alla lettera a) dell'articolo 11 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non concorrono a formare la dotazione di cui all'articolo 10 della citata legge n. 646 e sono destinate alle operazioni di credito, previste dalla presente legge, a favore di attività agricole e turistico-alberghiere.

La garanzia di cambio e gli oneri derivanti alla Cassa in dipendenza dei prestiti esteri di cui all'articolo 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, fanno carico al Tesoro dello Stato, il quale ne rivarrà la Cassa medesima mediante la corresponsione di una somma, da stabilirsi con apposita convenzione, soggetta a revisione di triennio in triennio.

All'elencazione contenuta nell'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è apposta la seguente integrazione: « l) la Cassa per il Mezzogiorno ».

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, valutata per l'esercizio 1965 in lire 220 milioni, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

## CAPO VI.

## DISPOSIZIONI FINALI e TRANSITORIE

## Art. 25.

*(Delega per l'emanazione di un testo unico)*

Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare composta di 10 senatori e di 10 deputati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, è autorizzato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le disposizioni di legge finora emanate per la disciplina degli interventi nei territori indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme vigenti e per la loro armonizzazione con le disposizioni in materia di ordinamento regionale, programmazione e urbanistica.

## Art. 26.

*(Osservanza delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi)*

L'articolo 43 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:

« Nei provvedimenti di concessione dei benefici previsti dalla presente legge e nei capitolati di appalto deve essere inserita clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o l'appaltatore di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di costruzione dell'impianto che in quella del suo esercizio, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie previste dalla presente legge.

Le infrazioni al suddetto obbligo e alle leggi sul lavoro, accertate dall'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520,

sono comunicate immediatamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che indicherà alla Cassa le opportune misure da adottare, fino alla revoca dei benefici stessi ».

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai beneficiari delle agevolazioni finanziarie e creditizie di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11.

#### Art. 27.

*(Completamento del piano quindicennale)*

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, può autorizzare la Cassa a completare l'attuazione del piano quindicennale di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle opere ritenute necessarie al conseguimento degli obiettivi di sviluppo dei territori meridionali, anche mediante il potenziamento dei servizi civili.

#### Art. 28.

*(Coordinamento della legislazione in favore dei territori meridionali e decorrenza dei benefici)*

La presente legge si applica sempreché la materia non sia disciplinata da disposizioni legislative poste in essere dalle Regioni a norma degli statuti approvati con leggi costituzionali ed in conformità ai principi generali dell'ordinamento statale ed al prevalente interesse economico nazionale.

Restano ferme le disposizioni della vigente legislazione in favore dei territori meridionali, ivi comprese quelle riferite a singole regioni o a particolari territori.

L'importo dei progetti, che, a norma dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, richiedono il parere preventivo della speciale delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è elevato a 300 milioni.

Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 18 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè l'inizio non sia

anteriore al 28 gennaio 1965, data di presentazione al Parlamento della legge medesima.

Le agevolazioni di cui al precedente articolo 12 sono concedibili anche agli impianti industriali in corso di realizzazione, purchè la loro entrata in funzione non sia anteriore al 28 gennaio 1965.

La legge 14 agosto 1960, n. 825, è applicabile agli idrocarburi estratti in tutti i territori meridionali per la parte utilizzata dagli impianti industriali ubicati nelle province in cui avviene la coltivazione.

#### Art. 29.

*(Disposizioni speciali per la Sicilia e la Sardegna)*

I programmi esecutivi della Cassa per la parte concernente le opere relative alla Sicilia e alla Sardegna sono predisposti e approvati d'intesa con le Amministrazioni delle rispettive Regioni. A tal fine la Cassa istituisce nei capoluoghi regionali appositi uffici.

I provvedimenti previsti dall'ottavo comma dell'articolo 1 sono adottati, secondo le proprie competenze a norma dei rispettivi statuti, dalle predette Amministrazioni regionali, a cui sono demandate le conseguenti funzioni esecutive ed amministrative.

Per le Regioni a statuto speciale le proposte di cui all'articolo 1 sono presentate previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

Le opere comprese nel piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, e nei programmi esecutivi approvati dal Comitato dei Ministri ai sensi di tale legge, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

#### Art. 30.

*(Disposizioni speciali per il settore turistico)*

Ai fini della delimitazione dei comprensori di sviluppo turistico effettuata dal piano di coordinamento, le proposte sono for-

multate da una apposita Commissione nominata con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del turismo e lo spettacolo.

La Commissione è formata da rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministero del turismo e lo spettacolo, nonché da rappresentanti delle Regioni a statuto speciale.

Quando trattasi di materia attinente al turismo, la Cassa, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, provvede sentito il parere dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio.

Restano ferme le competenze della Cassa già previste dall'articolo 10 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

#### Art. 31.

*(Disposizioni per i consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale).*

La Cassa può essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a concorrere nelle spese per l'organizzazione e l'attività dei consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, sulla base di preventivi finanziari deliberati annualmente dai consorzi medesimi.

I piani di coordinamento indicano le opere che dovranno essere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno e quelle la cui esecuzione può essere affidata ai consorzi. I consorzi esercitano attività di promozione e di assistenza alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali.

Al fine dell'applicazione della presente legge e dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive integrazioni, le opere relative ai porti rientrano nella competenza dei Consorzi.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, come risulta modificato dalla legge 6 luglio 1964, n. 608, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di espropriazione sarà determinata ai sensi della legge 18 aprile 1962,

n. 167 e successive modificazioni e integrazioni.

In ogni caso, nella determinazione dell'indennità, non si dovrà tener conto dei miglioramenti e delle spese effettuate dopo la costituzione del Consorzio ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555 ».

#### Art. 32.

*(Disposizioni per la progettazione, direzione e collaudo delle opere)*

Per la progettazione, la direzione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti pubblici concessionari potranno anche avvalersi dell'opera di professionisti non appartenenti alla pubblica amministrazione, purchè iscritti in apposito albo istituito presso la Cassa per il Mezzogiorno.

#### Art. 33.

*(Personale della Cassa)*

Il personale della Cassa è comandato dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici o assunto con contratto a tempo indeterminato.

Le disposizioni relative all'ordinamento del personale sono adottate dal Consiglio di amministrazione della Cassa, previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria, ed approvate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

#### Art. 34.

*(Norme concernenti le Sezioni di credito industriale)*

Le disposizioni relative alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e della Banca Nazionale del Lavoro, previste dagli articoli 25 e 26 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso il termine indicato nell'articolo 28 della citata

legge n. 634, sono prorogate fino al 31 dicembre 1980.

Il limite di 50 milioni di cui alla lettera *d*) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è elevato a 250 milioni. Tale limite si intende esteso anche alle operazioni che, ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 luglio 1961, n. 649, fruiscono del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 35.

*(Entrata in vigore della legge)*

Le disposizioni legislative vigenti sull'attività della Cassa per il Mezzogiorno incompatibili con la presente legge cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore della presente legge che avverrà lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.